

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

Anno 166° - Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



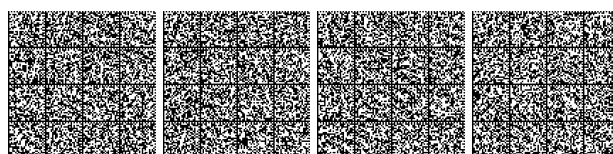
PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 5 marzo 2025

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 9. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

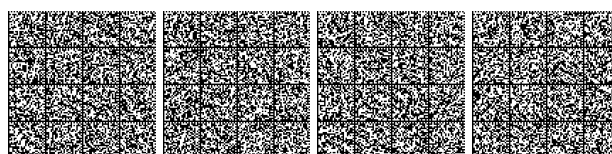
Sanità pubblica - Professioni – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) – Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia – Previsione che, nello svolgimento dell'attività di supporto psicologico, la regione promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere della regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia – Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche – Previsione che l'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami – Previsione che l'attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) – Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con copertura nell'ambito del “fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione”, capitolo n. 1110070.

- Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 (“Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)”).

Pag. 1

- N. 10. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 febbraio 2025 (della Regione Siciliana)

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUEP,



istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti *off-shore*, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'Allegato C, Sezione II, lettere *t*) e *v*), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C)..... Pag. 5

N. 34. Ordinanza del Tribunale di Roma del 20 gennaio 2025

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza, con riferimento al reato di cui all'art. 630 del cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-*bis* del cod. pen. sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi secondo e quarto, del cod. pen..

- Codice penale, art. 69, quarto comma..... Pag. 11

N. 35. Ordinanza del Tribunale di Civitavecchia del 17 gennaio 2025

Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Condizioni – Previsione che consente l'adozione alle persone che non hanno discendenti – Interpretazione, all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 577 (*recte*: 557) del 1988 e n. 345 del 1992, nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti – Deroga al divieto, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione, rimessa alla valutazione del giudice – Omessa previsione.

- Codice civile, art. 291, primo comma..... Pag. 23

N. 36. Ordinanza del Tribunale di Prato del 26 settembre 2017

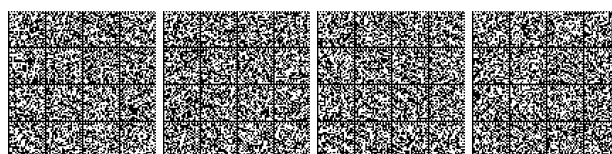
Processo penale – Misure cautelari personali – Condizioni di applicabilità delle misure coercitive – Procedimento applicativo - Criteri di scelta delle misure – Richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero – Denunciata preclusione per il giudice della possibilità di disporre l'applicazione di una misura più grave di quella richiesta per inidoneità delle misure gradate.

- Codice di procedura penale, artt. 280, comma 2, e 291, anche in combinato disposto. Pag. 36

N. 37. Ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 24 ottobre 2024

Reati e pene – Armi – Previsione che la custodia delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1975 deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica – Previsione, in caso di inosservanza delle prescrizioni, dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda fino a euro 516.

- Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, in combinato disposto..... Pag. 44



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 9

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 2025
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Professioni – Norme della Regione Puglia – Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo) – Previsione che, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure lo assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia – Previsione che, nello svolgimento dell'attività di supporto psicologico, la regione promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere della regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia – Previsione che, nel raggiungimento delle finalità di sostentamento, riconosce l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche – Previsione che l'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami – Previsione che l'attività di sostegno psicologico può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo) – Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla legge regionale n. 41 del 2024, quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con copertura nell'ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070.

- Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 ("Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)").

Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso in virtù di legge dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587; Fax: 06/96514000; Pec: <mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it> presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, contro la Regione Puglia, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, nella sua sede in Bari, sul Lungomare Nazario Sauro, n. 31, per la declaratoria della illegittimità costituzionale della legge regionale del 10 dicembre 2024, n. 41, recante «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12 dicembre 2024, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 7 febbraio 2025.

Premesse di fatto

Sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12 dicembre 2024, è stata pubblicata la legge regionale n. 41 del 10 dicembre 2024, intitolata «Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico (psiconcologo)».

Tale legge si compone di tre articoli.

In particolare, l'art. 1 stabilisce che: «1. Per sostenere i soggetti impegnati in percorsi di cura per malattie oncologiche, in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende sanitarie locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano il personale già in servizio, oppure assumono il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore al termine sopra indicato, con l'incarico di fornire supporto psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori sanitari durante le fasi della neoplasia.



2. Nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 la Regione promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere della Regione per i malati oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia.

3. Nel raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la presente legge coerentemente con gli obiettivi contenuti nel documento (Revisione delle linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale) approvato nella Conferenza Stato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17 aprile 2019, riconosce l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche».

Al fine di attuare le suddette disposizioni normative, l'art. 2 dispone che: «1. L'assunzione di personale esterno, a tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed esami.

2. L'attività di sostegno psicologico di cui all'art. 1 può essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto disposto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo).

3. La Giunta Regionale può determinare ulteriori indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente articolo».

Infine, sul piano finanziario, l'art. 3 stabilisce quanto segue: «1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con copertura nell'ambito del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione", capitolo n. 1110070.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio».

In estrema sintesi, gli articoli sopra ritrascritti introducono nell'ambito della Regione Puglia una nuova figura professionale non prevista dalla normativa statale: quella dello «psiconcologo» (art. 1), prevedendo che tale ruolo possa essere assunto nell'ambito degli enti del Servizio sanitario nazionale anche da psicologi e medici privi dei requisiti di specializzazione previsti dallo Stato per l'assunzione presso tali enti (art. 2) e, comunque, sottraendo ingenti risorse finanziarie dal Piano di rientro dal *deficit* nel settore sanitario (art. 3).

Tale intervento legislativo si pone, quindi, in evidente contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui riserva allo stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «professioni» e in materia di «coordinamento della finanza pubblica», anche in relazione ai vincoli di bilancio cui sono soggetti gli enti pubblici, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Per questa ragione, le suddette disposizioni vengono impugnate con il presente ricorso *ex art.* 127 della Costituzione, affinché ne sia dichiarata l'illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

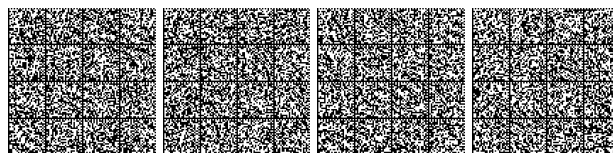
Motivi di diritto

I

Come anticipato in premessa, la legge regionale 10 dicembre 2024, n. 41, istituisce nell'ambito della Regione Puglia un nuovo titolo professionale – non previsto dalla legislazione dello Stato – quello di «psiconcologo».

Nel dettaglio, l'art. 1, comma 1, introduce – «in via sperimentale, per la durata di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge» – il servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere della Regione destinato ai malati oncologici e alle loro famiglie. Tale supporto psicologico viene esteso dal comma 2 anche all'equipe oncologica e agli operatori dei reparti di oncologia, il cui benessere è in grado di incidere positivamente sulla qualità della vita dei pazienti.

A tal fine, il legislatore regionale ha previsto che potranno essere deputati al servizio in questione non soltanto i dirigenti psicologi già dipendenti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ma anche figure professionali «esterne», assunte a tempo determinato, specificando altresì che: «Nel raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la presente legge coerentemente con gli obiettivi contenuti nel documento [...] approvato nella Conferenza Stato-Regioni con atto n. 59/CSR il 17 aprile 2019, riconosce l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete oncologica dello psiconcologo inserendo detta figura nelle equipe interdisciplinari, nonché prevedendo la presenza dello psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche» (enfasi aggiunte).



L'art. 2, comma 2 precisa, inoltre, che tale attività di sostegno psicologico potrà essere svolta – in particolare – «dagli psicologi o dai medici che hanno seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti».

Sotto il profilo finanziario, l'art. 3 dispone – infine – che alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in euro 1.500.000 per l'anno 2024, si provvede nell'ambito del «fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione»; mentre, per gli esercizi finanziari successivi, si provvederà nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Ebbene, la previsione normativa che consente di impiegare nel servizio di nuova istituzione, oltre ai dirigenti psicologi già dipendenti delle Aziende e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, anche figure professionali esterne assunte a tempo determinato, e – segnatamente – psicologi o medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni si pone in palese contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «professioni».

Difatti, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, la specifica figura professionale dello «psiconcologo» è priva di fondamento normativo, né trova riconoscimento giuridico una pretesa specializzazione in «psiconcologia», tanto è vero che la legge, all'art. 2, comma 2, dispone che l'attività di sostegno psicologico di cui all'art. 1, sia svolta da psicologi o dai medici che hanno seguito un «corso di specializzazione in psicoterapia».

Ed invero, con l'Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2019, richiamato dallo stesso art. 1, comma 3, è stato approvato il documento recante «Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale», il quale – per quanto di interesse in questa sede – prevede che: «la cura psicosociale in oncologia è parte integrante di una strategia di cura più ampia, a partire dalla diagnosi e durante l'intero corso di malattia, inclusivo delle fasi dei trattamenti attivi, della remissione, della sopravvivenza, della ricorrenza o recidiva e della fase avanzata e di fine vita».

Tale Accordo, dunque, non istituisce la nuova figura professionale dello «psiconcologo», ma si limita semplicemente a fornire delle «linee guida» di tipo organizzativo per il funzionamento delle reti oncologiche.

Inoltre, l'assenza del profilo professionale in questione, nell'ambito del vigente ordinamento giuridico nazionale, trova decisiva conferma nella circostanza che risulta ancora pendente in Parlamento, la proposta di legge n. 481 del 26 ottobre 2022, recante proprio «Disposizioni per l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi di psiconcologia nell'ambito del percorso di assistenza e di cura dei pazienti oncologici e oncoematologici».

Dunque, è pacifico che tale titolo professionale non abbia ancora trovato riconoscimento nell'ambito della legislazione nazionale.

In effetti, lo stesso legislatore regionale – in assenza di una specializzazione in «psiconcologia» – ha previsto l'assunzione, per le finalità di cui alla suddetta legge, di psicologi o medici che abbiano seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno quattro anni (art. 2, comma 2).

Tuttavia, tale previsione si risolve – nella sostanza – in una violazione della normativa statale, che disciplina i profili professionali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dato che l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 limita l'assunzione a coloro che siano in possesso di un titolo di specializzazione contemplato dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 21 gennaio 2019, n. 50, tra i quali non rientra quello menzionato dal citato art. 2, comma 2.

Pertanto, la previsione regionale *de qua* si pone in evidente contrasto con il principio già da tempo enunciato da codesta Ecc.ma Corte, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato (*cf.*, *ex multis*, sentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del 2018).

In tale prospettiva, quindi, per il tramite della «norma interposta» di cui all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, in combinato disposto con il citato decreto ministeriale n. 50 del 2019, la legge regionale in esame si pone in evidente contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «professioni».

In effetti, per quanto attiene a tale «titolo competenziale», codesta Ecc.ma Corte è costante nell'affermare che: «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle 'professioni' deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (*cf.*: sentenze n. 98 del 2013 e n. 172 del 2018, enfasi aggiunte).

Si confida, pertanto, nella declaratoria di illegittimità costituzionale della legge oggetto di impugnazione, dato che essa – come s'è anticipato – introduce nell'ambito della Regione Puglia una nuova figura professionale non prevista dalla normativa statale: quella dello «psiconcologo» (art. 1), prevedendo che tale ruolo possa essere assunto nell'ambito



degli enti del Servizio sanitario nazionale anche da psicologi e medici privi dei requisiti di specializzazione previsti dallo Stato per l'assunzione presso tali enti (art. 2); peraltro, come meglio si esporrà *infra*, sottraendo ingenti risorse finanziarie dal Piano di rientro dal *deficit* nel settore sanitario (art. 3).

II

Sotto tale ultimo profilo, invero, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, anche nella parte in cui riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», tenuto conto – peraltro – dei vincoli di bilancio cui sono soggetti gli enti pubblici, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Segnatamente, nel caso di specie, la violazione degli anzidetti parametri costituzionali deriva dalla circostanza che la Regione Puglia ha stipulato, in data 29 novembre 2010, l'Accordo con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze avente ad oggetto «l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Ebbene, il servizio di sostegno psicologico in ambito oncologico costituisce evidentemente un «livello ulteriore di assistenza», non rientrando tra le c.d. «spese obbligatorie» consentite alle Regioni che abbiano adottato un Piano di rientro.

Tanto lo si desume dal carattere sperimentale che al medesimo riconosce l'art. 1 della legge regionale in esame, dato che le prestazioni incluse nei «livelli essenziali di assistenza» non possono essere oggetto di «sperimentazione», essendo le stesse già individuate e disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante la «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; e dunque, erogate in modo strutturato nell'ambito dell'intero Servizio sanitario nazionale.

Di conseguenza, le prestazioni rese nell'ambito del nuovo servizio di assistenza psicologica si configurano come prestazioni di natura «*extra LEA*» che, come tali, non possono essere garantite dalla Regione Puglia, in quanto impegnata nel menzionato Piano di rientro dal disavanzo sanitario e assoggettata al divieto di spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ed invero, come più volte affermato da codesta Ecc.ma Corte, siccome la resistente è attualmente sottoposta ai vincoli finanziari derivanti dal Piano di rientro dal disavanzo sanitario, «nel suo bilancio non possono essere previste spese sanitarie ulteriori rispetto a quelle inerenti ai livelli essenziali» (*cfr.*, *ex multis*, sentenza n. 1 del 2024), atteso che gli unici esborsi consentiti sono quelli obbligatori derivanti dal soddisfacimento dei L.E.A., entro la cornice economico-finanziaria delineata dal citato Piano di rientro (*cfr.* sentenza n. 172 del 2018).

Peraltro, con il Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale, approvato con il citato Accordo del 2010, nonché con i successivi programmi operativi, la Regione Puglia ha assunto l'impegno ad attuare azioni specifiche per garantire la riduzione della complessiva spesa sanitaria, compresa quella relativa ai costi di personale (*cfr.* punto B3 del Piano di rientro).

Pertanto, la legge regionale censurata – nella misura in cui pregiudica il raggiungimento di tale obiettivo – si pone in contrasto anche con quanto previsto dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo cui «gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro» (enfasi aggiunte).

Difatti, come chiarito più volte da codesta Ecc.ma Corte, l'anzidetta disciplina statale costituisce «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (*cfr.* sentenze n. 91 del 2012, n. 163 e n. 123 del 2011). In altri termini, tali norme hanno «reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato» (*cfr.* sentenza n. 79 del 2013).

Dunque, la legge regionale oggetto di impugnazione – prevedendo maggiori spese in ambito sanitario, derivanti – peraltro – anche dall'assunzione di nuovo personale (art. 2) – si pone in palese contrasto con gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario perseguiti con il citato Accordo del 29 novembre 2010 e con il Piano di rientro e di riqualificazione del sistema sanitario regionale.

Pertanto, anche sotto tale profilo, l'intervento normativo in esame – per il tramite delle menzionate norme statali «interposte» – si pone in palese contrasto con l'art. 117, comma terzo, della Costituzione, laddove riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica», tenuto anche conto dei vincoli di bilancio cui sono assoggettati gli enti pubblici, ai sensi degli articoli 81 e 97, comma 1, della Costituzione.



P.T.M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra indicati ed illustrati, la legge della Regione Puglia n. 41 del 2024.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

l'attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 7 febbraio 2025, della determinazione di impugnare la legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

la copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 100 del 12 dicembre 2024.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, 7 febbraio 2025

L'Avvocato dello Stato: FEOLA

25C00041

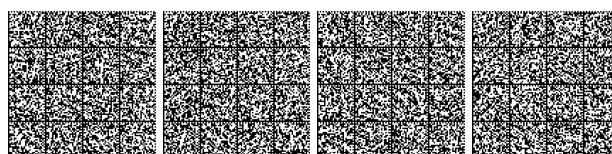
N. 10

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 febbraio 2025
(della Regione Siciliana)*

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione unica – Previsione che gli interventi di cui all'Allegato C del d.lgs. n. 190 del 2024 sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 – Previsione che, nel caso di interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico – Previsione che, in relazione agli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista – Previsione che il soggetto proponente presenta, mediante lo Sportello unico delle energie rinnovabili, cosiddetta piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione I, oppure al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di competenza statale di cui all'Allegato C, Sezione II – Previsione che, ad eccezione degli interventi relativi a impianti *off-shore*, nel caso degli interventi di cui all'Allegato C, Sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate – Previsione che, nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'Allegato C, Sezione II, lettere *t*) e *v*), si esprimono nell'ambito della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

- Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo Allegato C).

Ricorso (*ex art. 127, comma 2, Cost.*) proposto — giusta deliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025 - dalla Regione Siciliana (cod. fisc. 80012000826), con sede legale in Palermo piazza Indipendenza n. 1, in persona del suo Presidente *pro tempore*, On.le Renato Schifani, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura speciale stesa su foglio separato da considerare in calce al presente atto, dagli avv.ti Enrico Pistone Nascone, (c.f.:PSTNRC66E06C342R) posta elettronica certificata: nascone.pistonenascone@avvnicosia.legalmail.it e Nicola Dumas (c.f. DMSNCL78H03A089J) pec: nicola.dumas@pec.it dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana (fax: 091-6254244), elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36



CONTRO

il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato *ex lege*.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 13 e relativa tabella C del decreto legislativo del 24 novembre 2024, n. 190 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)» pubblicato nella G.U.R.I. 12 dicembre 2024, n. 291, S.O. come da delibera della Giunta regionale in data 4 febbraio 2025.

In G.U.R.I. del 12 dicembre 2024, n. 291 è stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b*) e *d*), della legge 5 agosto 2022, n. 118. (24G00205)».

Con tale decreto delegato è stata introdotta la nuova disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili che si pone l'obiettivo di attuare il riordino e semplificazione normativa della materia nonché di uniformare i regimi amministrativi della materia, in linea con gli obblighi euro-unitari e con le esigenze di accelerazione della transizione energetica.

La nuova normativa ha ridotto a tre i regimi amministrativi: attività libera che non richiede atti di assenso o dichiarazioni, salvo in presenza di beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42/2004, o in aree naturali protette, ovvero all'interno di siti della Rete Natura 2000 (in tali casi, gli interventi sono soggetti a PAS); procedura abilitativa semplificata (PAS), prevista per i progetti non soggetti a procedimenti di «*permitting*» e non assoggettati a valutazioni ambientali; autorizzazione unica, richiesta per progetti di maggiori dimensioni.

In particolare, il comma 1 dell'art. 9 rubricato «Autorizzazione unica» dispone che «Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1, secondo e terzo periodo, gli interventi di cui all'allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di interventi di cui all'allegato C, sezione I, sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo. In relazione agli interventi di cui al secondo periodo, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27-*bis* non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista».

Il comma 2 del precitato art. 9, dispone che, «Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dall'art. 14 del presente decreto:

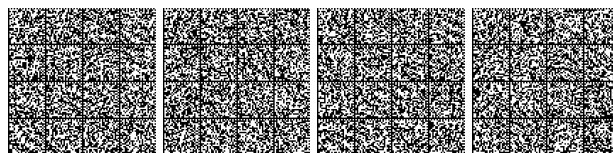
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato dalla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II».

Il comma 13 del medesimo art. 9 stabilisce che «Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti *off-shore*, nel caso degli interventi di cui all'allegato C, sezione II, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate.»

Dal tenore della sopra riportata normativa emerge che il legislatore delegato opera una distinzione tra impianti su terra ferma e quelli *off-shore*; e, mentre per i primi, fermo restando i profili e le competenze sulla valutazione d'impatto disciplinati dal decreto legislativo n. 152/2006, ai fini dell'autorizzazione unica, suddivide analiticamente gli interventi di competenza statale (Sez. II) da quelli di competenza regionale (Sez. I) sulla scorta della potenza, espressa in Megawatt, degli impianti medesimi; per quanto riguarda, invece, la realizzazione di impianti *off shore*, ex comma 13 del precitato art. 9, disconosce alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione d'impatto.

Il Governo regionale ritiene che le previsioni contenute nell'art. 9, comma 1, 2 e 13 del suddetto atto normativo siano illegittime per violazione dello Statuto speciale in tema di potestà legislativa esclusiva in materia di industria (art. 14, lettera *d*), in materia di pesca (art. 14, lettera *l*) ed in materia di tutela paesaggistica e della conservazione delle antichità (art. 14, lettera *n*); nonché dell'art. 117, comma 3 della Costituzione (competenza legislativa concorrente in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), dell'art. 118, comma 4 della Costituzione (principio di sussidiarietà), dell'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza) e dell'art. 120 della Costituzione (principio di leale collaborazione).



Le suddette disposizioni appaiono censurabili nella parte in cui escludono qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della Regione Siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione d'impatto ambientale per gli impianti *off-shore* ed anche nella parte in cui affidano ogni competenza amministrativa sull'autorizzazione unica e sulla valutazione d'impatto ambientale allo Stato, limitandosi a prevedere l'intesa con la regione interessata prima del rilascio del titolo — quanto agli impianti di cui all'allegato C Sezione II del decreto legislativo n. 190/2024.

Si propone, pertanto, questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione per i seguenti

MOTIVI

1. Illegittimità dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera d) dello Statuto speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2).

Come già accennato in premessa, in relazione agli impianti su terra ferma di maggiore potenza e, pertanto, rientranti nel novero di quelli elencati nell'allegato C sezione II del decreto legislativo n. 190/2024, la novella in parola (art. 9, comma 2, lettera *b*) affida alla competenza statale ogni attività amministrativa sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica che delle valutazioni d'impatto ambientale, prevedendosi soltanto che, il «provvedimento autorizzatorio unico ... è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate» (così, art. 9, comma 13, primo periodo).

Attesa la sopra descritta disciplina, deve osservarsi che il rubricato Statuto speciale, annovera fra le materie rientranti nell'ambito della potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana — fra le altre — quella della industria e commercio (art. 14, lettera *d*).

Premesso che l'attività industriale è quella preordinata, tra l'altro, alla produzione di beni e considerato che non può revocarsi in dubbio che l'energia sia un bene (art. 814 c.c.), deve trarsi la necessaria conseguenza che anche la produzione di energia elettrica deve qualificarsi attività industriale e, pertanto, affidata alla competenza esclusiva della Regione Siciliana, ai sensi del più volte citato art. 14, lettera *d*) dello Statuto speciale.

Conseguentemente, l'evenienza che la disciplina statale in questa sede contestata abbia riservato all'autorità statale ogni competenza in materia di autorizzazione unica e valutazione di impatto, anche per gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile da ubicare in Sicilia, del tutto obliterando la competenza esclusiva della regione esponente, inficia la legittimità dell'impugnata norma.

Sul punto è appena il caso di evidenziare che l'acclarata illegittimità non può dirsi esclusa dalla evenienza che la censurata norma prevede che il rilascio dell'autorizzazione debba avvenire previa intesa con la regione interessata. Com'è di tutta evidenza, infatti, l'intesa interviene a valle dell'attività amministrativa preordinata alla formazione del titolo amministrativo autorizzatorio e delle sottostanti valutazioni d'impatto ambientale ed estromette la regione dall'esercizio di potestà valutativa e di amministrazione attiva sul merito del progetto, in palese violazione della prescrizione statutaria, avente rango costituzionale.

2. Illegittimità dell'art. 9, commi I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera n) dello Statuto speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2).

L'art. 14, lettera *n*) dello Statuto siciliano include nella potestà legislativa esclusiva della regione le materie della tutela del paesaggio e la conservazione delle antichità.

Coerentemente a siffatta disposizione statutaria, l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti), dispone che «L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio».

Sul punto non è ultroneo evidenziare che proprio gli impianti di produzione di maggior potenza (si ponga mente, ad esempio, alle pale eoliche ma anche agli impianti fotovoltaici), realizzano una inevitabile trasfigurazione del paesaggio e della percezione dei valori ad esso associati; trasformazioni, percepibili anche a grande distanza, in danno di una risorsa fondamentale qual è il «paesaggio tradizionale» su cui la Sicilia ha fondato la propria identità, con risvolti economici rilevanti.



Non deve inoltre omettersi di considerare che, gli insediamenti industriali in esame possono incidere in modo significativo sui siti archeologici di cui è ricca la Sicilia, compromettendone l'integrità, la salvaguardia e la promozione affidate alla competenza esclusiva della regione; tuttavia, anche siffatta sfera di attribuzione (esclusiva), risulta obliterata dall'impugnata prescrizione legislativa.

Alla luce di quanto precede, l'impugnata disciplina che — come descritto nel primo motivo di ricorso — in relazione agli impianti su terra ferma rientranti tra quelli di cui alla Sezione II dell'allegato C e quindi di maggiore potenza, esclude ogni coinvolgimento della regione nella fase autorizzatoria e/o di valutazione di impatto ambientale, si rivela illegittima costituzionalmente.

Anche in riferimento al presente motivo, le sollevate doglianze non possono essere seriamente contestate sulla scorta della previsione normativa secondo la quale, prima del rilascio del titolo amministrativo, deve essere acquisita l'intesa con la regione interessata. Sul punto, in ossequio al principio di sinteticità, si rinvia a quanto già dedotto *sub* motivo n. 1.

3. *Illegittimità dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 14, lettera l) dello Statuto speciale, (approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, modificato dalle leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1, 12 aprile 1989, n. 3 e 31 gennaio 2001, n. 2).*

Come già evidenziato nelle premesse, in relazione agli impianti *off-shore* il legislatore delegato ha ritenuto di disconoscere alle regioni qualsiasi potere e/o competenza in ordine sia al momento autorizzatorio che di valutazione d'impatto a prescindere dalla potenza dell'impianto e senza neppure prevedere la previa acquisizione dell'intesa della regione interessata, prima del rilascio dell'autorizzazione unica.

Pur ammettendo che, per gli impianti in mare aperto, l'autorità statale debba essere titolare del potere di autorizzazione, tuttavia tale circostanza non può giustificare la totale obliterazione della esponente regione in seno al procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica ed in quello della prodromica valutazione d'impatto, per i progetti di impianti da realizzare nei mari che contornano la Sicilia.

Ed invero, gli impianti *off-shore* non solo impattano significativamente sul paesaggio e, eventualmente, anche su siti archeologici marini, rendendo rilevanti anche in siffatta ipotesi le censure e le considerazioni svolte nel motivo *sub* 2); ma siffatti impianti hanno anche un (risaputo) notevole impatto sulla pesca.

In tal senso non è senza significato che la stessa norma impugnata preveda che «nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, sezione II, lettere t) e v), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» (*cf.* art. 9, comma 13, terzo periodo).

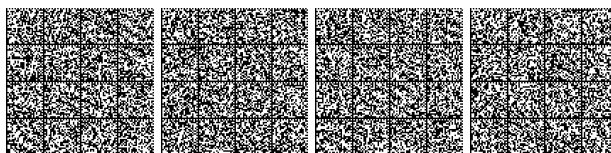
A fronte di quanto precede deve osservarsi che l'art. 14, lettera l) dello Statuto speciale, in rubrica, espressamente assegna alla potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana anche la materia della pesca. Pertanto, la norma impugnata si appalesa *ictu oculi* illegittima nella parte in cui esclude la Regione Siciliana da ogni coinvolgimento amministrativo in tali fattispecie. In ragione di quanto precede, la norma avrebbe dovuto prevedere il necessario intervento della Regione Siciliana in merito al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica e in ordine alla valutazione di compatibilità ambientale, finalizzato anche a garantire adeguati livelli di tutela ed eventuali correlate forme di compensazione in favore del settore della pesca.

Resta, pertanto, dimostrata la fondatezza del rubricato vizio.

4. *Illegittimità dell'art. 9, comma I, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili», per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, competenza legislativa concorrente della regione in materia di «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, principio di sussidiarietà; dell'art. 120, comma 2, Cost., principio di leale collaborazione e dell'art. 3 Cost., principio di eguaglianza.*

4.1 Se è indubbio che la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, sia oggi tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, con riferimento, invece, alla distinta materia della «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», essa è assegnata alla potestà legislativa concorrente fra Stato e regioni, in cui lo Stato determina i principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la potestà legislativa ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Con riferimento, invece, alla potestà regolamentare è rilevante notare come ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Costituzione essa spetti allo Stato solo riguardo alla tutela dei beni culturali e alle regioni in qualsiasi altra materia, tra cui la valorizzazione.



Stato, regioni e altri enti presenti sul territorio sono collegialmente coinvolti nell'assicurare la valorizzazione dei beni culturali e ambientali cooperando perseguendo il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività relative alla loro valorizzazione.

Dunque, il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente se, da un lato, legittima lo Stato a provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro, non può esautorare del tutto la competenza concorrente delle regioni che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio.

Le normative susseguitesi nel tempo hanno avuto come comune denominatore una chiara ed univoca convergenza su tematiche ineludibili e strettamente connesse con gli impianti legati alla fonti rinnovabili: corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, con un'attenta analisi su impatti visivi, nonché ricadute su flora e fauna.

La tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, storico-culturale, di biodiversità, di particolari produzioni agroalimentari, rappresenta un interesse costituzionale potenzialmente confliggente, essendo evidente che l'installazione degli impianti — con particolare riferimento a quelli eolici può alterare l'assetto territoriale. Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetti, in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, alla cura esclusiva dello Stato (sentenze n. 226 del 2009 e n. 367 del 2007), tenendo però conto, nel caso degli enti territoriali dotati di autonomia particolare, di quanto previsto dagli statuti speciali (sentenze n. 226 del 2009 e n. 378 del 2007).

In sostanza, se da un lato la disciplina della valutazione d'impatto ambientale (VIA) e della valutazione ambientale strategica (VAS), secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere uniformemente osservata sul territorio nazionale e per questa ragione deve essere riservato alla competenza legislativa statale il potere di fissare i livelli uniformi di tutela, è pur vero che alle regioni rimane la facoltà di regolare interessi funzionalmente connessi con quelli propriamente ambientali.

Sul punto, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la tutela dell'ambiente non si configura come materia in senso stretto, bensì come valore avente natura trasversale, la cui protezione presuppone la coesistenza di competenze statali e regionali. (Corte costituzionale n. 106/2020).

4.2 La riforma costituzionale del 2001, ha incluso la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» tra quelle rientranti nell'ambito della competenza concorrente ed il novellato art. 117 della Costituzione ha altresì attribuito alle regioni la potestà regolamentare in tutte le materie, ad esclusione di quelle riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quindi «virtualmente» estesa anche al settore energetico.

Nell'assetto dei rapporti tra Stato e regioni proprio la Corte costituzionale ha assunto un ruolo centrale e per molti versi chiarificatore. La continua mediazione tra i diversi interessi condotta dal giudice delle leggi in materia di energia assume così una particolare attenzione, in quanto i principi enucleati nella giurisprudenza costituzionale rappresentano l'unico strumento di soluzione per le problematiche legate al Governo dell'energia, tra centralismo e decentralizzazione.

Con la sentenza n. 303/2003, la Corte costituzionale, in relazione al Governo dell'energia, ha previsto l'attribuzione delle funzioni amministrative in via eccezionale al fine di assicurarne l'esercizio unitario ad un livello di Governo diverso da quello locale, legittimando l'attrazione statale anche della corrispondente potestà legislativa.

Tuttavia, l'avocazione delle funzioni amministrative (e conseguentemente legislative) relativamente al Governo dell'energia da parte dello Stato non è stata condotta senza considerare il riparto operato dall'art. 117 della Costituzione in cui tale materia risulta pur sempre inclusa nell'alveo della competenza concorrente. Nella stessa pronuncia invero la Corte ha effettuato un'importante quanto dovuta precisazione, consistente nel ritenere legittimo l'assorbimento statale delle funzioni *ex* art. 118 della Costituzione, nonché dei corrispondenti poteri di legislativi, solo ove venga osservato un duplice ordine di condizioni consistenti nella sussistenza di un interesse pubblico proporzionato e non irragionevole, come pure nel raggiungimento di un accordo con la regione interessata (condizione del tutto disattesa per gli impianti *off-shore*).

4.3 Non riconoscere alla regione alcuna partecipazione in materia di regimi amministrativi per la produzione di energie rinnovabili, costituisce diretta violazione del principio di sussidiarietà *ex* art. 118, quarto comma, della Costituzione, da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 31 del 2024, n. 6 del 2023, n. 179 e n. 123 del 2022, n. 87 del 2018) che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale).

La modifica costituzionale operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) ha radicalmente mutato i criteri di distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative, a livello sia regionale che locale. È stato anzitutto abbandonato il principio del parallelismo tra funzioni legi-



slative e amministrative delle regioni, sostituito dal criterio della sussidiarietà (verticale), tant'è che l'art. 118, primo comma, Cost. dispone che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Prevedere una partecipazione regionale, soprattutto in materia di *off-shore* — ove è del tutto preclusa — non comporterebbe una modifica della competenza legislativa esclusiva dello stato in materia, ma conformerebbe la disciplina della materia ai dettami posti dai principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative.

4.4 Si ritiene, altresì, violato l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, per lesione del principio di leale collaborazione nella sua ampia accezione costituzionale di idoneità a perseguire il giusto temperamento delle finalità perseguite dallo Stato e dalle regioni.

Invero, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi che la disciplina impugnata, impingendo in materie di competenza esclusiva statale quali la tutela ambientale e dell'ecosistema, possa — per il c.d. principio di prevalenza — essere attratta alla sfera di attribuzioni statale ciò non può consentire la assoluta obliterazione delle competenze esclusive della regione ricorrente.

Come ha infatti precisato Codesta Ecc.ma Corte (sent. 15 febbraio 2024 n. 16), il principio di prevalenza deve essere temperato da quello della leale collaborazione e «si deve sostanzialmente in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di Governo statale e regionale» (sent. n. 213/2006; n. 81/2007).

Applicando i riferiti principi, elaborati per regolare il riparto di competenze statali e regionali, anche alla materia afferente la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui al censurato decreto legislativo n. 190/2024, si rivela del tutto ingiustificato e, pertanto, illegittimo, il mancato coinvolgimento della Regione Siciliana sia nel procedimento volto alla valutazione d'impatto ambientale che in quello di rilascio dell'autorizzazione unica, nonostante la illustrata incidenza di siffatti progetti su materie riservate, dallo Statuto speciale, alla competenza esclusiva della ricorrente regione.

4.5 Infine, un ulteriore indubbio profilo di illegittimità costituzionale della norma, oggetto della presente censura, è dato dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione, e del principio di eguaglianza da esso sancito. Sotto tale aspetto, appare oltremodo irragionevole la scelta del legislatore di poter autorizzare impianti di fonti rinnovabili — attribuendo ogni potere valutativo e decisorio a livello statale — in delle aree sulle quali vi è una significativa convergenza di competenze regionali, determinando la mancanza di un adeguato ed effettivo bilanciamento dei diversi interessi confluenti.

Di contro, un'integrazione delle competenze, attraverso un apporto regionale, concreto e fattivo, nel procedimento statale, garantirebbe un approccio più attento alle molteplici interferenze tra settori differenti e scongiurerebbe l'insorgere di contenziosi che, con tutta probabilità, potranno instaurarsi escludendo ogni competenza regionale in materia.

P.Q.M.

Per quanto sopra dedotto e ritenuto e con riserva di successive eventuali deduzioni, il Presidente della Regione Siciliana, come in epigrafe rappresentato e difeso conclude;

Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, II e XIII e relativa tabella C del decreto legislativo n. 190 del 24 novembre 2024 «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili» per violazione dell'art. 14, lettera d), lettera l) e lettera n) dello Statuto speciale della Regione Siciliana, nonché dell'art. 117, comma 3 della Costituzione (competenza legislativa concorrente) e per violazione dei principi di sussidiarietà, leale collaborazione ed uguaglianza ex articoli 118, 120 e 3 della Costituzione.

Con riserva di integrazione e controdeduzioni.

Si allega copia conforme all'originale della deliberazione di Giunta n. 27 del 4 febbraio 2025.

Gli Avvocati: DUMAS - PISTONE NASCONE



N. 34

Ordinanza del 20 gennaio 2025 del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di A. D e L. P.

Reati e pene – Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – Divieto di prevalenza, con riferimento al reato di cui all'art. 630 del cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis del cod. pen. sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi secondo e quarto, del cod. pen..

– Codice penale, art. 69, quarto comma.

TRIBUNALE DI ROMA

1^o CORTE D'ASSISE

La Corte d'Assise di Roma, 1^a Sezione, letti gli atti del processo pendente nei confronti di D. A. nato a ... il ..., e di P. L., nato a ... il ..., imputati, in concorso con P. A., separatamente giudicato, del:

A) delitto di cui agli articoli 110 e 630 del codice penale perché in concorso tra loro allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, privavano della libertà personale C. L. costringendolo su una sedia in un angolo del salone dell'appartamento di Via ... n. ... sc. ... int. ... legandogli i polsi con del nastro adesivo, bendandolo e percuotendolo con schiaffi, calci e pugni, nonché con un mattarello con stracci e con asciugamani bagnati. In particolare, dopo che C. aveva consumato cocaina-crack e un rapporto sessuale con P. quest'ultimo gli chiedeva ulteriore denaro sia per acquistare droga (euro 100,00=) sia per rimborsarlo per i clienti che aveva perso (euro 250,00=) e al diniego della p. o. perché non in possesso di denaro, P. unitamente a D. e P.:

prima lo percuotevano con calci e pugni cagionandogli le lesioni di cui al successivo capo B);

poi lo minacciavano dicendogli «Dacci i soldi altrimenti non esci»;

poi con la sua utenza cellulare chiamavano S. V. madre del C. alla quale, con voce aggressiva, intimavano di dare la somma di euro 1.500,00= quale debito del figlio nei loro confronti, altrimenti non lo avrebbero liberato e costringendo successivamente lo stesso C. a parlare al telefono con la madre chiedendole la stessa somma, alla madre, aggiungendo che «non lo lascio andare finché non mi date i soldi»;

infine lo prendevano di peso, lo facevano spogliare, gli applicavano scotch di colore nero sulla bocca e sui polsi, lo bendavano e lo facevano sedere su una sedia con il viso rivolto verso la finestra ove, richiedendogli la somma di euro 1.500,00-- come prezzo della liberazione, lo tenevano sequestrato per tutta la giornata del 1° agosto, senza poter mangiare, senza bere, senza poter andare in bagno, filmando anche alcuni momenti della sua detenzione, fino alla mattina del ... quando, approfittando dell'assenza dei tre, il C. si liberava e chiedeva aiuto dal balcone della stanza ove era stato recluso ad una vicina che allertava le forze dell'ordine che intervenivano sul posto e lo liberavano.

Con la recidiva specifica e reiterata per P. e specifica per D.

Fatto commesso in ... dal ... al ...

B) delitto di cui agli articoli 110, 81, cpv., 582, 585 e 61, n. 2, del codice penale, perché in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il delitto di cui al capo A), colpivano a più riprese con schiaffi, calci e pugni, nonché con un asciugamano bagnato e con un mattarello, C. L. cagionandogli ecchimosi sul corpo, «frattura dalla IV alla XI costa destra, frattura soma D10, avvallamento D9, D12, L1, L2 e L4» refertate da personale sanitario del Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata di Roma e giudicate guaribili in gg. 20 s.c.

Con la recidiva specifica e reiterata per P. e semplice per D.

Fatto commesso in ... dal ... al ...;

C) delitto di cui agli articoli 110, 628, commi 1 e 3, n. 1), e 61, n. 2, del codice penale perché nelle medesime circostanze di cui al capo A), in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante le violenze e minacce di cui ai precedenti capi A) e B), si impossessavano del telefono cellulare blu marca Oukitel e della carta di pagamento poste pay n. ... con scadenza ... sottraendola a C. L.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone per conseguire il profitto di cui al precedente capo A).

Con la recidiva specifica e reiterata per P. e specifica per D.

Fatto commesso in ... dal ... al ...



D) delitto di cui agli articoli 110, 81 cpv., 493-ter del codice penale perché in concorso tra loro e per tre volte, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzavano, non essendone titolari, la carta PostePay numero ... con scadenza ... di proprietà di C. L.

Fatti commessi in Roma dal ... al ...

Con la recidiva reiterata e specifica per P., specifica per D., ha pronunciato la seguente ordinanza.

La Corte dubita della legittimità costituzionale dell'art. 69, 4 comma del codice penale, nella parte in cui, limitatamente al delitto di cui all'art. 630 del codice penale, non consente la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, commi 2 e 4 del codice penale. Si ritiene altresì che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

1. Svolgimento del processo.

A seguito di arresto operato dai Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca in data ..., D. A. e P. L., in atti generalizzati, sono stati tratti a giudizio immediato in stato di custodia cautelare per rispondere delle rubricate imputazioni all'udienza del 5 dicembre 2023.

Celebrato il dibattimento in costanza di custodia, all'odierna udienza è stata esaurita la discussione, in occasione della quale il pubblico ministero ha fatto richiesta della pena di anni 27 di reclusione ciascuno, ritenuta la sussistenza di tutte le fattispecie contestate e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva (anni 25 per il capo A) + anni 2 ai sensi dell'art. 81 del codice penale); le difese hanno richiesto quanto a D. l'assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto, in subordine l'attenuante del fatto di lieve entità e le circostanze attenuanti generiche; quanto a P. l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine la riqualificazione in minaccia grave, con la concessione delle circostanze attenuanti sul minimo della pena e i benefici consentiti.

Ritiratasi in Camera di consiglio, prima di pronunciarsi sul merito dell'imputazione, ritiene la Corte d'Assise di dover sospendere il procedimento e sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di seguito esposta, non sussistendo — allo stato — i presupposti per un'assoluzione di alcuno degli imputati, laddove il terzo concorrente P. A. risulta avere fatto richiesta di giudizio abbreviato, subendo condanna alla pena di anni 8 di reclusione, applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminvente di cui all'art. 114 del codice penale oltre a quella del rito.

2. Il fatto storico.

Il presente procedimento trae origine dall'arresto in flagranza di D. A. e P. L.; (nonché di P. A. separatamente giudicato). In particolare, è emerso che la persona offesa, C. L., concordato in data ... un incontro a pagamento con una transessuale (il P. *alias* Lorena) abbinato ad un comune consumo di cocaina, al prezzo di euro 50,00 complessive (la cd. festa), e recatosi presso l'appartamento indicato per la prestazione verso le ore 10,00 della medesima mattina, era stato ricevuto da altra persona (A. D. che risulterà lì residente), in assenza di Lorena, sopraggiunta in seguito.

Consumata la cocaina già presente nell'abitazione e tentato inutilmente un rapporto orale, erano iniziate da parte dei due nuove richieste di denaro per acquistare ulteriore sostanza; che il C. aveva dichiarato di poter soddisfare per sole 40,00 euro, essendo privo di ulteriore denaro.

Anziché consentirgli di allontanarsi (la permanenza concordata avrebbe dovuto esaurirsi al massimo nell'arco di un'ora), erano iniziate le minacce da parte dei due, dapprima verbali, quindi fisiche: era stato allora costretto a consegnare il telefono, documenti, carte di credito, di cui inizialmente si era rifiutato di comunicare i codici, impedendogli di allontanarsi dall'abitazione.

La situazione era rapidamente degenerata, anche con l'arrivo di una terza persona (il P.) con un aumento continuo delle richieste di denaro da parte del P., giunte sino a 2.500,00 euro, asserendo che la sua presenza gli aveva fatto perdere altri clienti: al suo rifiuto, lo avevano preso di peso e legati i polsi ad una sedia, ponendogli uno scotch nero sulla bocca, posizionandolo verso la finestra così da non consentirgli di vedere quanto accadeva alle spalle, urinandogli addosso, schiaffeggiandolo e colpendolo con un asciugamano bagnato sulla schiena e in faccia, mentre tentavano di estorcergli i codici Pin delle carte e del telefono, intenzionati a contattare sua madre per chiederle i soldi che asseritamente doveva loro.

Neppure le sue condizioni fisiche del momento, avendo una cicatrice sul piede, precedente ai fatti, che gli doleva fortemente, li aveva fatti desistere: piuttosto, come minacciato dal P., sin dal primo giorno questi aveva fatto intervenire presso l'abitazione degli sconosciuti che, a loro volta, l'avevano malmenato, insultato, schiaffeggiato, dileggiato con riferimento alle sue tendenze sessuali, al fine di convincerlo a consegnare il denaro a Lorena, posto che diversamente non sarebbe stato rilasciato.

Per l'intero periodo, protrattosi sino alla mattina del ..., era rimasto per lo più legato e bendato, anche se varie volte era stato liberato per poi venire nuovamente immobilizzato; inizialmente aveva pure ricevuto acqua e cibo, successivamente negatigli, così come da principio non gli era stato consentito di recarsi in bagno, fornendogli un secchio per le necessità.



Ha negato di avere mai fatto richiesta di pratiche sadomasochiste mentre i video rinvenuti sul cellulare del D. realizzati dai tre non erano genuini poiché frutto di richieste (quale la consegna di droga da parte sua) e di simulazioni pretese (quale la sua libera volontà di permanere sul posto); in occasione di essi era stato pure appositamente slegato e travestito.

Con la Postepay Evolution, abbinata al reddito di cittadinanza, il cui codice era stato infine costretto a rivelargli, avevano fatto acquisti in più occasioni, in particolare cibo e bevande, consumate solo da loro: anzi, alla fine del pasto, era stato slegato e costretto a lavare i piatti e pulire la cucina, per poi essere nuovamente immobilizzato.

Si erano persino recati presso la sua abitazione per prelevare direttamente il denaro; quindi, intimoriti dai rumori della presenza di un cane che li aveva fatti desistere; altresì il P. dapprima fingendosi un'infermiera, era pure riuscito a convincere sua madre a consegnargli la somma di euro 1.500/euro 2.000,00, sostenendo trattarsi di un debito da lui maturato e dandole appuntamento per il giorno successivo presso l'ufficio postale dove la donna si sarebbe recata per il prelievo.

Le vessazioni si erano protratte per tutto il ... sino al ..., quando, approfittando dello stato di torpore degli imputati, indotto da un protratto consumo di cocaina/crack che nel frattempo era proseguito da parte loro, avvertiti dei rumori al piano sovrastante, liberatosi dalla sedia, il C. era riuscito ad attrarre l'attenzione della vicina uscendo sul balcone dell'abitazione, sollecitandola a far intervenire le forze dell'ordine.

Sopraggiunti i Carabinieri cui aveva bisbigliato da dietro la porta la richiesta di aiuto, aveva svegliato il D., essendo impossibilitato ad aprire la porta, di cui non aveva le chiavi, quindi riferendo la sua esperienza e provocando, appunto, l'arresto dei tre soggetti presenti. Recatosi al Pronto Soccorso, gli erano state riscontrate lesioni varie e diffuse causate dalle percosse, soprattutto alla schiena, tanto che non aveva potuto muoversi per un mese (*cfr.* referto Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata, attestante altresì alcune fratture costali recenti, oltre a pregresse, e prognosi di giorni 20 s.c.).

Gli operanti, intervenuti dopo le ore ... del ..., quando sono riusciti ad accedere hanno dichiarato di avere notato il C. a torso nudo e vistosamente ferito e zoppicante. La perquisizione domiciliare eseguita all'interno del comodino della camera da letto dove si trovavano il P. e il P. consentiva di individuare e sequestrare il suo telefono, marca Oukitel, risultato bloccato e con PIN modificato, nonché privato delle due schede sim che ospitava, mai più ritrovate, una carta Postepay e una carta del reddito di cittadinanza lui intestate; inoltre entro il domicilio vennero sequestrati un rotolo di scotch nero da elettricista, un cucchiaino da gelato con tracce verosimilmente di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e, nel bagno, un secchio azzurro che odorava di urina.

L'analisi dei telefoni cellulari in uso a D. A. e a P. L. ha consentito di recuperare scambi di messaggi tra i due co-renti con quanto riferito dal C. sulla cui Postepay venivano rilevate tre transazioni del ... (ad ore ... per euro 10 presso un esercizio commerciale non identificato; ad ore ... e ... per un totale di euro 27 presso un ...). Sul cellulare del P. vi era altresì traccia della prenotazione della festa da parte del C. al prezzo di euro 70,00, così come i tabulati telefonici risultavano congruenti con tale narrativa.

La madre V. A. S. ha confermato di avere ricevuto una prima chiamata, dal telefono del figlio, da parte di una persona con voce maschile che le chiedeva la somma di euro 1.500, che lo stesso avrebbe dovuto corrispondergli per un debito; le numerose richieste di parlare con suo figlio erano state respinte dall'interlocutore, il quale le aveva riferito che non lo avrebbe lasciato andare se prima non avesse ricevuto il denaro, ragion per cui aveva risposto che sarebbe andata a ritirare la somma richiesta e che gliel'avrebbe corrisposta il giorno dopo.

Rivoltasi ai Carabinieri e da questi messa in guardia sull'eventualità che si trattasse di una truffa ai suoi danni, nella giornata successiva era stata nuovamente contattata dallo stesso interlocutore per pianificare l'incontro per la dazione della somma, ridotta ad un acconto di euro 300,00 perché aveva una spesa urgente. Accordatasi per la consegna il ..., quando un emissario avrebbe ritirato il denaro presso la sua abitazione di ... aveva subito informato i Carabinieri, che si sarebbero recati sul posto in suo ausilio: fatto non verificatosi a seguito del diverso svolgimento degli eventi.

3. La qualificazione giuridica del fatto.

Ritiene la Corte che la condotta, così come ricostruita, sia pienamente suscettibile nelle fattispecie contestate dall'Ufficio di Procura, in particolare per ciò che concerne l'ipotesi di cui agli articoli 110 - 630 del codice penale.

Il fatto di cui — tra i vari — gli imputati sono chiamati a rispondere in concorso, attiene al sequestro per un tempo non irrilevante, pari a due intere giornate (dalla tarda mattina del ... alla liberazione, avvenuta dopo le ... del ...) di C. L., da parte di tre soggetti, all'esito di un incontro concordato al fine di usufruire di una prestazione sessuale e di una dose di cocaina che avrebbero dovuto essere fornite da P. L., soggetto dedito stabilmente alla prostituzione e avente disponibilità di sostanza, con cui il C. aveva pattuito il prezzo di euro 70,00.



Il trattenimento contro la volontà della vittima, minacciato, picchiato e presto immobilizzato ad una sedia, bendato, colpito e ferito dai presenti ed altresì da sconosciuti fatti appositamente intervenire, era stato determinato da richieste di denaro ulteriori e crescenti (sino ad euro 2,500,00), che non trovavano giustificazione, né allora né ora, essendo rimasta estranea al processo qualsiasi ragione di credito ulteriore rispetto a quella pattuita, in capo al P. e ai suoi coautori, men che meno degli importi violentemente pretesi persino dall'inerte madre della vittima, forse giustificabili in un contesto di smodata dedizione alla cocaina da parte degli imputati.

L'estorsione, operata in forma violenta, dura, dileggiante e sarcastica, pur inserita nel contesto occasionale e ambientale volontariamente scelto dal C., è stata realizzata sottraendo lungamente la libertà di movimento al medesimo, lasciato prevalentemente legato ad una sedia, privato del proprio telefono cellulare (recuperato dagli operanti con il PIN modificato e, dunque, divenuto inaccessibile), chiuso a chiave dentro l'appartamento (tanto da essere costretto a far intervenire il D. per poter fare entrare i Carabinieri) ed impossibilitato a trovare vie di fuga (ad esempio calandosi dal terrazzo del primo piano), anche per le condizioni fisiche precarie che non glielo consentivano.

Si è affermato che «Il reato di sequestro di persona non richiede necessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento del soggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà di azione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso, sottraendolo al suo abituale contesto abitativo» (Sez. 6, n. 39807 del 30 maggio 2019, Rv. 277367-01); ovvero che esso «non presuppone necessariamente l'interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l'esposizione ad un pericolo per l'incolumità personale» (Sez. 3, n. 36823 del 15 giugno 2011, Rv. 251084-01).

Non vi può essere dunque dubbio che, a maggior ragione, la fattispecie sia integrata laddove la persona sia stata mercificata, sia dal punto di vista patrimoniale sia morale, in ragione della stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, ossia il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè il prezzo della liberazione.

Benché la giurisprudenza reputi sufficiente, rispetto al delitto, la limitazione coatta di ogni possibile estrinsecazione delle facoltà della persona, essendo sufficiente anche solo quella delle relazioni interpersonali, il caso di specie integra la forma classica, pura e più intensa di violazione del diritto a preservare la propria libertà personale, la cui inviolabilità è stabilita dall'art. 13 Cost.: tanto più che la cessazione della condotta è venuta a coincidere con la liberazione fisica da parte delle forze dell'ordine da interventi coattivi «sul corpo» del C. che gli avevano impedito o limitato grandemente tutte quelle espressioni costituenti il contenuto della libertà personale, per prima quella di locomozione, per un periodo di tempo assolutamente significativo.

La condotta degli imputati è dunque sussumibile, secondo il diritto vivente, per la parte di diretto interesse, nel paradigma dell'art. 630 del codice penale in concorso con il P., già separatamente giudicato.

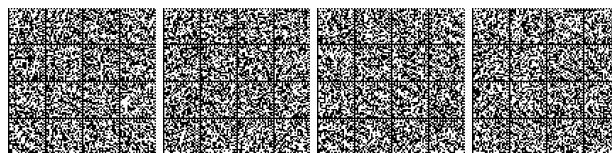
Ad entrambi gli imputati è stata, altresì, contestata, sulla base delle risultanze del Casellario giudiziale la recidiva, c.d. reiterata di cui all'art. 99, comma 4, del codice penale, di tipo specifico *ex art. 99, comma 2, n. 1, codice penale* per il P., e di tipo specifico *ex art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale* per il D.

L'elemento centrale, nella valutazione sull'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, è stato individuato nella maggiore attitudine a delinquere del reo, in quanto aspetto comune sia alla colpevolezza che alla capacità di realizzazione di nuovi reati. La colpevolezza, in questa prospettiva, rileva ai fini della recidiva nella sua accezione di consolidamento della determinazione delittuosa pur a fronte del monito delle precedenti condanne, che sviluppa una maggiore attitudine a delinquere, che sotto questo profilo costituisce una componente della colpevolezza. Questa componente, per altro verso, si traduce a sua volta in una incrementata capacità delinquenziale, che in questo senso costituisce la forma espressiva della pericolosità.

Sotto questo profilo, il P. risulta gravato da una serie ininterrotta di condanne per fatti specifici a far data dall'anno 2012 e sino all'anno 2023 (tra i vari per fatti di rapina e lesioni personali in concorso, oltre che per furto e ricettazione), inframezzate da plurime condanne per evasione (ben quattro) rispetto alle misure di cautela domiciliare disposte per i più gravi fatti in danno del patrimonio, oltre a numerose pendenze giudiziarie per fatti recenti.

La sua biografia offre dunque il quadro di una carriera criminale di durata ultradecennale connotata da reati gravi, contro la persona e il patrimonio, sintomatici di una crescente pericolosità sociale, non contenuta neppure dalle misure di cautela personale nel frattempo disposte e, a seguire, dai periodi di detenzione ripetutamente patiti: indubbio sintomo di maggiore colpevolezza e attitudine a delinquere (per tale nozione, *cf.* SS.UU. n. 35738 del 27 maggio 2010, Rv. 247839).

L'odierna contestazione di gravissimi reati che presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (sequestro finalizzato ad un profitto illecito, anche operato con condotte predatorie violente e con una dura aggressione fisica) collega le condotte stesse ai fatti/reato oggetto delle condanne precedenti, dimostrando l'incidenza dell'ultima ricaduta nel crimine nel contrassegnare l'ulteriore incremento dell'attitudine a delinquere, che giustifica, appunto, la risposta sanzionatoria insita nella corretta applicazione della recidiva reiterata.



Le recenti Sezioni unite hanno sostenuto che «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice» (Sez. U., n. 32318 del 30 marzo 2023, Rv. 284878 - 01); pur volendo ritenere il contrario, emerge dal certificato agli atti che P. L. risulta essere già stato dichiarato tale con sentenze della Corte d'Appello di Roma dd. 21 febbraio 2023 (irr. il 18 maggio 2023); del Tribunale di Roma dd. 25 giugno 2017 (irr. il 17 luglio 2017); Tribunale di Roma 21 giugno 2017 (irr. il 17 ottobre 2017).

Né può pensare di escludersi la recidiva non già perché non ve ne siano le condizioni applicative, quanto piuttosto per l'impatto sproporzionato che ne deriverebbe al trattamento sanzionatorio: atteso che la correzione di una manifesta sproporzione non può essere di certo realizzata attraverso l'(immotivata) disapplicazione di una norma, strumentalizzata a fini diversi dai propri e per tendere ad un risultato eterogeneo rispetto agli scopi della norma stessa.

Quanto alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, sollecitate dallo stesso pubblico ministero e dalle Difese, si premette che, secondo lettura condivisa, esse possono svolgere un ruolo di bilanciamento e di riequilibrio poiché «hanno anche la funzione di adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nella globalità degli elementi oggettivi e soggettivi, atteso che la specificità della vicenda può richiedere un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., e della finalità rieducativa, di cui all'art. 27, comma terzo, Cost., di cui la congruità costituisce elemento essenziale» (Cass. sez. II n. 5247 del 15 ottobre 2020) così ponendo a fondamento dell'applicazione dell'attenuante in parola elementi circostanziali ulteriori rispetto a quelli descritti in norme che rivelano esclusivamente sotto il profilo obiettivo, quale quella di cui all'art. 311 del codice penale.

Ritiene la Corte che le concrete condizioni di vita dell'imputato P. (soggetto tossicodipendente in difficoltà economiche, che ha intrapreso un percorso di transizione di genere, comprensivo di trattamenti di tipo farmacologico, organico e fisiologico, al fine di realizzare l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica), il contesto nel quale i fatti sono maturati a fronte della degenerazione di un rapporto sinallagmatico trasmodato con modalità violente, la corretta e leale condotta processuale assunta per l'intera durata del dibattimento cui il medesimo ha scelto di presenziare offrendo il proprio utile contributo ricostruttivo del fatto inducono una valutazione di meritevolezza delle circostanze stesse che, quand'anche ritenute di peso specifico superiore rispetto ai profili espressi dalla ritenuta recidiva reiterata, deve arrestarsi al giudizio di equivalenza, unico consentito dall'art. 69, comma 4 del codice penale.

Né possono sorgere dubbi sulla compatibilità tra l'applicazione della recidiva reiterata e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, affermata sulla base della ritenuta autonomia e indipendenza dei giudizi riguardanti i due istituti che non si sovrappongono, pur potendo interferire: per cui ben può il giudice negare le generiche in considerazione dei precedenti, ma escludere la recidiva o, al contrario, come si ritiene nel caso di specie, concedere le generiche, riconoscendo la presenza di un elemento positivo che le giustifichi, a prescindere dai precedenti, ma, nel contempo, applicare la recidiva (da ultimo, sulla base di un indirizzo consolidato, Sez. 4, n. 14647 del 7 aprile 2021, Rv. 281018).

Invero l'aggravante di cui all'art. 99, comma 4 del codice penale, connota il fatto per il quale si procede, in quanto riflette una maggiore inclinazione a delinquere del soggetto che, all'evidenza, non ha saputo proficuamente sfruttare l'opportunità, offerta dai precedenti moniti giudiziari, di correggere il proprio comportamento.

Al contempo, le attenuanti generiche riguardano svariati e non previamente tipizzati profili comportamentali, di condizione sociale e personale, di disagio emotivo, difficoltà economiche, ecc. certamente non identificabili con la sola incensuratezza del soggetto, sicché la ricorrenza della recidiva reiterata non esclude automaticamente la meritevolezza delle attenuanti generiche, non essendo la prima ostativa rispetto al riconoscimento delle seconde, in quanto riguardanti profili di pericolosità tra loro non coincidenti.

4. La rilevanza della questione.

Ritiene la Corte d'Assise che la prospettata questione di legittimità costituzionale sia rilevante poiché, in caso di condanna, la pena detentiva minima applicabile a P. L. dovrebbe necessariamente essere pari ad anni trenta di reclusione, tenuto conto da un lato dell'aumento di due terzi per la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4 del codice penale, quand'anche sulla pena minima della fattispecie pari ad anni 25 di reclusione, dall'altro del disposto dell'art. 81, comma 4 del codice penale per i fatti avvinti in continuazione, comunque emergenti dalla descrizione del fatto sopra riportata (rapina, lesioni personali, indebito utilizzo di uno strumento di pagamento), senza alcuna successiva diminuzione.

Risulta, pertanto, erroneo il calcolo offerto dal pubblico ministero nelle sue richieste conclusive di pena per il P. in quanto in contrasto con disposto dell'art. 81, comma 4 del codice penale.

La misura della pena è, infatti, frutto di un calcolo che, sebbene ancorato al minimo edittale, è pari ad anni venticinque di reclusione, aumentata di anni sedici mesi otto a fronte dell'applicata recidiva (art. 99, comma 4 del codice



penale), cui dovrebbe sommarsi l'ulteriore incremento minimo del terzo della pena così fissata (art. 81, comma 4 del codice penale). Il criterio moderatore posto dall'art. 78 del codice penale impone la riduzione alla pena finale di anni trenta di reclusione.

Supposto il bilanciamento della contestata aggravante speciale della recidiva con la concessione delle circostanze attenuanti generiche qui ritenute applicabili, pur partendo dal minimo della pena, il divieto di prevalenza delle stesse posto dall'art. 69, comma 4 del codice penale, comunque imporrebbe il medesimo trattamento sanzionatorio finale di anni trenta di reclusione, frutto dell'aumento in continuazione in misura non inferiore ad un terzo dei reati satellite rispetto al delitto di sequestro di persona (anni otto mesi quattro di reclusione rispetto ad anni venticinque, per una pena finale pari ad anni trentatré mesi quattro di reclusione), contenuta in anni trenta per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 78 del codice penale.

Qualsiasi sia l'opzione preferita, a P. L. dovrebbe comunque, in ipotesi di responsabilità, applicarsi la pena di anni trenta di reclusione; situazione diversa è, invece, quella di D. A. la cui contestazione in punto recidiva specifica comunque non osta alle valutazioni che si vanno ora a proporre.

Relativamente alla rilevanza dell'utilizzo di strumenti volti a mitigare la severità del trattamento sanzionatorio, peraltro, codesta Corte già ha avuto modo di specificare che la funzione «naturale» delle circostanze attenuanti generiche «è quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa» (così Corte costituzionale, 10 marzo 2022, n. 63; conf. sentenza n. 46 del 2024; n. 120 del 2023).

Non può quindi neppure prendersi in considerazione, rispetto al dubbio di costituzionalità, la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche *ex* art. 62-*bis* del codice penale: non solo perché il giudizio di meritevolezza delle attenuanti verrebbe condizionato da parametri diversi rispetto a quelli posti dall'art. 133 del codice penale e, in qualche modo, necessitato dall'esigenza di adeguamento del trattamento sanzionatorio al reale disvalore offensivo del fatto, così piegando dette circostanze ad una funzione impropria; ma soprattutto perché l'effetto pratico risulterebbe irrilevante a fronte del limite operativo posto dall'art. 69, comma 4 del codice penale, in ogni caso dovendo applicarsi la pena massima, già ridotta, di anni trenta di reclusione per effetto degli aumenti di pena previsti per i delitti in regime di continuazione.

Altrettanto per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 del codice penale, quanto alla speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, semmai ritenuta: tenuto conto della recente affermazione, resa in termini di rapina, ma ben estensibile al caso di specie, dell'insufficienza a tal fine del modestissimo valore economico preteso quale prezzo (se tale si volesse considerare la richiesta di somma compresa tra 1.500 e 2.500,00 euro), essendo necessario valutare anche il danno alla persona contro cui è stata esercitata la violenza o la minaccia, trattandosi di reati che ledono tanto l'integrità patrimoniale quanto la libertà fisica e morale della persona che ne è vittima, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità può farsi luogo al riconoscimento di detta circostanza attenuante (Sez. U. n. 42124 del 27 giugno 2024, Rv. 287095 - 02).

Le gravi lesioni fisiche refertate alla vittima a seguito del fatto, guarite in circa trenta giorni, valgono di per sé ad escludere un apprezzamento di speciale tenuità del danno complessivo subito, anche a prescindere dal profilo patrimoniale.

In ogni caso, pur volendo ritenere il contrario, il trattamento sanzionatorio non muterebbe.

Se per l'imputato D., cui è contestata la sola recidiva specifica non vi sono preclusioni normative ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ritiene la Corte che la misura della pena detentiva applicabile al P., in ogni caso pari ad anni trenta di reclusione, sia incompatibile con i parametri costituzionali che saranno di seguito evocati, alla luce della più recente giurisprudenza di codesta Corte in tema di sindacato giurisdizionale sulla manifesta sproporzione delle pene, valida anche in relazione alla vicenda che ci occupa, in cui si lamenta l'irrazionalità della deroga al regime ordinario di bilanciamento delle circostanze, come disciplinato dall'art. 69 del codice penale, rispetto ad una fattispecie assolutamente peculiare, connotata dalla massima pena detentiva temporanea prevista dal sistema, superiore persino a quella fissata per l'omicidio, sia nei minimi (anni venticinque anziché ventuno), sia nei massimi (anni trenta anziché ventiquattro), così da originare una risposta sanzionatoria manifestamente irragionevole rispetto alla condotta concretamente posta in essere, benché non integrante un fatto di lieve entità.

Si anticipa sin da ora il richiamo al principio secondo cui «Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di



reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità» (Corte Costituzionale, 10 marzo 2022, n. 63, cit. conf. Corte costituzionale, 1° febbraio 2022, n. 28).

In questo contesto, preme evidenziare quanto lo stesso giudice delle leggi ha rilevato in più occasioni, affermando che «la giurisprudenza costituzionale più recente ha gradatamente affrancato il sindacato di conformità al principio di proporzione della pena edittale dalle strettoie segnate dalla necessità di individuare un preciso *tertium comparationis* da cui mutuare la cornice sanzionatoria destinata a sostituirsi a quella dichiarata incostituzionale; e ha spesso privilegiato (almeno a partire dalla sentenza n. 343 del 1993) un modello di sindacato sulla proporzionalità “intrinseca” della pena, che — ferma restando l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nella determinazione delle cornici edittali [...] — valuta direttamente se la pena comminata debba considerarsi manifestamente eccessiva rispetto al fatto sanzionato, ricercando poi nel sistema punti di riferimento già esistenti per ricostruire in via interinale un nuovo quadro sanzionatorio in luogo di quello colpito dalla declaratoria di incostituzionalità, nelle more di un sempre possibile intervento legislativo volto a rideterminare la misura della pena, nel rispetto dei principi costituzionali» (*ex multis* Corte costituzionale, 14 dicembre 2019, n. 284, Corte costituzionale, 10 maggio 2019, n. 112; Corte costituzionale, 5 dicembre 2018, n. 222; Corte costituzionale, 23 marzo 2012, n. 68).

La rilevanza rispetto al caso di specie trova ulteriore conforto nel dato che l'applicazione della recidiva, oltre a produrre effetti diretti di incremento sanzionatorio, si riflette indirettamente sul complessivo, sfavorevole statuto penale e sul trattamento penitenziario: si fa qui riferimento, per quanto di interesse, all'aumento di pena non inferiore al terzo per i reati attratti in continuazione (tra cui il delitto di rapina aggravata) ai sensi dell'art. 81, comma 4 del codice penale, a mente dell'orientamento pacifico secondo cui l'incremento in tale misura opera anche quando il giudice consideri la recidiva reiterata equivalente alle riconosciute attenuanti, perché anche in questo caso la recidiva è applicata, anche se non determina un aumento di pena (si segnala che i massimi edittali del delitto di cui all'art. 628, 3° comma del codice penale, rendono non operanti i limiti di cui al comma 3 dell'art. 81).

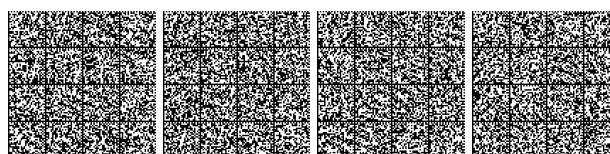
Il limite minimo di aumento della pena in continuazione non varrebbe, invece, quando la recidiva reiterata fosse ritenuta subvalente rispetto alla circostanza attenuante (v. Sez. U., n. 20808 del 25 ottobre 2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione, § 11.2; Sez. U., n. 35738 del 27 maggio 2010, ..., Rv. 247839, da ultimo, Sez. 4, n. 36906 del 27 giugno 2024, Rv. 287008; Sez. 2, n. 27098 del 3 maggio 2023, Rv. 284797) proprio perché in tal caso la funzione delle circostanze attenuanti ha modo di esplicarsi nella sua pienezza: interpretazione consolidata che mostra chiaramente l'effetto distorsivo rispetto ai principi fondamentali del giusto trattamento sanzionatorio indotto dalla norma dell'art. 69, comma 4 del codice penale nel caso di specie atteso che, se ora la pena minima irrogabile è pari ad anni trenta di reclusione, il ripristino dell'ordinaria regola di bilanciamento tra circostanze eterogenee di cui ai primi tre commi dell'art. 69 del codice penale consentirebbe alla Corte di infliggere una pena di poco superiore a sedici anni e otto mesi di reclusione (anni venticinque, ridotti di un terzo per la prevalenza delle circostanze attenuanti, con un ridotto aumento nei termini posti dall'art. 81, comma 2 del codice penale).

Evidente quindi l'enorme divario sanzionatorio che vi è laddove sia applicata la regola vigente di cui all'art. 69, comma 4 del codice penale ovvero supposta la sua insussistenza, limitatamente alla fattispecie del sequestro di persona a scopo estorsivo che qui viene in rilievo, congiuntamente ai reati ad essa connessi.

È bene noto che il contesto normativo di riferimento è stato, più volte, interessato da pronunce di legittimità; in particolare, *a)* per il delitto di sequestro di persona — a seguito della sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale — è possibile procedere all'applicazione dell'attenuante discrezionale o indeterminata di cui all'art. 311 del codice penale e che *b)* la medesima consulta con la sentenza n. 143 del 2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità così introdotta sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all'art. 99, quarto comma del codice penale.

Tuttavia il quadro normativo attuale non appare appagante rispetto al caso di specie, laddove la Corte non ritiene che le modalità del fatto — ossia la sua durata e le condotte di violenza che lo hanno accompagnato — siano tali da farlo inquadrare tra quelli di lieve entità del fatto, così da renderlo meritevole dell'attenuante di cui all'art. 311 del codice penale, con la connessa disciplina della recidiva.

Per orientamento del tutto consolidato «l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 del codice penale ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato;



ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva» (Sez. 5, sentenza n. 18981 del 22 febbraio 2017, Rv. 269933 - 01; da ultimo, in termini, Sez. 2, n. 9912 del 26 gennaio 2024, Rv. 286076-01; Sez. 2, n. 9820 del 26 gennaio 2024, Rv. 286092-01).

La durata temporalmente apprezzabile del sequestro (pari a quarantotto ore), l'entità dell'importo richiesto coinvolgendo pure l'anziana genitrice, soprattutto le modalità attuative, a fronte delle serie lesioni fisiche inflitte dai tre correi e da sconosciuti appositamente fatti intervenire per picchiarlo, minacciarlo e dileggiarlo, tanto da determinare un ricovero per quattro giornate, le contemporanee aggressioni volte ad impadronirsi delle sue carte di pagamento e dell'utenza cellulare, integranti in sé le ipotesi di rapina aggravata, escludono una valutazione in termini di oggettiva, lieve entità, peraltro reputata insussistente anche nel processo celebrato a carico del concorrente P., tanto più andando essa riferita al contributo non del singolo concorrente ma all'attività complessiva dei compartecipi.

Gli strumenti normativi ad oggi presenti nell'ordinamento non consentono dunque di applicare un trattamento sanzionatorio tale da superare i dubbi di costituzionalità che si andranno ad esplicitare rispetto alla varietà delle situazioni soggettive che sono riconducibili all'ipotesi base, non modulabili in termini di lievità oggettiva, ancora una volta non essendo consentito forzare gli istituti al solo fine di ottenere il risultato di una pena sentita come giusta.

5. La non manifesta infondatezza della questione.

5.1. Tanto premesso in punto di rilevanza della questione, ritiene la Corte che la disposizione censurata violi gli articoli 3, 25, comma 2 e 27, commi 1 e 3 della Costituzione per i motivi di seguito esposti.

Quanto alle importanti evoluzioni storiche subite dalla formulazione normativa del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e alla *ratio* dell'inasprimento sanzionatorio, è noto che la fattispecie, già presente nel Codice Zanardelli del 1889 sotto la rubrica «ricatto», prevedeva una cornice sanzionatoria compresa tra gli otto e i quindici anni di reclusione, con aumento da dodici a diciotto nel caso in cui il *reo* avesse effettivamente ottenuto l'ambito profitto.

Negli anni '70, alla luce del notevolissimo aumento del fenomeno, il legislatore, facendo ampio ricorso alla decretazione d'urgenza, intervenne lungo una duplice direttrice (*cf.* legge n. 497 del 14 ottobre 1974): da una parte, volendo sfruttare l'effetto deterrente a questo connesso, si puntò ad elevare i limiti edittali portandoli, già per il reato base, nel minimo a dieci e nel massimo a venti anni; dall'altra, con l'intenzione di incentivare la liberazione degli ostaggi, vennero introdotte attenuanti per chi si fosse adoperato in tal senso senza aver previamente ottenuto il pagamento del riscatto. Infine, a seguito dei noti fatti che hanno visto il rapimento e poi l'assassinio dell'On. Aldo Moro, la pena è stata fissata nella misura attuale, ovvero dai venticinque ai trenta anni di reclusione.

All'interno della fattispecie, per ripetere le parole della stessa Corte costituzionale, residuano «episodi marcatamente dissimili, sul piano criminologico e del tasso di disvalore, rispetto a quelli avuti di mira dal legislatore dell'emergenza. Si tratta di fattispecie che — a fronte della marcata flessione dei sequestri di persona a scopo estorsivo perpetrati «professionalmente» dalla criminalità organizzata, registratasi a partire dalla seconda metà degli anni '80 dello scorso secolo — hanno finito, di fatto, per assumere un peso di tutto rilievo, se non pure preponderante, nella più recente casistica dei sequestri estorsivi» (v. sentenza n. 68 del 2012).

E, non a caso, la Consulta ha preso a prestito della propria argomentazione del 2012 proprio il fatto che «rientrano in tale ambito, tra le altre, le fattispecie del genere che viene in discussione nel giudizio *a quo*: ossia i sequestri di persona attuati al fine di ottenere una prestazione patrimoniale, pretesa sulla base di un pregresso rapporto di natura illecita con la vittima».

Pare altresì opportuna una premessa di carattere generale relativa ai principi affermati dalla Consulta in numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 69, comma 4, codice penale.

Si segnalano in proposito la sentenza n. 251 del 2012, relativa alla circostanza attenuante all'epoca prevista dall'art. 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 in tema di lieve entità nel reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; la sentenza n. 105 del 2014, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma 2 codice penale, con riguardo alla particolare tenuità del fatto di ricettazione; la sentenza n. 106 del 2014, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 609-bis, comma 3 codice penale, in rapporto ai fatti di minore gravità del reato di violenza sessuale; la sentenza n. 74 del 2016, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, riconosciuta in favore di chi collabori per evitare che l'attività delittuosa connessa alle droghe venga portata ad ulteriori conseguenze; la sentenza n. 205 del 2017, relativa alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge n. 267 del 1942, in tema di speciale tenuità del danno patrimoniale arrecato da fatti di bancarotta e ricorso abusivo al credito; la sentenza n. 73 del 2020, relativa alla fattispecie prevista dall'art. 89 codice penale, concernente la responsabilità attenuata di colui che, al momento del fatto, era affetto da un vizio parziale di mente; la sentenza n. 55 del 2021, relativa all'ipotesi



prevista dall'art. 116, comma 2 c.p., del c.d. «concorso anomalo»; la sentenza n. 143 del 2021, relativa alla circostanza attenuante introdotta con la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 68 del 2012 nelle ipotesi di tenuità del fatto di sequestro di persona a scopo di estorsione.

Da ultimo, di grande importanza risultano le sentenze n. 94 del 2023 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.»; n. 141 del 2023 quanto al divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 4), codice penale sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, codice penale; n. 188 del 2023 laddove la recidiva reiterata vieta la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, codice penale in materia di autoriciclaggio; n. 201 del 2023, dichiarativa costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sulla recidiva reiterata.

Pur riconoscendo, in linea generale, che le deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze sono costituzionalmente legittime, la Corte ha sottolineato più volte che tali scelte, benché rientranti nella discrezionalità del legislatore, non devono comunque risultare manifestamente irragionevoli, arbitrarie o avere l'effetto di compromettere gli equilibri stabiliti dalla Costituzione in materia di responsabilità penale.

La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione è assestata da tempo sul principio che, quand'anche non si possa generalizzare il profilo di un contrasto assoluto in relazione alle singole circostanze del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, attesa la natura innominata e sostanzialmente indeterminata delle medesime e l'insostenibilità della tesi di una rilevante incidenza di tale divieto sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena, ha comunque riconosciuto che il limite alla regola è dato dall'evenienza in concreto di situazioni «palesemente sproporzionate» (da ultimo, Sez. 3, n. 29723 del 22 maggio 2024, Rv. 286747).

Per tale via può dirsi allora superata l'idea di sottrarre *tout court* al controllo della Consulta le scelte del legislatore che si risolvono in limitazioni al sindacato giudiziale sulla dosimetria della pena ed, in particolare, sull'impossibilità di ritenere, all'esito del bilanciamento, la prevalenza delle circostanze attenuanti su quella speciale della recidiva reiterata.

Parimenti, può dirsi consolidata l'irrelevanza della natura ordinaria o ad effetto speciale delle circostanze attenuanti coinvolte nel giudizio di bilanciamento con la recidiva reiterata.

Si deve a questo punto valutare se la previsione del divieto di bilanciamento in termini di prevalenza sulla recidiva reiterata *ex art. 99, comma 4, codice penale* delle circostanze attenuanti generiche, riferita alla fattispecie criminosa di cui all'art. 630 c.p., risponda ai principi esegetici che la Corte ha fatto propri nelle sue pronunce.

La risposta al quesito non può che essere negativa, per le ragioni di seguito esposte.

La stessa Consulta ha chiarito che le *rationes decidendi* delle sentenze di accoglimento — e quindi delle sottese questioni di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, codice penale — sono riconducibili a «principi comuni, declinati lungo una triplice direttrice».

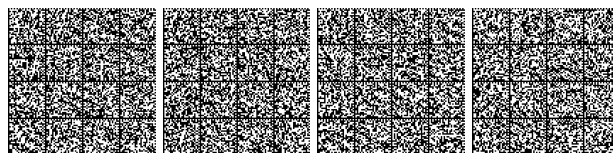
Ritiene questa Corte che la questione odierna partecipi di tutte le ragioni che la Corte costituzionale ha, nel corso del tempo, ritenuto decisive ai fini della valutazione di fondatezza delle questioni.

Nel primo filone si inscrivono tutte quelle fattispecie nelle quali ricorre una non trascurabile divaricazione tra la pena prevista per il reato base e quella applicabile all'esito della ritenuta attenuante: differenza di trattamento che, per potersi affermare compatibile con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3, comma 1, della Costituzione), di offensività della condotta penale (art. 25, comma 2, della Costituzione) e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3, della Costituzione), esige un ordinario bilanciamento e la possibilità per il giudice di valutare prevalenti le attenuanti rispetto alla recidiva reiterata.

Una limitazione in tal senso, portando alla determinazione della stessa risposta sanzionatoria per fatti marcatamente diversi, sarebbe foriera di un'«alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilità penale» (Corte cost. n. 251 del 2012).

Come si è detto, nel caso di specie esiste certamente una divaricazione importante tra la pena prevista per il reato base e quella prevista per il reato circostanziato: per il primo, pur volendo attestarsi sul minimo edittale, si avrebbero venticinque anni di reclusione, mentre per il secondo, considerando l'attenuante nella sua massima ampiezza applicativa, si arriverebbe ad una pena di sedici anni ed otto mesi di reclusione.

Tuttavia, dovendosi applicare nel caso di specie la disciplina della continuazione e, segnatamente, l'art. 81, comma 4 c.p., la divaricazione appare ancor più sproporzionata poiché la pena irrogabile, come si è visto, è comunque pari a trent'anni di reclusione, concesse o meno le circostanze attenuanti (in regime di equivalenza), mentre l'invocato bilanciamento in termini di prevalenza condurrebbe ad una pena di poco superiore ad anni sedici e mesi otto di reclusione.



sione, così assumendo i tratti dell'enorme divaricazione delle cornici edittali» stigmatizzata più volte dalla Consulta laddove la differenza di tredici anni e quattro mesi non può che ritenersi l'effetto di «un'abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato».

Non si intende certo mettere in discussione in assoluto il fondamento della norma che pretende la valorizzazione in genere dei profili della colpevolezza e della pericolosità che sottendono l'istituto della recidiva reiterata quale scelta di politica legislativa, laddove non trasmodi di per sé nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio: quanto piuttosto rappresentare che, in ragione del severissimo quadro punitivo contemplato in una forbice sanzionatoria assai ristretta per il sequestro estorsivo, l'effetto dell'applicazione della recidiva reiterata è perverso rispetto ai principi fondanti il volto della ragionevolezza della pena, finendo per livellare situazioni assai diverse tra loro, imponendo, in assenza di circostanze attenuanti, la pena massima tra quelle previste nell'ordinamento.

Se in linea generalissima può ritenersi «non trasmodante nell'arbitrio» una blindatura in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, non vi è però dubbio, limitatamente al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che la scelta legislativa finisca per decretare, ancor di più se il fatto risulta commesso in continuazione con altri delitti, proprio quello stravolgimento degli equilibri costituzionali più volte censurato dalla Consulta.

Pare piuttosto a questa Corte manifestamente irragionevole un aggravio sanzionatorio tendente al raddoppio della pena per un fatto che, oggettivamente identico, sia commesso da un recidivo reiterato anziché da un soggetto incensurato.

D'altra parte già è stata riconosciuta alle circostanze attenuanti in genere una necessaria funzione riequilibratrice del marcato divario tra la pena del reato base a fronte di quella che altrimenti risulterebbe dall'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p.: con funzione che, «per il rispetto dei principi di eguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione), di offensività della condotta sanzionata penalmente (art. 25, secondo comma, della Costituzione) e di proporzionalità della pena tendente alla rieducazione del condannato (art. 27, terzo comma, della Costituzione), non può essere compromessa dal divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata recato dalla disposizione censurata» (nel caso, relativamente ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, Corte costituzionale, sentenza n. 94/2023).

Nella medesima pronuncia, di conseguenza, nell'ambito della correzione della sproporzione del trattamento sanzionatorio, già è stata superata la distinzione tra attenuanti comuni ed attenuanti ad effetto speciale, dichiarando illegittimo l'art. 69, comma 4, codice penale nella parte in cui, in relazione a tutti i reati puniti con l'ergastolo, non consente alle attenuanti tutte — dunque anche le attenuanti generiche — di prevalere sulla ritenuta recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.

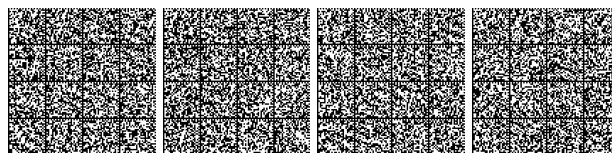
5.2. Passando al secondo filone, un'altra rilevante ragione di accoglimento delle questioni ha riguardato la considerazione che alcune attenuanti partecipino dell'esigenza «di bilanciare la particolare ampiezza della fattispecie del reato non circostanziato che accomuna condotte marcatamente diverse, e che necessitano di essere differenziate nella determinazione del trattamento sanzionatorio».

Si è già ampiamente argomentata, quantomeno in termini di non implausibilità, l'impossibilità di applicazione alla fattispecie *de qua* dell'attenuante speciale della lieve entità, introdotta dalla Consulta.

Fermo tale inquadramento, ritiene questa Corte che anche in riferimento alla previsione del sequestro di persona a scopo estorsivo, non circostanziata dalla lieve entità, ci si trovi dinanzi ad una fattispecie cui è possibile ascrivere una casistica molto vasta ed eterogenea: invero, tra fatti tutti accomunati dalla non lieve entità, è comunque possibile rinvenire differenze non trascurabili di contesto, durata e modalità attuative del sequestro di persona a scopo di estorsione, elementi questi particolarmente impattanti sul disvalore espresso da ciascun fatto di reato.

A titolo esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, sussumibile nella fattispecie del reato di sequestro ex art. 630 codice penale è sia una condotta di privazione della libertà altrui commessa da soggetto/i legato/i al mondo della criminalità organizzata, con modalità esecutive non improvvisate o disordinate, ma al contrario particolarmente dure per la vittima (digiuno o alimentazione insufficiente, luoghi angusti e remoti di detenzione, ecc.), magari protrattosi per periodi di mesi o anni con richieste di riscatti ingenti, sia un fatto come quello oggetto del presente giudizio di merito che, pur grave, è stato operato da soggetti del tutto slegati dal mondo associativo od organizzato i quali, in maniera evidente, hanno agito in forma estemporanea ed istintiva.

Vero che al fine di porre rimedio ad una fattispecie base in cui è sussumibile una vasta gamma di fatti il giudice avrebbe a disposizione proprio l'attenuante della lieve entità e lo strumento ermeneutico dell'interpretazione estensiva con effetto pro reo, ma tale osservazione, pur corretta, non prova più di quanto già affermato: non è, infatti, revocabile in dubbio che l'urgenza di applicare una pena proporzionata non possa spingere l'interprete fino all'estrema conclusione, a questo punto obbligata, di considerare praticamente ogni fatto di sequestro verificatosi nel nostro ordinamento come un fatto di lieve entità che possa beneficiare dell'attenuante speciale pur di evitare l'asprissimo carico sanzionatorio detto, quand'anche determinato nel minimo edittale.



Inoltre, la presenza nel sistema normativo di una (sola) attenuante che possa (anche questa) avere la funzione «di bilanciare la particolare ampiezza della fattispecie del reato non circostanziato», non esclude affatto la possibile presenza di una diversa ed ulteriore circostanza capace di assolvere alla medesima funzione ma per ragioni diverse, non potendo ritenersi che la prima esaurisca la funzione di riequilibrio del trattamento sanzionatorio rispetto al fatto così come realmente accaduto.

A ciò si aggiunga che non v'è dubbio alcuno sulla non sovrapponibilità ed ontologica diversità delle due circostanze attenuanti di cui si sta discutendo, plasticamente evidenziata dalla considerazione che ben potrebbe il giudice del merito applicare al medesimo fatto storico la circostanza della lieve entità, riconoscendo al contempo al reo le circostanze attenuanti generiche, essendo queste ultime un flessibile strumento che consente di valorizza e profili soggettivi che sfuggono al giudizio oggettivo sulla lieve entità del fatto.

Pertanto, assolto l'onere di motivare l'impossibilità di applicazione dell'attenuante *ex art. 311 codice penale* e l'opportunità di applicare invece l'*art. 62-bis codice penale* in termini di prevalenza, tanto dovrebbe bastare.

5.3 La natura soggettiva delle attenuanti generiche impone l'analisi del terzo filone di sentenze di parziale illegittimità costituzionale dell'*art. 69, comma 4, codice penale* e la sottesa ratio *decidendi*, in quanto trattasi di pronunce che hanno riguardato attenuanti strettamente legate al carattere personale — e dunque più marcatamente individuale — della responsabilità penale.

Il riferimento è alle circostanze di cui agli articoli 89 e 116, comma 2, c.p., rispettivamente involgenti il vizio parziale di mente e il concorso anomalo nel reato.

Ancora una volta ritiene questa Corte che, valorizzando il carattere soggettivo delle attenuanti generiche *ex art. 62-bis codice penale*, si possa esportare tale argomentazione nel caso odierno.

Sono infatti ricorrenti nella giurisprudenza, anche di legittimità, le affermazioni secondo cui le circostanze attenuanti generiche svolgono: «un ruolo essenziale per assicurare che la pena possa essere proporzionalmente ridotta [...] in casi caratterizzati da una [...] minore colpevolezza dell'autore, ovvero dalla presenza di ragioni significative che comunque rivelano un suo minor bisogno di pena» (*cf.* Corte costituzionale n. 197/2023).

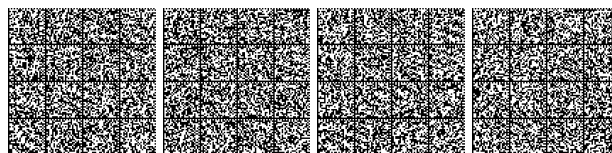
E ancora il principio secondo il quale: «alle attenuanti generiche compete piuttosto l'essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del [...] suo autore — non tipizzabili *ex ante* dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi «nominate» di attenuazione della pena — che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre»; quello secondo cui «l'*art. 62-bis codice penale* consente al giudice di valorizzare tutti gli ulteriori parametri indicati dall'*art. 133 cod. pen. (Cass., n. 20808 del 2019)*, comprese le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell'autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena»; l'affermazione per cui: «ad integrare le attenuanti generiche possono essere, anzitutto, circostanze espressive di una minore offensività o di una minore colpevolezza del fatto»; quest'ultima in ragione della particolare intensità e comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l'autore a commetterlo, ovvero della presenza di anomale circostanze concomitanti alla sua condotta, in grado di limitare significativamente la sua libertà». (*cf.* *ex multis*, Corte costituzionale n. 197/2023).

Se, come afferma la Consulta, «il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione esige [...] in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto», non si rinviene una motivazione valida per escludere che il detti principio sia conferente anche in riferimento alle circostanze attenuanti generiche, laddove non sia consentita l'esplicazione nella massima estensione dell'effetto mitigatore loro proprio, se prevalente rispetto ai parametri sottesi all'applicazione della recidiva reiterata.

A dimostrazione di ciò basti il seguente ragionamento: se due soggetti, entrambi recidivi reiterati, avessero commesso un identico fatto di sequestro estorsivo, sarebbe certamente contrario a principi costituzionali di proporzionalità ed uguaglianza irrogare ad entrambi la medesima, massima sanzione ne! caso in cui per uno ricorressero anche i presupposti per l'applicazione delle attenuanti generiche (ad esempio un esemplare comportamento processuale, una piena collaborazione successiva ai fatti, la dimostrazione di un sincero pentimento, ecc.) e per l'altro invece mancassero: con ciò solo introducendo una violazione al principio che pretende pene diverse per condotte e personalità diverse.

5.4 Si è pertanto argomentato *funditus* sulla riconducibilità del caso odierno a ciascuna delle *rationes decidendi* che la Consulta ha fatto proprie nel corso degli ultimi anni per giungere alla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'*art. 69 comma 4, c.p.*

Si aggiunge a ciò una ulteriore e fondamentale affermazione della stessa Corte costituzionale che, nella più volte citata pronuncia n. 94 del 2023, ha affermato testualmente che «queste ragioni del decidere che reclamano l'ordina-



rio giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti, pur in presenza della recidiva reiterata, ricorrono tutte e, e in maggior grado, nell'ipotesi in cui il divieto di prevalenza delle attenuanti comporta che l'unica pena irrogabile è l'ergastolo».

Un bilanciamento ragionevole si impone, dunque, soprattutto quando dalla blindatura legislativa derivi una sanzione connotata dai gatti della fissità, nel caso pari sempre ad anni trenta di reclusione, non modulabile, per effetto del combinato degli articoli 69, comma 4 e 81 comma 4 del codice penale.

La differenza tra la pena perpetua dell'ergastolo e quella temporanea della reclusione pari ad anni 30 non pare argomento valorizzabile al fine di escludere che le stesse garanzie e i principi costituzionali di proporzionalità, graduabilità, finalità rieducativa della pena debbano valere nell'uno e non nell'altro caso a fronte dell'assoluta asprezza del trattamento sanzionatorio qui in rilievo, contenibile in trent'anni solo per effetto del criterio limitatore di cui all'art. 78 del codice penale.

5.5. Tutto quanto argomentato porta alla conclusione secondo cui la norma censurata, vietando al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata, comporta, in relazione al reato di cui all'art. 630 del codice penale, una gravissima violazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, comma 1, 25, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione, in quanto nega all'interprete la possibilità: irrogare una pena che, suscettibile di modulazione in riferimento a fatti diversi, rifletta il concreto disvalore del reato commesso e sia proporzionata alla pericolosità soggettiva del reo, soprattutto laddove siano accertati reati connessi che determinano l'incremento sanzionatorio di cui all'art. 81, comma 4, codice penale: da un lato violando il sommo principio della proporzione tra qualità e quantità della sanzione, dall'altro frustrando per tale via anche la finalità della pena che la giurisprudenza ha ritenuto a più riprese «non sacrificabile» sull'altare di nessun altro principio, ovvero quella rieducativa del condannato.

Non appare sostenibile, infatti, che la sola valutazione della pericolosità sociale dell'agente, di cui certamente la recidiva è espressione, possa avere in tal senso un rilievo esclusivo ed assorbente, annullando il peso specifico di elementi diversi, tali da essere comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo; così come il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto resterebbe vanificato da quell'abnorme enfattizzazione della recidiva, più volte sanzionata dalla Corte laddove, nel processo di individualizzazione della pena, assuma una rilevanza tale da renderla comparativamente prevalente rispetto al fatto oggettivo.

Il processo rieducativo sarebbe irrimediabilmente compromesso se la scelta legislativa imponesse un sacrificio abnorme e sproporzionato della libertà personale a fronte di fatti non connotati da disvalore e offensività tali da giustificare la misura, atteso che il condannato — con ciò attuando un meccanismo profondamente umano e ben noto alle scienze sociologiche, consistente nel maturare una profonda avversione e disprezzo emotivo per tutto quanto avvertito come ritorsivo ed immeritato — tenderebbe certamente al rifiuto di una pena ritenuta eccessiva e profondamente ingiusta.

La questione di costituzionalità, dunque, che qui si sottopone d'ufficio alla Corte, appare rilevante al fine della definizione del giudizio e non manifestamente infondata avuto riguardo ai parametri indicati di cui agli articoli 3, 25, comma 2 e 27, commi 1 e 3 Costituzione.

P.Q.M.

Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, del codice penale, nella parte in cui, con riferimento al reato di cui all'art. 630 del codice penale, vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis codice penale sulla recidiva reiterata ex art. 99, commi 2 e 4, del codice penale, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 25, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione.

Ordina la sospensione del procedimento in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, letta alle parti all'esito del giudizio, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma e letto all'udienza del 20 gennaio 2025.

Il Presidente: ROJA



N. 35

Ordinanza del 17 gennaio 2025 del Tribunale di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra M.L. d.S., C. P. e J. N. M. e C. R. nella qualità di curatore speciale dei minori S.P. e C.P.

Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Condizioni – Previsione che consente l'adozione alle persone che non hanno discendenti – Interpretazione, all'esito delle sentenze della Corte costituzionale n. 577 (recte: 557) del 1988 e n. 345 del 1992, nel senso che il divieto di adozione di maggiorenni si applica a coloro che hanno figli minori o figli maggiorenni (capaci e) non consenzienti – Deroga al divieto, in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione, rimessa alla valutazione del giudice – Omessa previsione.

– Codice civile, art. 291, primo comma.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, in persona di:
dott. Gianluca Gelso - Presidente;
dott.ssa Silvia Vitelli - Giudice;
dott. Andrea Barzelletti - Giudice Rel.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° ottobre 2024, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1052 del registro degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, vertente tra M.L. d.S. e C.P. elettivamente domiciliati in Civitavecchia (RM), viale Guido Baccelli n. 9, presso lo studio dell'avv. Adriano Sansonetti, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 3 luglio 2024. Ricorrente e J. N. M., elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), viale Guido Baccelli n. 1, presso lo studio dell'avv. Tiziana Piccinini, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente alla memoria di costituzione depositata il 16 luglio 2024. Resistente e C. R. nella qualità di curatore speciale dei minori S. P. e C. P. rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitavecchia (RM), via G. Marconi n. 34.

Intervenuto e pubblico ministero in sede.

Intervenuto e PM in sede.

Intervenuto

1. Giudizio *a quo* e individuazione della disposizione ritenuta incostituzionale

M.L. d.S. con ricorso presentato il 3 luglio 2024 - hanno domandato a questo Tribunale di adottare il maggiorenni J.N.M., nato a () il .

Si rileva che a fronte della domanda di adozione presentata dai ricorrenti M.L. d.S. veniva iscritto il procedimento n.r.g. 1052/2024.

Preliminarmente, si richiama l'orientamento risalente - ma confermato nel tempo - della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ritenuto ammissibile sollevare questione di legittimità costituzionale anche in sede di volontaria giurisdizione (cfr: sentenza n. 129 del 1957).

L'adottando J.N.M. con memoria presentata il 16 luglio 2024 - si è costituito nel detto procedimento e ha aderito alla domanda della sua adozione presentata dai ricorrenti.



Risulta regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti dei genitori dell'adottando che non si sono costituiti nel procedimento (*cf.* nota presentata il 13 agosto 2024 di parte ricorrente).

I ricorrenti sono genitori dei figli S.P., nato a _____ il _____ e C.P., nata a _____ il _____.

Pertanto, questo Tribunale ha ritenuto - per consentire l'adeguata rappresentanza processuale dei minori nell'ambito del detto procedimento - la nomina di un curatore speciale individuato nell C.R. _____ che - con memoria presentata il 31 agosto 2024 - si è costituita nel detto procedimento.

Ne discende che viene di immediata applicazione la disposizione *ex art.* 291, I co., c.c. che dispone «l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare».

Pertanto, il profilo che viene di interesse alla presente questione di legittimità costituzionale è l'inciso del primo periodo della disposizione *ex art.* 291, I co., c.c. «l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti» dalla quale si ricava la norma che l'adozione del maggiorenne non è consentita - salvo quanto si dirà nel paragrafo 3 - alle persone che hanno discendenti.

2. Sulla necessaria applicazione della disposizione

L'indagine eseguita attraverso il Servizio Sociale del Comune di _____ ha dato conto che la ricorrente M.L. d.S. impiegata presso la scuola _____ di _____ ha conosciuto, J.N.M. nell'ambito di un progetto per l'inclusione organizzato presso detto istituto scolastico, ove l'adottando frequentava un corso professionale per elettricista e che «In tale contesto la sig.ra D. S., nell'approfondire sia la conoscenza con il ragazzo ed il suo vissuto di solitudine nel contesto territoriale che strutturando con lo stesso un rapporto empatico basato sul rispetto e la fiducia reciproca, ha espresso il desiderio di fornire ospitalità a J confrontandosi con il suo nucleo familiare. Quest'ultimo dopo aver conosciuto gradualmente il ragazzo ha aderito al desiderio della sig.ra D. S., di fornire ospitalità in casa al giovane concretizzando in seguito il desiderio di adottarlo anche se maggiorenne».

Il Servizio Sociale ha rappresentato di aver incontrato anche adottando e che J., durante il colloquio è apparso un ragazzo rispettoso, tranquillo, timido e riservato, ha risposto alle domande poste dalla scrivente rispetto ai suoi rapporti con la famiglia d'origine che vive in _____ con la quale sembra non avere alcun tipo di relazione, ed ha raccontato la sua storia, di essere giunto in Italia quando aveva solamente quattordici anni di età e di essere stato collocato dapprima presso la Comunità « _____ » di _____ per poi essere inserito presso la _____ di _____ dove è rimasto fino al compimento del diciottesimo anno di età per poi trasferirsi presso l'abitazione dei sig.ri P.D.S. «e che» «J. ha riferito di non avere figure parentali in Italia e la famiglia P. rappresenta per lui un saldo punto di riferimento affettivo al quale si mostra significativamente legato».

In merito al rapporto tra l'adottando J.N.M. e le figlie minori degli adottanti, il Servizio Sociale ha rilevato che «Per quanto riguarda le figure minori della coppia genitoriale P.S. di _____ anni e P.C. di _____ sono apparse molto legate a J. e hanno espresso gioia rispetto alla presenza del ragazzo nella loro vita. Anche per loro inizialmente la relazione affettiva con J. sarebbe nata gradualmente per poi stabilizzarsi nel tempo. Durante il colloquio con le minori non sono emersi elementi di disagio e/o pregiudizievole rispetto alla presenza del giovane in casa percepito come il fratello maggiore».

L'istruttoria ha rilevato che gli adottanti M.L. d.S. e C.P. sono risultati soggetti incensurati e che non risultano gravati nemmeno da annotazioni di P.S.

All'udienza del 1° ottobre 2024 l'adottante M.L. d. _____ ha ricostruito le modalità con le quali ha conosciuto l'adottando J.N.M. rappresentando «ho conosciuto quando lui andava a scuola, era un centro di formazione professionale della Regione _____ . Si trovava qui a _____ . Lui aveva sedici anni, lui aveva già vissuto in una comunità a _____ lui si era trasferito alla _____ . Lavoravo lì a scuola e ero una referente per l'integrazione, la scuola era molto piccola e era facile conoscersi. Il rapporto con J. è nato con il gioco. A lui piace molto il calcio e aveva difficoltà per tesserarsi in quanto la FIGC ha difficoltà a tessere ragazzi minori non cittadini specie se giunti in Italia con i flussi migratori, quindi io e mio marito abbiamo offerto a J. la possibilità di fare la residenza a casa nostra una volta uscito dalla comunità. Questo momento è coinciso con l'inizio del lavoro e lui ha scelto di andare a lavorare in quanto gli impegni di lavoro non erano compatibili con un impegno sportivo professionistico. In quel periodo, io e mio marito abbiamo scoperto la possibilità di fare l'adozione anche del maggiorenne. Preciso che J. ha iniziato a vivere a casa nostra quando lui ha compiuto la maggiore età e è uscito dalla struttura. Lui poteva continuare a stare in struttura».

La volontà di adottare è stata confermata anche dal ricorrente C.P. che ha rappresentato che «J. ha conosciuto prima mia moglie dopo l'ho conosciuto anche io e le bambine circa due anni e mezzo fa. La scelta di adottare J. è stata una conclusione naturale perché lo abbiamo sentito come parte della nostra famiglia fin dal primo momento. La domanda che ci siamo posti non è perché farlo ma perché non farlo. Con le bambine, ricordo che ci fu un momento in cui si studiano ma ora ci sta confidenza. Le bambine ritengono J. _____ un fratello».



Ricostruzione che è stata confermata - a detta udienza - anche dall'adottando J.N.M. , che ha ricordato le difficoltà vissute per giungere dal suo paese di origine in Italia e di aver trovato nel nucleo familiare degli adottanti un polo affettivo.

Peraltro, a detta udienza anche il Servizi Sociale - in persona della dott.ssa S.L. - ha dato conto del riconoscibile rapporto affettivo tra gli adottanti e l'adottando, posto che ha riferito che «ho conosciuto la famiglia dopo la richiesta del Tribunale e ho fatto colloqui con le bambine, confermo quanto indicato in relazione e non è emerso alcun profilo di pregiudizio per le bambine. È emerso che J. non ha relazioni con la sua famiglia di origine tanto che si è svincolato molto presto dal nucleo familiare di origine.

I ricorrenti hanno strutturato la loro vita con questa scelta e hanno comprato una nuova casa più idonea e ampia per le figlie e per J. . Non ho avuto sentore di elementi di pregiudizio. Anche le bambine non hanno manifestato situazioni di disagio derivante dal percorso adottivo tanto che hanno riferito che la loro vita non sarebbe la stessa senza J. . Ho sentito anche gli operatori della struttura e anche loro non hanno mai ravvisato situazioni di pregiudizio derivante dall'inclusione di J. nella famiglia dei ricorrenti».

All'udienza del 1° ottobre 2024, il Giudice relatore ha ascoltato le minori S.P. e C.P. , le quali - secondo il grado discernimento in relazione alla loro età - hanno rappresentato:

C.P. «ricordo di aver conosciuto J. circa tre anni fa, ricordo che eravamo usciti. vive a casa mia, lui ha una stanza sua. Ho sentito J. come parte della famiglia» e che con mamma e papà le cose vanno bene. Faccio la quarta elementare a , mi piace matematica e scienze e vorrei fare da grande la maestra e la scienziata. Faccio pattinaggio. Mamma e papà mi hanno detto di voler adottare J. e so che così lui farà parte della famiglia» e che «ricordo che inizialmente lui veniva e andava da casa e che lui è venuto a vivere a casa nostra dopo che mamma e papà hanno comprato casa nuova»;

S.P. «Confermo che mamma e papà mi hanno informato sulla volontà di adottare J. e so che questo lui entrerà a far parte della mia famiglia» e che «faccio la terza media e faccio pattinaggio artistico. A me piacciono le materie umanistiche e vorrei fare il liceo linguistico. Ricordo di aver conosciuto J. circa tre anni fa, ero con mamma, papà C. e stavamo al . Mamma già lo conosceva da tempo e ci parlava di lui a casa. Quando l'ho incontrato ero felice perché mi sembrava una brava persona. Inizialmente quando vivevamo a , stavamo in affitto, lui veniva a casa e poi andava via. Circa due anni fa quando abbiamo cambiato casa lui ha iniziato a vivere con noi. Oggi vive con noi. Noi abbiamo una casa grande, lui vive al piano di sotto e noi al piano di sopra. I rapporti con J. sono buoni. Mi sono trovata bene fin da subito e lo sento come un fratello. Lui non è aggressivo o violento e mi farebbe piacere che lui faccia parte della mia famiglia».

All'udienza del 1° ottobre 2024 il curatore speciale delle minori ha rappresentato che «ho incontrato il 17 luglio le bambine che rispetto alla presenza di J. nella loro casa e nella loro vita si sono dimostrate felici e serena della sua presenza che ritengono un loro fratello. Loro sono due bambine e possono essere prese dalla situazione, unica perplessità è la tenuta futura di questa situazione inclusiva. Ritengo questa una considerazione che di per sé ritengo non ostativa all'eventuale adozione. Dopo, ho preso contezza della relazione del Servizio Sociale e che J. ha avuto sempre un buon comportamento e che è un ragazzo tranquillo e non ho nulla da opporre nel merito».

Questo Tribunale ritiene che la valutazione *ex art. 312 c.c.* per quanto concerne la convenienza dell'adozione, in una lettura costituzionalmente orientata, alla luce del principio dell'inviolabilità della libertà di autodeterminazione individuale anche in relazione alla sfera familiare (artt. 2 e 29 Cost.), non deve e non può essere compiuta dal giudice, posto che - diversamente - il giudice si sovrapporrebbe alla volontà degli adottandi che, unitamente a quella degli adottanti, concorre alla formazione di un negozio giuridico (sul punto, dott. Cassazione 16 aprile 1992, n. 4694) rispetto al quale lo stesso giudice non può essere chiamato ad una valutazione «intrinseca» essendo invece tenuto, secondo uno schema autorizzatorio, ad una mera valutazione «estrinseca», come tale incentrata sull'esistenza delle volontà e dei presupposti di legge

Nondimeno, risulta utile rappresentare che l'istruttoria ha rilevato l'esistenza di un concreto e rilevante rapporto affettivo tra gli adottanti M.L. d. S. - C.P. , e l'adottando J. N. M. .

Rapporto affettivo che si è strutturato nell'ambito di un rapporto duraturo, sorto in occasione di un progetto per l'inclusione frequentato dall'adottando - quando era ancora minorenni - che lo ha posto in contatto con M. L. d. S. per evolversi in una significativa quotidianità.

Apprezzabile è il profilo dell'investimento affettivo che gli adottanti sono stati capaci di offrire, posto che se inizialmente hanno avuto un ruolo di supporto per J. N. M. che era impegnato in diversi progetti di inclusione, successivamente detto rapporto è divenuto esso stesso fattore di inclusione dell'adottando.



Adottando che si è allontanato dal paese origine per cercare una vita migliore e che ha trovato negli adottandi M.L. d.S. un polo affettivo che lo ha incluso nella loro famiglia fino a diventarne parte.

Rilevante è anche il profilo che gli adottanti D.S.P. o hanno adeguato il loro quotidiano per consentire l'ingresso di J. N. M. nella loro famiglia ma senza che detto inserimento potesse avere un esito negativo sulle loro figlie minori, di talché gli stessi si sono impegnati nel trovare un'abitazione più grande e idonea alle esigenze di crescita delle minori (dr. relazione del Servizio Sociale del Comune).

Le minori S.P. e C.P. hanno rappresentato il loro buon rapporto con J. N. M., che lo vedono come un fratello, e che detto riconoscimento risulta presente anche nell'adottando.

Pertanto, l'istruttoria ha confermato la presenza di un sincero rapporto affettivo tra gli adottanti e l'adottando e l'assenza - come anche rilevato dal curatore speciale delle minori e dal Servizio Sociale - di eventuali profili di pregiudizio per le minori derivanti dal progetto adottivo a fronte del quale i loro genitori intendono adottare il maggiorenne: J. N. M..

Senonché, ritiene il Collegio la presenza di un ostacolo di legge al farsi luogo detta adozione a fronte della richiamata disposizione *ex art. 291, I co., c.c.* nella parte che prevede il divieto di adottare da parte di coloro che hanno discendenti.

Pertanto, il divieto concerne solo coloro che hanno discendenti minori a fronte del fatto che detta disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte che non consente l'adozione del maggiorenne a chi abbia discendenti maggiorenni e consenzienti all'adozione (Corte Cost., sentenza 19 maggio 1988 n. 557).

Ne discende che ove detto divieto non fosse presente e/o fosse calibrato su un divieto relativo - del tipo l'assenza in concreto di un pregiudizio per il discendente minore da valutare caso per caso - potrebbe farsi luogo all'adozione a fronte della riscontrata presenza della volontà degli adottanti e dell'adottando; dell'assenza di opposizione da parte dei genitori dell'adottando che non si sono costituiti nel procedimento; la presenza di un effettivo e valido rapporto affettivo tra adottanti e adottando e tra adottando e le figlie minori degli adottanti e l'assenza di eventuali profili di pregiudizio per le figlie minori degli adottanti derivanti dalla detta adozione; l'avvenuta rappresentanza dei minori con la nomina di un curatore speciale che ha rappresentato l'assenza di pregiudizi per i minori e la mancata opposizione all'adozione da parte dei genitori dell'adottando.

Questo Tribunale non ignora che parte della giurisprudenza del distretto di riferimento - Corte di Appello di Roma (*cfr.* sentenza n. 2637 del 2020) e Tribunale Ordinario di Roma - dispongono il farsi luogo all'adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori degli adottanti attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione *ex art. 291 c.c.* attraverso la valorizzazione della tutela del rapporto affettivo in ragione delle disposizioni *ex* articoli 2 e 3 Cost. e 8 Carta EDU.

Nondimeno, questo Tribunale - per quanto ritenga condivisibile l'approdo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza del distretto - ritiene non condivisibile la metodologia attraverso la quale si è raggiunto detto approdo, posto che detto approdo - ritiene il Collegio - non risulta raggiungibile se non attraverso il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale.

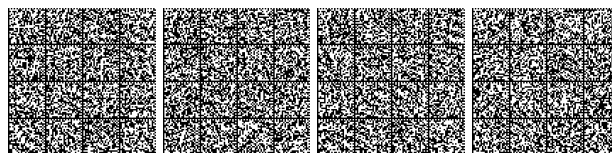
Pertanto, la disciplina dell'adozione di maggiorenne è stata oggetto di recenti interventi della giurisprudenza costituzionale posto che:

art. 299, I co., c.c. dichiarato incostituzionale nella parte che non consente con la sentenza di adozione di aggiungere anziché anteporre il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età (Corte Cost., sentenza 4 luglio 2023 n. 135);

art. 291, I co., c.c. nella parte che non consente al giudice di ridurre - nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando (Corte Cost., sentenza n. 18 gennaio 2024 n. 5).

Detta ultima decisione risulta rilevante anche al fine di apprezzare l'approdo di questo Tribunale di sollevare questione di legittimità costituzionale, a fronte del fatto che la giurisprudenza di legittimità aveva da diversi anni ritenuto legittimo il farsi luogo all'adozione pur a fronte dell'assenza del divario di età previsto dalla disposizione *ex art. 291, I co., c.c.* ove fosse presente l'interesse della tutela del rapporto affettivo tra le parti (Cass., Sez. I civile, 3 aprile 2020 n. 7667), ma che - nondimeno - la Corte costituzionale ha ritenuto dover comunque dichiarare - a fronte della ritenuta fondatezza della questione di legittimità costituzionale - l'illegittimità costituzionale della disposizione che frapponesse limiti d'età all'adozione del maggiorenne con sacrificio della tutela dei rapporti affettivi tra le parti.

Pertanto, ritiene il Collegio che il dover sollevare questione di legittimità costituzionale è modo di procedere coerente con la natura del giudizio di legittimità costituzionale del nostro ordinamento che prevede un giudizio di legittimità costituzionale accentrato e attribuito alla Corte costituzionale.



3. Sulla ritenuta incostituzionalità della disposizione *ex art.* 291, I co., c.c. per il divieto di adottare a chi abbia discendenti minori.

a. premessa

Questo Tribunale rileva preliminarmente che il divieto di adottare a chi abbia discendenti è limitato a chi abbia discendenti minori posto che la disposizione è stata dichiarata incostituzionale nella parte che non consente l'adozione a chi abbia discendenti maggiorenni e consenzienti (Corte Cost., sentenza 19 maggio 1988 n. 557).

Tracciata la linea di partenza, si rileva che la Corte costituzionale si è pronunciata con sentenza 7 luglio 1992 n. 345 sulla questione di legittimità costituzionale» in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 291 del codice civile, nella parte in cui non consente che si possa procedere all'adozione di persone maggiori di età, in presenza di figli legittimi o legittimati dell'adottante, incapaci di esprimere il consenso perché interdetti» a fronte di quanto deciso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 557 del 1988.

La Corte costituzionale ha ritenuto che «La questione ora sollevata dalla Corte di appello di Napoli ha per logico presupposto la ritenuta necessità ed inderogabilità della manifestazione di volontà, da parte del figlio legittimo o legittimato, in ordine alla adozione di altra persona maggiorenne voluta dal proprio genitore. Si tratta di una prospettazione che non tiene adeguatamente conto della specifica disciplina normativa dettata dall'art. 297, secondo comma ultima parte, del codice civile, per il caso in cui sia impossibile ottenere l'assenso all'adozione, per incapacità delle persone chiamate ad esprimerlo. In tal caso il Tribunale può egualmente pronunziare l'adozione, con le modalità previste dall'art. 297 del codice civile, apprezzando gli interessi indicati nella stessa disposizione. Questa specifica disciplina, pur se inserita nel contesto delle disposizioni relative all'assenso del coniuge e dei genitori, assume, nel rispetto del tenore letterale del testo normativo che si riferisce a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso alla adozione, un significato ed un contenuto generale e quindi, a seguito della sentenza di questa Corte n. 557 del 1988, deve essere applicata anche ai discendenti legittimi o legittimati dell'adottante, quando è impossibile ottenere il loro assenso per incapacità», dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Ne discende che all'esito delle richiamate decisioni risulta conservato il divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia discendenti minori.

Pertanto, la Corte costituzionale sul divieto di adozione da parte di chi abbia discendenti sia stata la sentenza 20 luglio 2004 n. 245 che ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione ove limitava il divieto a chi avesse discendenti minori legittimi o legittimati e quindi estendo il divieto anche a chi avesse discendenti naturali per quanto la diversificazione sia venuta meno con l'introduzione dello *status* unitario di figlio in ragione della disposizione *ex art.* 315 c.c. introdotto con legge 10 dicembre 2012 n. 219.

Nondimeno, detta decisione rilevava limitatamente all'esistenza di un profilo discriminatorio tra figli legittimi e legittimati con i figli naturali, tanto che la decisione non approfondiva la costituzionalità del divieto in sé escludendo detta valutazione dalla questione di legittimità costituzionale sollevata.

Sul divieto di adozione del maggiorenne da parte di chi abbia discendenti minori risulta:

Corte costituzionale 23 febbraio 1994 n. 54 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione *ex art.* 291, I co., c.c. a fronte della ritenuta diversità di situazioni derivanti dalla presenza di discendenti minori e discendenti maggiorenni ma incapaci di prestare il consenso;

Corte costituzionale 16 luglio 1996 n. 252 che dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale ritenendo che la pronuncia richiesta invadesse le attribuzioni del Legislatore ma rilevando in via incidentale che all'adozione del maggiorenne doveva riconoscersi una funzione nuova rispetta a quella tradizionale di consentire di avere discendenti a chi non ne avesse avuti;

Corte costituzionale 23 maggio 2003 n. 170 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della detta disposizione posto «che, come più volte affermato da questa Corte, l'adozione di persone maggiori di età, anche dopo l'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha riformato la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, continua ad essere caratterizzata, diversamente dall'adozione dei minorenni, dalla originaria finalità di «procurare un figlio a chi non lo ha avuto da natura mediante il matrimonio (*adoptio in hereditatem*)» il che comporta sensibili ricadute in merito ai relativi effetti (v. sentenze n. 89 del 1993, n. 53 del 1994, n. 252 del 1996, n. 240 del 1998, n. 500 del 2000, n. 120 del 2001); che tale situazione è rimasta inalterata anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale, oltre a modificare la citata legge n. 184 del 1983, ha inciso sulla disciplina codicistica dell'adozione di persone maggiori di età soltanto per alcuni aspetti processuali; che la suddetta struttura dell'istituto presuppone, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale sia sul piano patrimoniale, ha l'adozione di una persona maggiorenne da parte del loro congiunto; che siffatta valutazione è



assicurata dalla prestazione del rispettivo assenso; che tale sistema non è stato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992, la seconda delle quali si è limitata a ritenere applicabile ai figli legittimi o legittimati maggiorenni la norma dettata dall'art. 297, secondo comma, ultima parte, codice civile, per l'ipotesi di impossibilità di ottenere l'assenso all'adozione da parte delle persone chiamate ad esprimerlo, a causa della loro incapacità; che, nel caso ora in esame, si chiede alla Corte un intervento di revisione della suddetta normativa di tipo diverso, perché diretto ad escludere l'assenso dei figli minori anziché a far fronte alla relativa incapacità di esprimere la loro volontà, in linea con quanto deciso da questa Corte nella sentenza da ultimo citata».

Peraltro, dette decisioni della Corte costituzionale furono richiamate dalla giurisprudenza di legittimità nella decisione che esprime il seguente principio di diritto» in tema di adozione di persone maggiori di età, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 codice civile, un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, *ex uno latere*, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante, la presenza dei figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere - dovere del Giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottanda, richiesto dall'art. 312 c.c., comma 1, numero 2), giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottanda trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante».

Approdo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità a fronte del fatto che «Alla stregua del quadro normativo come sopra ricostruito, deve pertanto ritenersi (e convenirsi con la Corte milanese) che, normalmente, la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante è di ostacolo alla adozione ordinaria di un maggiorenne. 3.5. - Occorre tuttavia considerare che l'istituto dell'adozione di persone maggiori di età non persegue soltanto la funzione tradizionale di trasmissione del nome e del patrimonio. L'adozione ordinaria - figura estremamente duttile - viene utilizzata nella prassi anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell'unità già sperimentato e concretamente vissuto: evenienza nient'affatto esclusa nè resa improbabile dal raggiungimento della soglia dei diciotto anni da parte dell'adottanda, sensibilmente più lungo essendo oggi, di regola, il periodo di permanenza dei figli presso i genitori. È quanto avviene nel caso all'esame del Collegio, dove l'elemento specifico e al contempo qualificante è dato dal fatto che l'adottanda, non riconosciuta dall'altro genitore, è figlia naturale del coniuge dell'adottante, sorella da parte di madre delle figlie legittime di questo e affettivamente partecipe della vita del nucleo familiare, nel quale l'adozione la immetterebbe anche formalmente. In altri termini, l'adottanda maggiorenne è non solo figlia del coniuge dell'adottante, ma parte integrante - insieme all'adottante stesso, alla madre ed alle sorelle uterine - di un comune nucleo familiare, ove è stata inserita sin da quando l'adottante e la di lui madre si sono uniti in matrimonio. In un caso siffatto, l'adozione ordinaria viene chiamata ad assolvere quella stessa funzione espressamente prevista dal legislatore nell'ipotesi di adozione di minori in casi particolari (ai sensi della legge n. 184 del 1963, art. 44, comma 1, lettera b); sicchè fra adozione di maggiorenne e adozione di minore in casi particolari si crea una notevole vicinanza sul piano dei valori, l'una e l'altra, mirando a favorire la coesione affettiva e l'unità della famiglia come comunità. Proprio facendo leva sui profili personalistici della figura, presenti nel caso di adozione del figlio maggiorenne del coniuge che sia già partecipe del contesto affettivo ed organizzativo della famiglia di accoglienza, questa Corte (sentenza 14 gennaio 1999, n. 354, cit.) ha ritenuto che il Giudice, previo attento esame delle circostanze del caso concreto (allora consistenti nel fatto che l'adottanda era orfano dell'altro genitore, aveva un fratello germano minorenni, adottabile ai sensi del citato art. 44, comma 1, lettera b, ed era stabilmente inserito, insieme a tale fratello e ad altri due fratelli consanguinei minori, nella famiglia costituita dall'altro genitore e dall'adottante), può accordare una ragionevole riduzione della differenza minima di età di diciotto anni tra adottante e adottando, sempre che tale divario rientri nell'ambito dell'*imitatio naturae*, in tal modo riconoscendo ammissibile l'adozione, pur in presenza di una differenza di età tra adottante ed adottando inferiore a quella stabilita dall'art. 291 c.c. Nella medesima pronuncia, la Corte ha giudicato non ostativa la contestuale presenza di figli legittimi minorenni dell'adottante, osservando che questi ultimi «beneficeranno dei riflessi morali, sociali ed affettivi dell'intervenuto vincolo personale tra la loro madre e gli altri figli dello stesso padre, in quanto i rapporti derivanti dall'adozione sono da porsi ad ogni effetto sullo stesso piano delle relazioni della famiglia biologica ove hanno importanza preminente solo i vincoli personali ed affettivi. 3.6. - Il Collegio intende dare continuità a questa giurisprudenza. Il consenso all'adozione dei figli (legittimi, legittimati o naturali) maggiorenni dell'adottante, di cui all'art. 291 codice civile, rappresenta lo strumento per realizzare un bilanciamento di interessi la tutela dei membri della famiglia legittima o naturale, da un lato; il favor verso l'istituto dell'adozione, dall'altro. La Corte costituzionale, facendo cadere le limitazioni irragionevoli all'ammissibilità dell'adozione, ha affidato (alla stregua di quanto già previsto dal codice per il coniuge dell'adottante) la salvaguardia dei diritti



dei membri della famiglia biologica all'autorizzazione privata di coloro che, essendo interessati, sia sotto l'aspetto patrimoniale che sotto quello morale, alla costituzione del vincolo, risentirebbero degli effetti del rapporto senza essere parti dello stesso. Ma quando l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già sia membro della comunità di affetti della famiglia dell'adottante, non v'è spazio per un consenso dei figli (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante medesimo, inteso come condizione di ammissibilità dell'adozione. Tale consenso infatti, cessando di fungere da strumento di compatibilità tra interessi contrapposti, verrebbe a preservare l'unità e l'esclusività di un gruppo, non nei confronti di un terzo estraneo, ma nei riguardi di un soggetto già inserito nel contesto di quel nucleo familiare, al quale, con l'adozione, lo si vuole anche formalmente ascrivere. In una tale situazione peculiare, l'interesse patrimoniale dei figli dell'adottante deve ritenersi subordinato rispetto alla finalità di assicurare legami più stabili all'interno della famiglia di accoglienza, nello specifico interesse anche di costoro, oltre che dell'adottanda, sebbene l'adozione costituisca un rapporto personale tra adottato ed adottante (ancora, Cassazione n. 354 del 1999, cit.)» (Cass., Sez. I civile, 3 febbraio 2006 n. 2426).

Pertanto, all'esito del percorso giurisprudenziale ora richiamato il divieto di adozione del maggiorenne da parte di chi abbia discendenti è stato eroso dalla formulazione originale con l'approdo che il divieto non risulta applicabile a chi abbia discendenti maggiorenni e consenzienti e/o minori ma figli del coniuge dell'adottante.

b. Ritenuta incostituzionalità e norma parametro

Questo Tribunale ritiene che la disposizione *ex art.* 291 c.c. per quanto concerne il divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia discendenti minorenni sia incostituzionale per violazione delle disposizioni *ex* articoli 2,3 Cost. e 8 Carta EDU in relazione alla disposizione *ex art.* 117, I co., Cost.

La ritenuta illegittimità costituzionale del divieto è data dalla perentorietà del divieto posto che impedisce di graduare il divieto alla situazione concreta che può richiedere il farsi luogo all'adozione per tutelare i rapporti affettivi e familiari dell'adottante e dell'adottando ma anche i rapporti affettivi tra i membri della famiglia dell'adottante - che possono essere minori legati affettivamente all'adottando come nel caso in esame dinanzi a questo Tribunale - e dell'adottando.

La ritenuta incostituzionalità del divieto della disposizione *ex art.* 291 c.c. di adottare il maggiorenne in presenza di figli minori è dato quindi dall'impossibilità di gradare il divieto nel caso di specie, di talché si ritiene la disposizione incostituzionale nella parte in cui, per quanto concerne il divieto di adottare il maggiorenne in presenza di discendenti - minori -, non preveda l'inciso o indicazione «salvo che emerga nel caso concreto l'assenza di profili di pregiudizio per i minori» e quindi nella parte che non consente al giudice di valutare caso per caso se farsi luogo all'adozione se in concreto non emerga alcun profilo di pregiudizio per i minori.

Pertanto, non è l'equiparazione della disciplina dell'adozione del maggiorenne alla disciplina dell'adozione del minore - che manifestamente hanno profili di diversità - ma è l'assenza del profilo di merito con la quale consentire al giudice una valutazione caso per caso se farsi luogo all'adozione del maggiorenne in presenza di discendenti minorenni dell'adottante.

Ne discende che il divieto di adozione in presenza di figli minori si risolve in un automatismo che non consente alcuna valutazione da parte del giudice.

Pertanto, il richiamo al pregiudizio del minore non è concetto indefinito in quanto - allo stato - ampiamente declinato dalla giurisprudenza di legittimità per il profilo rilevante in ragione delle disposizioni *ex* articoli 330 e 333 c.c. e in particolare della disposizione *ex art.* 333, I co., c.c. che utilizza il termine «pregiudizio» per il minore (*cfr.* Cassazione, Sez. I civile, 16 settembre 2024 n. 24708).

Il divieto risulta, allo stato, interpretato in quanto i minori - quali soggetti incapaci - non sono in grado di esprimere un consenso proprio e informato rispetto alla prospettata adozione che i loro genitori intendano ottenere come ha indicato la Corte costituzionale con la richiamata - per quanto risalente - giurisprudenza che ha rilevato che «che la suddetta struttura dell'istituto presuppone, fra l'altro, la necessità che i membri della famiglia legittima dell'adottante (coniuge e figli) siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale sia sul piano patrimoniale, ha l'adozione di una persona maggiorenne da parte del loro congiunto; che siffatta valutazione è assicurata dalla prestazione del rispettivo assenso; che tale sistema non è stato modificato dalle sentenze di questa Corte n. 557 del 1988 e n. 345 del 1992, la seconda delle quali si è limitata a ritenere applicabile ai figli legittimi o legittimati maggiorenni la norma dettata dall'art. 297, secondo comma, ultima parte, codice civile, per l'ipotesi di impossibilità di ottenere l'assenso all'adozione da parte delle persone chiamate ad esprimerlo, a causa della loro incapacità» (Corte Cost. 170 del 2003).

Il Collegio ritiene che la giustificazione del divieto a fronte del fatto che il minore sia un soggetto incapace - quindi non in grado di esprimere in modo consapevole il consenso all'adozione - sia un eccessivo pregiudizio rispetto all'esigenza di tutelare i rapporti affettivi e di quotidianità che legano adottante e adottando - e anche i rapporti tra i membri



della famiglia dell'adottante con l'adottando, posto che il divieto - così interpretato - si può esaurire pertanto nella sterile attesa del decorso del tempo in attesa che il discendente minore diventi maggiorenne e posto che detto discendente potrebbe - come nel caso in esame - essere legato da un rapporto affettivo con l'adottando e che pertanto - diventato maggiorenne - ben presterà il suo consenso all'adozione.

Questo Tribunale ritiene che la rappresentanza processuale e sostanziale del minore - nell'ambito del procedimento di adozione del maggiorenne - può e/o deve essere assicurata attraverso la nomina di un curatore speciale coerentemente alla disciplina internazionale, sovranazionale e nazionale.

La disposizione *ex art. 10* Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori impone l'adeguata rappresentanza dei minori nei procedimenti che li interessano e l'approdo che considera la nomina di un curatore speciale provvedimento obbligatorio - in presenza di un conflitto di interessi tra minore e esercenti la responsabilità genitoriale - a pena di nullità della decisione (Cass., Sez. I civile, 29 novembre 2023 n. 33185).

Pertanto, ritiene il Collegio che l'espressione dell'eventuale consenso all'adozione risulta costituire atto di rappresentanza sostanziale ma che l'ordinamento conosce l'esistenza della figura del curatore speciale del minore che può esercitare - oltre un ruolo di rappresentanza processuale - anche di rappresentanza sostanziale per il compimento di attività negoziali come il curatore previsto dalle disposizioni *ex* articoli 316 e 320 c.c. e anche in modo generalizzato - con la riforma eseguita con legge 10 ottobre 2022 n. 149 - con la disposizione *ex art. 473-bis. 7, II comma lettera «b»*, c.p.c.

Ne discende che il consenso all'adozione per il discendente minore - *ex art. 297 c.c.* - può costituire oggetto di incarico a un curatore speciale che possa rappresentare il minore per la cura dei suoi interessi del minore nel procedimento di adozione del maggiorenne e quindi poter rappresentare anche gli elementi ostativi al farsi luogo all'adozione che - allo stato - risultano irrilevanti a fronte dell'assenza di ogni spazio di valutazione del merito in ragione dell'automatismo del divieto *ex art. 291, I co.*, c.c.

Ritiene quindi il Collegio che il divieto di adozione del maggiorenne a chi abbia discendenti minori risulta costituzionalmente compatibile ove interpretato quale misura protettiva per il minore, ossia ove l'adozione del maggiorenne possa arrecare pregiudizio alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori a fronte del rilievo costituzionale - *ex* articoli 2, 3 e 32 Cost. - della funzione educativa dei minori.

Ne discende che in caso di assenza di un concreto pregiudizio alla cura, alla crescita e all'educazione nonché al patrimonio dei minori derivante dall'adozione del maggiorenne compiuta dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale possa farsi luogo all'adozione.

Pertanto, ritiene il Collegio che la valutazione dell'assenza di un profilo di pregiudizio per i discendenti minori derivanti dall'adozione del maggiorenne non pregiudichi la competenza del Tribunale per i Minorenni.

La decisione dell'adozione del maggiorenne concerne un maggiorenne e che risulta quindi esulante da profili concernenti l'emissione di provvedimenti ablativi o limitativi la responsabilità genitoriale o l'adozione di un minore.

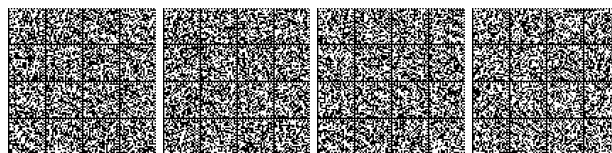
Pertanto, la dottrina e la giurisprudenza che in passato aveva sollevato - per quanto concerne la disciplina dell'adozione del maggiorenne - un possibile conflitto di competenze tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni risulta datata e superata in quanto opinione espressa prima della riforma eseguita con legge 219 del 2012, in un contesto che vedeva ampie ed esclusive competenze del Tribunale per i Minorenni che - allo stato - sono venute meno o sono in concorso con il Tribunale Ordinario, concorso che pertanto si risolve - *ex art. 38 disp. att. c.c.* - a favore del Tribunale Ordinario per la riconosciuta preminenza della sua competenza funzionale quale strumento per la prospettata unificazione della giurisdizione per le famiglie, per i minori e per le persone.

La ritenuta illegittimità costituzionale è quindi derivante dall'automatica applicazione del divieto che - non consentendo valutazioni caso per caso - costituisce una gravosa ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari con la conseguente incompatibilità con le disposizioni *ex* articoli 2 e 3 Cost. e 8 Carta EDU in riferimento alla disposizione *ex art. 117 Cost.*

L'aggregazione affettiva tra adottante e adottando e tra i membri della famiglia dell'adottante e dell'adottando - *ex* articoli 2 e 29 Cost. - costituisce ambito rientrante nella definizione di vita privata a familiare rilevante *ex art. 8 Carta EDU*, di talché l'esistenza di un divieto automatico a dare una forma giuridica - e quindi di tutela giuridica - al rapporto affettivo così formato costituisce un'evidente e non proporzionale ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari.

4. L'adozione del maggiorenne e sul *tertium comparationis*

L'adozione del maggiorenne è stata tradizionalmente qualificata con il riconoscimento di una finalità patrimoniale, ricostruzione tradizionale secondo cui l'interesse dell'adozione del maggiorenne sia diretta a realizzare l'interesse economico e morale dell'adottando quanto l'interesse dell'adottante a perpetuare la discendenza in assenza di filiazione biologica.



Eppure il riscontro alla natura di istituzione con finalità patrimoniali dell'adozione del maggiorenne e in termini più generale dell'adozione può risultare - ove riguardata alla sua complessiva storia - come un qualcosa che semmai può arricchire la natura dell'istituto e non anche definirlo nella sua completezza.

L'adozione nella storia moderna conosce nuovo sviluppo applicativo con il decreto del 18 gennaio 1792 quando il legislatore rivoluzionario introduce nell'ordinamento l'istituzione dell'adozione, approdo questo dell'apporto del pensiero illuministico di coloro che ritenevano l'adozione un dovere sacro e ineludibile per i cittadini privi di figli e per coloro - pensiero riportato al rapporto del 9 agosto 1793 al primo progetto di *Code civil* - che consideravano l'adozione un'istituzione ammirevole che consentiva la divisione della fortuna senza crisi - liti - e di coloro che ritenevano l'adozione un atto di liberalità e di beneficenza per proteggere fanciulli privi di genitori e che l'ammettevano anche per coloro che avessero figli.

Così nel detto *rapport* del 9 agosto 1793 il relatore rappresentava l'adozione «*L'adoption est tout à la fois une institution de bienfaisance et la vivante image de la nature. Le respect dû à cette double qualité a déterminé le mode que nous venons de vous soumettre. L'adoption donne plus d'étendue à la paternité, plus d'activité à l'amour filial; elle vivifie la Famille par l'émulation; elle la répare par de nouveaux choix; et en corrigeant les erreurs de la nature, elle en acquitte la dette en agrandissant son empire. C'est le rameau étranger enté sur un tronc antique; il en ranime la sève; il embellit la tige de nouveaux rejetons; et, par cette insertion heureuse, elle couronne l'arbre d'une nouvelle moisson de fleurs et de fruits: admirable institution que vous avez eu la gloire de renouveler; et qui se lie si naturellement à la constitution de la république, puisque elle amène sans crise la division des grandes fortunes*».

Il travagliato percorso rivoluzionario dell'adozione approda alla data fondamentale del 5 dicembre 1801 ove il primo Console di Francia ritenne doveroso confermare l'adozione quale «*une espèce de nouveau sacrement*» rafforzato dal potere legislativo posto che «*Le législateur, comme un pontife, donnera le caractère sacré*».

Così la disciplina del *Code Civil*. - diventante a partire dal 1806 il codice del Regno d'Italia - articoli 343 - 360 consentiva - in particolare - l'adozione in presenza del fatto che l'adottante sia nell'impossibilità di avere figli, abbia almeno cinquanta anni e che la differenza di età tra quest'ultimo e l'adottato sia di almeno quindici anni, che l'adottato sia maggiore di età e, se ha il padre e la madre, o uno solo di essi, ottenga, fino ai venticinque anni, il loro consenso e, dopo questa età, il loro «consiglio» mediante l'atto rispettoso, che infine (in tal caso si deroga alla rigidità di principi prima affermata riguardo alla minore età) l'adottante abbia avuto, almeno per un periodo di sei anni, durante l'età minore del pupillo, cura di lui «con somministrargli sussidi».

La natura duale dell'adozione - tra interesse patrimoniale e interessi personalistici della cura della persona - affiorano anche nella dottrina italiana che lavorò al progetto del c.c. del Regno d'Italia - 1806 - e di quella che lavorò al codice parmense - lavori 1814 e 1815 e 1820 - specie di quelli esitati dalla c.d. commissione milanese - articoli 189 - 218 - che escludevano l'adozione «se avendo avuto figli anteriormente all'adozione fosse incorso nella perdita, o privazione della patria podestà nei casi contemplati dagli articoli 135, e 137, quelli che volontariamente si fossero privati della potenza di generare, quelli che fossero stati condannati per delitti di procurato aborto, di esposizione d'infante, d'infanticidio, di omicidio in linea discendente o nel coniuge» rivelando quindi l'aspirazione del legislatore a qualificare l'adozione quale strumento diretto alla cura della persona e non solo alla tutela di interessi di natura patrimoniale.

Il discrimine tra i due punti di vista dell'adozione fu individuata da parte della dottrina in una ritenuta sovrapposizione *tra adoptio - arrogatio* di diritto romano con l'adozione che il legislatore illuministico intendeva introdurre, tanto che il redattore del codice parmense ammonì l'assemblea legislativa da deviazioni rispetto al modello romanistico, rilevando che «le adozioni dovevano ritenersi nel nuovo Codice non già per l'uso di esse fra noi, ma pel rispetto dovuto ad una istituzione romana», sebbene il codice definitivo parmense - per quanto riducesse l'apporto innovativo dei lavori della commissione milanese adeguandosi al modello offerto dal *Code civil* - nondimeno riconosceva l'importanza della presenza dell'idoneità dell'adottante alla cura della persona dell'adottanda.

Pertanto, il divieto di adottare in presenza di discendenti risulta oggetto di ermeneusi da parte di eccellente dottrina formatasi sotto il Codice delle leggi civili del Regno delle Due Sicilie del 1819 che rilevava che l'adozione era «solo in sollievo di coloro che non hanno figli, sì perché essa non dev'essere di pregiudizio a' diritti de' figliuoli legittimi».

La dualità delle finalità dell'adozione trova un apparente blocco nei lavori preparatori del codice unitario del 1865, ove il Guardasigilli ritenne di non introdurre nel progetto l'adozione, ritenendo che detto istituto rispecchiasse un'idea aristocratica di beneficenza - quindi distante dalla predominante ideologia borghese dell'epoca - e nel timore che l'istituto potesse consentire la legittimazione di figli naturali, ma trovando l'opposizione dell'assemblea e in particolare di eccellente opinione che rilevava che «L'adozione, già nota agli Egiziani, agli Ebrei, ai Greci e ad altri popoli dell'antichità più remota, trovò il massimo favore presso il popolo di Roma, che le diede anche carattere d'istituzione politica, carattere che, caduta la Repubblica, scomparve a poco a poco sotto l'Impero, finché nel diritto pretorio, e più ancora nel nuovissimo diritto giustiniano, l'adozione null'altro divenne che un atto di beneficenza che non muta i rap-



porti dell'adottato colla sua famiglia naturale. Questa indole conserva ancora al di d'oggi, dopo avere traversato presso alcuni popoli diverse vicende. Nel diritto italico si può affermare che sempre si sono conservate intorno all'adozione le ultime tradizioni romane, e se le adozioni più non si possono dire frequenti, non sono neppure tanto rare che non ne resti ancora viva e gradita la memoria nell'opinione generale. Un puro sentimento di beneficenza che avrà l'umanità, e il desiderio naturale all'uomo di vivere nei posteri hanno in origine ispirato questa imitazione della natura a sollievo di coloro che figli non ebbero, o ne rimasero orfani... Mentre si muove accusa, forse non del tutto immeritata, di freddo egoismo agli uomini del nostro secolo, improvvido consiglio sarebbe l'avvalorarla collo spegnere una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili sentimenti di generosità e di beneficenza ... L'adozione non altera, non falsa, ma favorisce e supplisce la natura. È una invenzione pietosa della legge, la quale è destinata a colmare un vuoto che una sorte avara ed avversa lascia non di rado nella vita dell'uomo» e che per il timore che con l'adozione si potessero legittimare figli naturali che «rimane vietato ai genitori l'adozione di figli nati fuori di matrimonio, e sebbene la loro ricerca sia interdetta, possono tuttavia e debbono i magistrati chiamati ad approvare le adozioni, indagare e vegliare che a tale divieto non si faccia frode».

La disciplina che esitava dai lavori - *ex* articoli 202 e segg. Cod. abr. - prevedeva, per i fini che interessano, il divieto di adozione da parte di chi avesse discendenti legittimi e legittimati e che l'adozione era prevista anche per il maggiorenne - posto che le disposizioni *ex* articoli 206, 207 e 208 Cod. abr. avevano la funzione di specificare che il minore potesse essere adottato purché avesse compiuto diciotto anni - la maggiore età era a ventuno anni *ex* art. 240 Cod. abr. - e vi fosse il consenso dei genitori o del tutore e del consiglio di famiglia (in tal senso la disposizione *ex* art. 208, II co., Cod. abr. prevedeva il consenso del coniuge dell'adottato con la conseguenza che l'adozione non era limitata solo ai minorenni maggiori di anni diciotto ma che le disposizioni *ex* artt. 207 e segg. avevano la funzione di specificare che anche i minori potessero essere adottati con la specificazione che l'età per contrarre matrimonio era fissata all'epoca a quindici anni).

La breve ricostruzione storica è utile a veicolare - preliminarmente - l'ermeneusi dalla disciplina dell'adozione attraverso un criterio interpretativo che tenga conto delle origini storiche dell'istituto.

L'adozione pertanto originariamente non prevedeva un taglio netto - come il nostro ordinamento - tra adozione del maggiorenne e adozione del minorenne, ma condivideva una ricostruzione interpretativa che - pur non disconoscendo la funzione di perpetuazione della discendenza al fine di conservare il patrimonio e il cognome dell'adottante - nondimeno conosceva una funzione di istituto per la cura degli aspetti strettamente personalistici e anche con finalità umanitarie.

Questo Tribunale ritiene - al fine di contenere il dato motivazionale della ritenuta illegittimità costituzionale della disposizione *ex* art. 291, I co., c.c. - non utile soffermarsi sulla legge 5 giugno 1967 n. 431 che introdusse - articoli 314/1 - 314/28 c.c. - l'adozione speciale a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità e poi abrogata a fronte della riforma operata con legge 4 maggio 1983 n. 184 e modificata legge 28 marzo 2001 n. 149 se non al fine di rilevare il dato che la giurisprudenza ha ritenuto la diversità dell'adozione del minorenne rispetto a quella del maggiorenne.

Il Collegio non ignora che la giurisprudenza costituzionale ha rilevato che «L'organica disciplina della adozione dei minori, dettata dalla legge n. 184 del 1983, ha come essenziale e dominante obiettivo - in conformità alle convenzioni internazionali volte a disciplinare e proteggere in modo specifico i minori (si veda in proposito la Convenzione di Strasburgo sulla loro adozione, ratificata in forza della legge 22 maggio 1974, n. 357) - l'interesse dei minori stessi ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la loro personalità, godendo di un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi. Coesenziali all'adozione dei minori sono l'inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza ed il rapporto con i genitori adottivi, i quali assumono la responsabilità educativa dei minori adottati. Ne deriva l'attribuzione ad essi delle potestà e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli, anche quando, come nella adozione in casi particolari (art. 48 della legge n. 184 del 1983), il minore non sempre versi in stato di abbandono e non cessino del tutto i rapporti con i genitori di origine. In questo contesto, che implica di necessità il pieno inserimento del minore nella comunità familiare adottiva, si colloca l'obbligo dell'adottante di mantenere, istruire ed educare l'adottato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 147 del c.c. per i figli nati nel matrimonio (art. 48 della legge n. 184 del 1983). La specialità di questa disciplina legislativa risponde alla specificità delle esigenze di protezione del minore. In funzione dell'interesse di quest'ultimo il provvedimento di adozione è circondato di particolari cautele ed è pronunciato all'esito di un procedimento che implica un incisivo controllo del Tribunale per i minorenni, volto a verificare, al di là della volontà delle parti interessate, se l'adozione realizza il preminente interesse del minore» e che «L'adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo ben diverso da come in precedenza delineato. Essa non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potestà dei genitori adottivi, né impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre l'adozione di persone maggiori di età è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottanda, giacché il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano



l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione «conviene» all'adottanda (art. 312 del codice civile). Nell'adozione di persone maggiori di età al giudice non è attribuito alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottanda; nè possono essere effettuati quegli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori, che significativamente rispecchiano la diversità di presupposti e di finalità dei due istituti» (Corte Cost., sentenza 8 marzo 1993 n. 89).

L'approdo richiamato ritenne - all'epoca - che fosse coerente con il sistema - a fronte della diversità tra adozione del minore e del maggiorenne - consentire la derogabilità dei divieti di adozioni concernenti di età solo per l'adozione del minore secondo la disciplina della disposizione *ex art. 44 legge 184 del 1983* dopo la parziale dichiarazione di incostituzionalità nella parte che non consentiva al giudice di ridurre l'intervallo temporale per l'adozione in presenza di «validi motivi» per la realizzazione dell'unità familiare (Corte Cost., sentenza 2 febbraio 1990 n. 44; *cf.* per la deroga ai limiti temporali Corte Cost. 18 marzo 1992 n. 148).

Nondimeno, la linea ermeneutica tracciata da Corte Cost. 89 del 1993 risulta sì condivisa dal recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - che ha ritenuto non dover sollevare questione di legittimità costituzionale - ma ha rilevato che l'adozione «nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, in cui - come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza - ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili. In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela. In tale mutato contesto sociale, il suddetto limite di (*Omissis*) anni appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all'adozione dei maggiorenni, un'indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell'assetto familiare in contrasto con l'art. 8 Cedu, interpretato nella sua accezione più ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che, al di là della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l'art. 8, pone a carico dello Stato degli obblighi positivi di rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi» (Sentenza CEDU del 13 ottobre 2015, su ricorso n. 52557/14)» (Cass., Sez. I civile, 3 aprile 2020 n. 7667).

La decisione di legittimità risulta fondamentale perché a fronte della riconosciuta natura dell'adozione di maggiorenne di istituto diretto a completare e tutelare la vita privata e familiare della persona - *ex art. 8 Carta EDU* - la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittimo il superamento del limite d'età *ex art. 291 c.c.* all'adozione da parte del giudice al fine di tutelare situazioni familiari consolidate nel tempo.

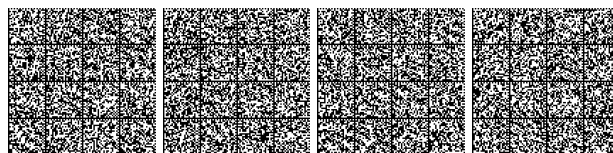
Questo Tribunale ritiene che il tracciato evolutivo dell'adozione e - in particolare - dell'adozione del maggiorenne ora data sia stata recepita anche dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità con la sentenza del 18 gennaio 2024 n. 5.

Preme a questo Collegio rilevare che la detta decisione ha interessato la stessa disposizione oggetto della presente ordinanza, ossia la disposizione *ex art. 291, I co., c.c.* che pone i divieti e/ o limitazioni per l'adozione del maggiorenne che si richiama:

«l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare».

La Corte ha affrontato preliminarmente la questione se la disposizione *ex art. 291, I co., c.c.* potesse essere oggetto di interpretazione costituzionalmente orientata a fronte del fatto che il giudice remittente ritenne non condivisibile la richiamata decisione 3 aprile 2020 n. 7667 limitatamente alla ritenuta possibilità di interpretare detto divieto in modo costituzionalmente orientato.

La Corte ha quindi ritenuto che «Deve, al riguardo, preliminarmente darsi atto che correttamente il giudice *a quo* ha escluso la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, così sottoponendo allo scrutinio di questa Corte il proprio dubbio. Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il giudice rimettente sostenga, come nel caso di specie, che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione» (sentenza n. 104 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 102 del 2021, n. 253 del 2020 e n. 232 del 2013). Nella specie, la formula perentoria del primo comma dell'art. 291 codice civile, nella parte in cui legittima l'adozione dei maggiorenni ai richiedenti che «superano di almeno diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare», integra all'evidenza detto limite all'onere di interpretazione conforme».



Peraltro, la Corte ha anche rilevato che «Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore (*ex plurimis*, sentenze n. 221 del 2023, n. 252 e n. 224 del 2020). Solo «se manca una soluzione costituzionalmente adeguata o se «il superamento dei prospettati dubbi di legittimità costituzionale esige un intervento di sistema del legislatore» (sentenza n. 47 del 2023), allora la questione è inammissibile» (sentenza n. 221 del 2023, che cita, in termini, le sentenze n. 202, n. 143, n. 100 e n. 1 del 2022, n. 151, n. 59, n. 33 e n. 32 del 2021, n. 80 e n. 47 del 2020)».

La Corte ha quindi ritenuto che «La censura relativa alla violazione dell'art. 2 Cost. è fondata. Induce alla rimediatazione dell'illustrato orientamento della giurisprudenza costituzionale - peraltro sviluppatosi essenzialmente sul solo tema delle differenze di struttura, funzione ed effetti tra l'adozione del maggiorenne e quella del minore in casi particolari - la descritta linea evolutiva della stessa giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell'adozione del maggiorenne, sottolineata dal giudice *a quo*. In siffatto quadro complessivo, in cui l'istituto ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive, il giudice *a quo* - senza contestare il significato sotteso alla generale previsione di un tendenziale divario di età tra adottante e adottato - correttamente si duole dell'automatismo del meccanismo che, nella sua fissità, che prescinde completamente dall'apprezzamento della esiguità dello scostamento rispetto alla differenza minima di età prescritta, sacrifica aprioristicamente il diritto alla identità della persona. 6.2. L'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L'istituto - suggellando sovente l'effettiva e definitiva coincidenza tra situazione di fatto e *status* - formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo».

Pertanto, la Corte ha rilevato che «L'attuale conformazione dell'istituto rende, anche in questo caso, «palese l'irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità» (sentenza n. 135 del 2023, punto 7.2. del Considerato in diritto), in quanto destinata ad entrare in frizione, nell'assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all'identità personale.

7. L'esigenza della temperata derogabilità dei limiti di età nell'adozione ha già trovato ripetuta affermazione nella giurisprudenza di questa Corte (vedi *supra*, punto 5.4.1.). L'ordinario divario di età tra adottante e adottato mantiene intatta, del resto, la sua valenza. È la assoluta inderogabilità di esso che entra in frizione con i richiamati principi costituzionali. Il punto di equilibrio è nell'accertamento rimesso al giudice (come previsto, in tema di assensi, dall'art. 297, secondo comma, codice civile), che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell'istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l'indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, e/te richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l'età dell'adottato. 8. L'art. 291, primo comma, cod. civ. deve essere pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando».

Peraltro, questo Tribunale richiama - quale ritenuto utile precedente per il *tertium comparationis* per censurare l'automatismo del divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia discendenti minori la decisione della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della disposizione *ex art. 569* codice penale «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'art. 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto» (Corte Cost., sentenza 23 febbraio 2012 n. 31).

La disposizione comportava automaticamente la pena accessoria della sospensione della responsabilità genitoriale per coloro che fossero stati condannati per uno dei delitti previsti dalle disposizioni *ex* articoli 566 e segg. c.p.



L'approdo ermeneutico della Corte costituzionale ha rilevato che la sanzione automatica fosse una eccessiva ingerenza del potere dello Stato nei rapporti privati e familiari posto che l'automatismo impediva di valutare il caso concreto in quanto i delitti cui accedeva non recavano in sé l'inidoneità del soggetto all'esercizio del ruolo genitoriale.

Questo Tribunale ritiene che pena e divieto siano limiti alla sfera del privato e che per essere legittimi devono anche essere proporzionali all'interesse che sono diretti a tutelare.

Ritiene il Collegio che il divieto di adottare a chi abbia discendenti abbia l'origine nella tutela della trasmissione del patrimonio ai discendenti legittimi e legittimati - impedendo la dispersione del patrimonio familiare - e quale strumento rafforzativo il divieto di legittimare figli naturali quale afflato di un'epoca che teneva in grande considerazione la presenza della discendenza legittima e che faceva quindi da sfondo a un'opinione dottrinarica e storica di ostilità all'adozione, per quanto la costruzione e la conservazione dell'adozione sia stata realizzata attraverso l'opinione liberale - illuministica di coloro che ne hanno evidenziato la finalità umanitaria.

Questo Tribunale ritiene che il giudice investito della domanda di adozione del maggiorenne da parte di chi abbia discendenti minori debba poter modulare la finalità della conservazione del patrimonio familiare con la tutela dei legami familiari e affettivi e che detta modulazione è - allo stato - impedito dalla perentorietà del divieto posto dalla disposizione *ex art. 291, I co., c.c.*

L'origine del divieto per un verso delinea anche l'assenza di poter conservare detto divieto sulla base dell'inidoneità del discendente minore a esprimere un consenso proprio per la sua incapacità, posto che detta situazione risulta obliterabile con la sola attesa del decorso del tempo - in attesa del raggiungimento della maggiore età - e in quanto volontà veicolabile attraverso un soggetto esterno e indipendente dai soggetti coinvolti quale un curatore speciale.

Ritiene quindi il Collegio che il divieto di adottare il maggiorenne in presenza di discendenti minori è compatibile se interpretato quale misura di protezione del minore da eventuali pregiudizi derivanti dall'adozione ma che risulta nondimeno illegittimo nella sua portata automatica che preclude ogni valutazione caso per caso da parte del Giudice.

Ne discende che la portata automatica del divieto di adottare il maggiorenne a chi abbia discendenti minori in ragione della disposizione *ex art. 291, I co., c.c.* è incompatibile con le disposizioni *ex* articoli 2 e 3 Cost. e art. 8 Carta EDU in riferimento alla disposizione *ex art. 117, I co., Cost.*

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiali, così provvede:

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dalla disposizione ex art. 291, I co., c.c. nella parte che prevede che «l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti» - come interpretata all'esito della sentenza n. 577 del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale - nella parte in cui non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall'adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell'automatismo del divieto per la violazione delle disposizioni ex articoli 2 e 3 Cost. e 8 Carta EDU in riferimento alla disposizione ex art. 117, I co., Cost.;

sospende il giudizio;

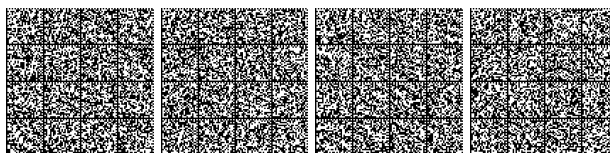
dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del giudizio insieme con la prova delle comunicazioni e notificazioni di cui al precedente capoverso.

Così deciso nella Camera di consiglio in Civitavecchia, il 13 gennaio 2025.

Il Presidente: GELSO

Il giudice: BARZELLOTTI



N. 36

*Ordinanza del 26 settembre 2017 del Tribunale di Prato
nel procedimento penale a carico di M. B.*

Processo penale – Misure cautelari personali – Condizioni di applicabilità delle misure coercitive – Procedimento applicativo - Criteri di scelta delle misure – Richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero – Denunciata preclusione per il giudice della possibilità di disporre l'applicazione di una misura più grave di quella richiesta per inidoneità delle misure gradate.

– Codice di procedura penale, artt. 280, comma 2, e 291, anche in combinato disposto.

TRIBUNALE DI PRATO

RITENUTO IN FATTO

1. In data ... perveniva dai C.C. Toscana, tenenza di Montemurlo (PO), notizia di reato *ex art. 73* del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, a carico di B. M. , nato in ... il ..., alias B. M., nato in ... il ...

Il prevenuto veniva arrestato in pari data dagli agenti operanti che sequestravano a suo carico gr. 7,73 lordi di cocaina ed euro 490,00 in contanti.

2. Il pubblico ministero di turno convalidava il sequestro e , nel contempo, chiedeva al Tribunale penale di Prato, in composizione monocratica, la convalida dell'arresto, indicando la fattispecie incriminatrice nella imputazione:

del delitto di cui agli articoli 81 cpv. del codice penale, 73, comma V, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 perché, fuori dei casi previsti dall'art. 75 e senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del predetto decreto, deteneva al fine di farne successiva cessione a terze persone rimaste ignote, sostanza stupefacente del tipo cocaina, già suddivisa in 10 ovuli pronti alla rivendita, per un quantitativo complessivo in grammi lordi pari a 7,73.

Fatto accertato in ..., il ...

3. Il Tribunale adito convalidava l'arresto; indi, sulla richiesta del pubblico ministero di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, così sul punto si esprimeva:

IL GIUDICE

(Omissis)

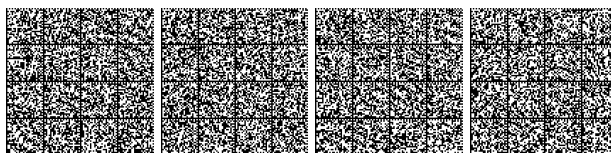
all'esito della udienza di convalida dell'arresto di B. M. nato in ... il ... alias: B. M. nato in ... in data ... in Italia senza fissa dimora, di fatto domiciliato a ... in via ... nr. ... difeso di fiducia

(Omissis)

all'esito della udienza di convalida dell'arresto del predetto, in ordine al reato, di cui all'imputazione enunciata nella richiesta del pubblico ministero e contestata ritualmente al prevenuto;

Rilevato che, come emerge dalla relazione di servizio, nei confronti del prevenuto emergono gravi indizi di reità in relazione alla fattispecie criminosa come accertata, per il quale è legittimo l'arresto in flagranza (il prevenuto è stato rinvenuto avere la disponibilità di un nascondiglio nei pressi dell'abitazione ove alloggiava e nel quale riponeva sostanza stupefacente di tipo cocaina, suddivisa in ovuli preconfezionati) e che il soggetto era stato già sottoposto ad accertamenti nel 2015 per analoghi fatti di spaccio di stupefacente;

Rilevato che il pericolo di fuga e di reiterazione del crimine sia concretamente sussistente, attesa la carenza di permesso di soggiorno e lo stato di clandestinità decorrente dal 2015, nonché l'assoluta difettività di lavoro stabile sul territorio ed integrazione nel tessuto sociale (il prevenuto non parla la lingua italiana); tutti elementi che inducono



legittimamente a ritenere che il soggetto non abbia intenzione di emergere in situazione di legale presenza sul territorio, di guisa che, a fronte di concorrenti pendenze per reati (analoghi) di manifesta gravità, il medesimo possa essere prevedibilmente indotto alla fuga, onde sottrarsi ai celebrandi giudizi;

Ritenuto che non solo il pericolo di fuga sia concreto, ma anche quello di reiterazione del crimine, attesa la carenza di altre fonte, legale, di reddito (il prevenuto era in possesso di autovettura e di circa 500 euro, di cui non ha fornito alcuna contezza, peraltro non desumibile da riscontri di guadagni leciti);

Ritenuto che se la convalida dell'arresto va disposta in ossequio alla descrizione del fatto reato, come qualificato dal pubblico ministero, altrettanta pedissequa conformità non incombe sul giudice, cui è richiesta l'applicazione della misura cautelare (*cfr.* Cassazione sul punto, sentenza n. 40265 dell'8 luglio 2014: in tema di misure cautelari personali, il giudice della cautela non è vincolato alla valutazione, ancorché contestuale, espressa nella fase di convalida dell'arresto o del fermo e può, quindi, autonomamente attribuire al fatto descritto nella contestazione una diversa qualificazione o definizione giuridica rispetto a quella formulata al momento in cui è stata adottata la misura precautelare), sicché nella fattispecie descritta in atti e come emersa all'esito delle risultanze processuali, il mero quantitativo di droga non è elemento di discrimen del comma 5 del contestato art. 73, nel senso che esso vale a tale fine solo allorché, per peso e contenuto psicotropo assurga ad elemento rilevante ai fini della previsione alternativa, ma non potendo, esso quantitativo, ridursi ad unico elemento circostanziale della condotta criminosa ai fini della configurazione del 5° comma cit. norma, intervenendo ulteriori, plurimi fattori, quali, in particolare nella fattispecie, la fonte di sostentamento da spaccio di stupefacente del soggetto attivo e, quindi, la esclusione della mera occasionalità dell'illecito, che, nella fattispecie, è senz'altro da escludere, attesa la presenza di analoghi carichi pendenti già risalenti al 2015 e la ben concreta prospettazione di stabile modus operandi di spaccio, da cui trae il prevenuto fonte di mantenimento, in assenza di lavoro; giudizio vieppiù avvalorato dalla volontà di non rendere dichiarazioni volte a fornire elementi cognitivi in ordine all'approvvigionamento della droga;

Valutato pertanto che la fattispecie, appunto per i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione non sia riconducibile al fatto di lieve entità, bensì alla più ampia, onnicomprensiva prospettazione dell'art. 73, comma 1, legge stup., per la quale è applicabile la misura della custodia in carcere;

Ritenuto, in concreto, che il prevenuto sia un soggetto pericoloso, non avendo fonti di lavoro lecite con le quali evitare la reiterazione del crimine; che non è congruamente identificato (a suo nome ha un alias), che non ha dimora stabile e radicata, sicché si può senz'altro ventilare una concreta previsione di fuga, in luogo della corretta sottoposizione al giudizio penale; che il domicilio prospettato consiste in una mera stanza presso un'abitazione familiare di connazionali, nei cui confronti non è esigibile la presa in carico di un sottoposto a misura cautelare e che, comunque, non assicura la cessazione di rapporti con chi gli ha procurato la droga;

Ciò premesso, ritenuta quale unica misura compatibile con la pericolosità del soggetto, la custodia in carcere;
(*Omissis*)

CONVALIDA

L'arresto di B. M.; applica nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Seguiva differimento del giudizio direttissimo, su richiesta del difensore di termine a difesa onde valutare l'esplorabilità di riti alternativi.

4. Il pubblico ministero precedente richiedeva, il giorno seguente alla convalida, al Tribunale penale di Prato — giudice reperibile per turno da direttissime — la sostituzione della custodia in carcere con il divieto di dimora in ...; il giudice all'uopo compulsato, dando atto che era stata applicata dal giudice precedente una misura più grave di quella richiesta dal pubblico ministero, che si era espresso per l'applicazione degli arresti domiciliari, ma ribadendo la inidoneità di siffatta misura, convertiva la custodia cautelare in carcere con il divieto di dimora in ...

5. Veniva quindi presentata dalla difesa richiesta di applicazione pena, in relazione al reato come individuato dal pubblico ministero, nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 1000,00 di multa; il pubblico ministero prestava consenso anche alla sospensione condizionale della pena.

Il Giudice fissava l'udienza di trattazione, onde valutare la richiesta nel contraddittorio delle parti; la notifica del provvedimento del Giudice non veniva eseguita nei confronti dell'imputato, che non veniva personalmente rintracciato, ma che aveva provveduto, all'atto della scarcerazione, ad eleggere domicilio presso lo studio del difensore, munendolo di procura a presentare richieste di rito alternativo.



5. Nelle more — a distanza di circa quaranta giorni dal primo arresto — il prevenuto era colto, sempre in territorio di ..., in (ulteriore) flagranza di analogo reato (questa volta per un quantitativo rinvenuto a suo carico di gr. 13,78 lordi di cocaina suddivisi in 18 involucri preconfezionati, oltre a euro 100,00); dai CC operanti veniva altresì segnalato che, in precedenza, il prevenuto si era reso inottemperante all'ordine di espulsione del questore di ...

Siffatta segnalazione d'intervenuto (nuovo) arresto perveniva, da parte dei C.C. operanti, al giudice procedente del giudizio in oggetto, affinché venisse valutata l'applicazione di misura più grave; il Giudice, nel difetto di espressa richiesta del pubblico ministero, pur notiziato dell'accadimento, dichiarava non luogo a provvedere.

6. All'udienza fissata per l'accoglimento della richiesta di applicazione pena il Giudice ha sospeso il procedimento ritenendo sussistano ragioni di inapplicabilità di norme per violazione di principi costituzionali, che necessitino d'intervento del Giudice delle leggi in tal guisa esprimendosi:

Sollevo eccezione d'incostituzionalità dell'art. 280, 2 comma del codice di procedura penale nel suo combinato disposto con l'art. 291 del codice di procedura penale perché in contrasto con gli articoli 3, 101 e 112 della Costituzione.

I fatti processuali che determinano la eccezione sono i seguenti:

un cittadino straniero, privo di documenti adeguatamente identificativi della sua persona (accertato dalle forze dell'ordine attraverso plurimi *alias* e infine con CUI) e privo di permesso di soggiorno, entrato clandestinamente e controllato per la prima volta sul territorio italiano nel ... del ... in circostanze fattuali riferibili ad ipotesi di spaccio stupefacente — per il quale risulta sottoposto a separato procedimento penale — viene arrestato dai CC. di Prato, che, su sollecitazione di reiterate segnalazioni di cittadini, lo colgono in flagrante detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nascosta, unitamente ad un bilancino, sulla sommità di una cd. «campana» sita sul ciglio di strada urbana e destinata al recupero delle bottiglie in vetro da parte dell'ente istituzionalmente preposto alla gestione dei rifiuti urbani;

l'arresto viene effettuato dai CC ai sensi dell'art. 73 della legge stupefacenti;

il prevenuto è portato in udienza di convalida avanti al giudice sottoscritto; la contestazione di reato formulata dal pubblico ministero è il delitto p. e p. dall'art. 73, 5° comma della legge stupefacenti; il prevenuto non intende rendere dichiarazioni, avvalendosi della facoltà di non rispondere; restano così irrealizzate le esigenze cognitive relative alla similare condotta accertata dopo un intervallo temporale di circa diciotto mesi, al possesso di denaro e di autovettura in assenza della benché minima attività lavorativa, all'identità di altro soggetto, che con lui era stato avvistato dai cittadini, che avevano compulsato le forze dell'ordine e che con lui entrava e usciva da abitazione antistante la «campana», legittimamente detenuta da famiglia pachistana, che gli aveva benevolmente affidato in uso una stanza, dopo averlo conosciuto in moschea;

vengono ravvisate *ab initio* dal pubblico ministero esigenze cautelari ai fini dell'applicazione di arresti domiciliari; viene richiesta celebrazione di giudizio direttissimo;

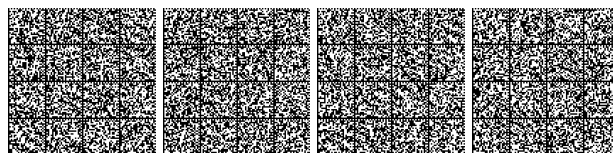
il giudice convalida l'arresto; nel successivo ambito valutativo di esigenze cautelari, ritenuta — ed espressa — l'autonomia discrezionale in relazione alla fattispecie criminosa, cui ricondurre il fatto materiale, e individuato a tal fine il delitto, di cui al 1 comma, art. 73 della legge stupefacenti, considerata la inidoneità del domicilio proposto a garantire la corretta esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, converte la stessa in custodia in carcere;

il pubblico ministero procedente, convenendo sulla inidoneità del domicilio, richiede sollecitamente, al giudice di reperibilità per convalide nel turno del giorno successivo, la immediata scarcerazione del prevenuto, ostando alla custodia in carcere il titolo di reato come, contestato (art. 73, 5° comma della legge stupefacenti); chiede nel contempo l'applicazione di misura cautelare 'gradata, ovvero il divieto di dimora in ...

il giudice compulsato rimette in libertà l'imputato ed applica pedissequamente la misura gradata, come richiesta dal pubblico ministero.

Alla udienza fissata per il giudizio direttissima, ritornato il fascicolo davanti al giudice «che procede» e richiesto dalla difesa termine per valutare l'esperibilità di riti alternativi — assente l'imputato, cui non è stato possibile notificare il provvedimento di rifissazione udienza perché non più rintracciato — viene proposta dal difensore — all'uopo avvalentesi di procura speciale *ab initio* rilasciata dall'arrestato — richiesta di applicazione pena concordata con il PM, in relazione alla violazione *ex* art. 73, 5° comma della legge stupefacenti, entro i limiti del biennio (in particolare dieci mesi di reclusione ed euro 1000,00 di multa), subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena, con conseguente revoca della misura cautelare del divieto di dimora in ...

Il giudice si ritrova, a questo punto della fase procedimentale, a valutare due ambiti applicativi di norme: quello afferente la corretta individuazione della fattispecie astratta, cui collegare il fatto reato e quello relativo alla disamina delle immanenti esigenze cautelari: un arresto nella speditezza del giudizio a questo punto s'impone, non altrimenti recuperabile mediante ausilio di norme che escludano il ricorso all'eccezione d'incostituzionalità, che con la presente ordinanza si solleva.



È noto che, falcidiata da giudizi di illegittimità costituzionale, la unitarietà del giudizio di primo grado è ostacolata, laddove il giudice — ancorché esprimendosi nella medesima fase — respinga il patteggiamento; si è ritenuto che l'A.G. compulsata formuli un *prejudicium*, confliggente con il principio di terzietà, che è immanente all'intero percorso processuale, così dovendosi «spogliare» del procedimento.

Sebbene meramente radente con la questione che ci occupa, in quanto successiva, è comunque opportuno evidenziare — nell'economia della presente ordinanza — che tale arresto della immanenza identitaria del giudice, a sommo avviso della scrivente, non valuta con la esigibile ampiezza la grande portata innovativa dell'attuale processo, che sorge, cresce, si conclude davanti al giudice, il quale — si presume nella ideazione originaria del legislatore del 1988 — può non essere più «virgineo» nel suo procedere — poiché già espressosi negativamente sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena concordata e proposta in patteggiamento — ma deve senz'altro recuperare quello spirito maieutica di conoscenza mediata dal divenire istruttorio del giudizio di fase, ove accusa e difesa si mettono in prova.

Nulla di più probabile, nell'originaria ideazione, che lo stesso giudice, che abbia negato il patteggiamento perché i fatti non lo consentivano nella loro astrattezza imputativa, acquisisca, di sovente dallo stesso esame dell'imputato, la consapevolezza di circostanze attenuanti, perfino la previsione fondata di un giudizio prognostico positivo.

Cristallizzare il giudizio conclusivo alla diffidente stigmatizzazione del manifestato diniego di patteggiamento significa negare al ns. processo la forza e l'efficacia della dinamica processuale ad esso connaturata.

In univoca applicazione di questo principio di diffidenza è visto, dal più recente legislatore, il sistema delle misure cautelari.

Mentre, nella originaria formulazione del sistema processuale di applicazione di misure cautelari, si partiva dal criterio che la cautela era rigorosamente presunta in concomitanza di ipotesi di responsabilità penale, di guisa che occorreva dimostrare il venir meno degli indici di incidenza sulle cautele, il legislatore, progressivamente ha scalfito questo sistema, spostando l'asse valutativo sul criterio eccezionale, per cui — fatte salve talune ipotesi di reato — la cautela deve essere dimostrata; alternativamente la collettività non può avanzare pretese in tal senso.

Non vi è più una tutela incondizionata dei principi — una volta inviolabili — della sicurezza della collettività e/o della certezza di assicurare l'espiazione pena a chi è giudicato definitivamente colpevole e/o del corretto, non inquinato iter processuale, bensì ormai sovrviene una graduazione della tutela; in altri termini, non interviene più il principio del controllo sulla condotta attiva dell'indagato/imputato, sostituito dal principio della regolamentazione dell'osservanza di quei principi «per fasce di reato».

Per alcune ipotesi criminose la tutela è ancora garantita in forma incondizionata — con previsione di possibile applicazione di custodia in carcere —, per altri, peculiarmente riconducibili a fatti di microcriminalità, la tutela è rapportata non più alle potenzialità criminogene del soggetto attivo, ma alla concreta lesione antigiuridica che la condotta del reo produce.

Il legislatore, senza che il soggetto passivo possa opporvi alcuna reazione in ambito giudiziario (si pensi all'ipotesi di resistenza al p.u. nel concorso di frequenti applicazioni di mere custodie gradate) ha inteso ridimensionare non solo le fattispecie criminose — a ciò già pervenendo con modifiche edittali della sanzione connessa ad un determinato precetto (come, per l'appunto il ns. caso, di spaccio di cocaina) — bensì anche gli effetti di esse sui destinatari della condotta criminosa, in cui — ancora esaminando il caso in esame — una sola delle dosi, che il prevenuto deteneva a fine di spaccio, avrebbe potuto essere idonea, in assenza di accertamento di principio attivo e di qualità di miscela con sostanze da taglio più o meno scadenti, ad essere potenzialmente letale per soggetti passivi più pregiudizievolemente sensibili ai suoi effetti.

Il legislatore, prevedendo per alcune fattispecie criminose — peraltro di frequente realizzazione concreta — solo ipotesi gradate di misure cautelari, esclude a priori che insorgano pericoli connessi alle sole esigenze cautelari di grado supremo. O meglio, pur prevedendone la ricorrenza, esclude in radice che esse debbano venire efficacemente comprese, in danno della collettività: si è inteso — e giustamente — esigere la motivazione dell'attualità dell'esigenza, ma dando per scontata la «discriminata» persistenza della sua pur perniciosa, difettiva repressione. Si pensi alla diffusività, scaturita dalle recenti riforme, di applicazione degli arresti domiciliari, ove il pericolo di perniciosi contatti con l'ambiente malavitoso di provenienza non può efficacemente venire represso.

In tale contesto innovativo va inserita la fattispecie che ci occupa, in cui lo spacciatore, che non è identificato in forma certa, vive dei proventi dello spaccio, non ha una fissa dimora, non ha interrotto, mediante adeguate confessionarie dichiarazioni, il legame con la criminalità di grado medio, che lo rifornisce da almeno diciotto mesi di droga da strada, viene posto in libertà solo perché — non previsto il carcere per il titolo di reato formalizzato dal pubblico ministero — egli risulta privo di un domicilio idoneo al regime restrittivo cautelare; ciò di fatto vanifica quelle pur ravvisate — e ravvisate — gravi esigenze cautelari, che imponevano la limitazione della sua mobilità, della pur pericolosa sua libertà d'azione.



Nella lettura ormai consolidata dell'art. 280 del codice di procedura penale e di quell'affermato, automatico legame intrinseco fra titolo di reato e correlata, modulata repressione dei pericoli connessi alle esigenze cautelari, è insito tutto il contrasto legislativo con i principi costituzionali summenzionati.

Se l'art. 280 del codice di procedura penale va letto con un ancoraggio esclusivo ed apodittico allo specifico titolo di reato, come contestato formalmente dal pubblico ministero e non può venire temperato dal pur coesistente precetto, di cui all'articolo. 275 del codice di procedura penale, comma 3, allora esso contrasta in primo luogo con il principio di uguaglianza: a parità di reato e di circostanze obiettive e subiettive e, quindi, a parità di esigenze cautelari a carico di due soggetti attivi — categoricamente escluso per entrambi l'ingresso in carcere *quod poenam* — colui che ha una dimora stabile subisce la restrizione degli arresti domiciliari, mentre l'altro, privo di dimora stabile e/o adeguata al regime cautelare restrittivo, viene posto in libertà con depotenziamento della cautela; fatto, che è assolutamente iniquo.

È evidente la discriminazione in danno di colui che, in seno alla collettività, ha comunque realizzato l'obiettivo (quello della dimora certa) dell'appartenenza ad un nucleo sociale di riferimento e che sia anche in grado di accudirlo in regime di custodia domiciliare.

Discriminazione per contro a favore di tutti coloro, di cui non è certa la identificazione, il radicamento sul territorio, la stabilizzazione, ancorché temporanea, in un determinato luogo.

Assoluto contrasto con il principio di uguaglianza di fronte alla legge.

Si ravvisa, nella lettura forse miope dei più recenti interventi di riforma legislativa — e da qui l'accorato invito al Giudice delle leggi a fornire una luce più nitida — un disarmante, difettivo interesse per la tutela sostanziale della collettività.

Come è possibile che la novella non consenta al giudice, che pure è sovrano interprete delle leggi — e da qui la violazione anche del principio di ragionevolezza con riferimento al precetto costituzionale *ex art. 101*, Il comma della Costituzione — di ravvisare esigenze cautelari gravi, quando non gravissime (come per l'appunto la mancanza di identificazione del cittadino straniero sul territorio nazionale, il non reciso collegamento con la criminalità che gli fornisce droga con continuità, l'impossibilità di controllarlo in prosieguo, sino all'esito definitivo del giudizio, per essere il divieto di dimora in un determinato comune a carico di siffatto soggetto quanto di più vago ed aleatorio ai fini di un pur ineludibile futuro accertamento) solo perché, ai sensi dell'art. 280 del codice di procedura penale e in relazione alla lettura orientata dell'art. 291 del codice di procedura penale il pubblico ministero è il depositario non solo dell'esercizio dell'azione penale, ma anche, collateralmente, della sua circoscrizione, sicché la previsione normativa può essere, indiscriminatamente, utilizzata per contestare un titolo di reato più grave o uno meno grave e farne discendere — prescindendosi dalle reali, concrete, attuali esigenze cautelari — effetti diametralmente opposti.

In tal senso il combinato disposto degli articoli 291 e 280 del codice di procedura penale determina un solco di percorrenza, che preclude al giudice di osservare le leggi nella loro effettiva corrispondenza con le fattispecie concrete, dovendo adeguare il proprio provvedimento alle richieste formali — e sovente immotivate — del pubblico ministero.

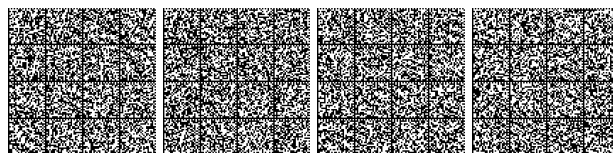
Si pensi alla fattispecie in esame, in cui nell'arco di pochi giorni il pubblico ministero — ed immotivatamente — è passato dalla prospettazione di esigenze cautelari gravi, reprimibili solo con la restrizione della libertà (ancorché domiciliare) al loro stemperamento in quelle, cui il mero divieto di dimora, dovrebbe opporre adeguata ed efficace repressione e infine, alla loro esclusione attraverso il consenso ad una prognosi positiva.

La violazione del principio costituzionale *ex art. 101* della Costituzione è evidente, laddove la lettura dell'art. 280 del codice di procedura penale venga ancorata inderogabilmente al titolo di reato proposto dal pubblico ministero e, collateralmente, le misure cautelari che quella stessa AG propone di applicare siano costrette nell'alveo devolutivo della lettura orientata di cui all'art. 291 del codice di procedura penale.

Interpretazione di siffatta norma (l'art. 291 del codice di procedura penale) quanto mai necessitante di rivisitazione da parte del Giudice delle leggi, appunto in concomitanza con le modifiche normative apportate dal legislatore.

Se il pubblico ministero chiede di applicare le misure il giudice nell'ambito della discrezionale valutazione della ipotesi di reato ascrivibile (detenzione a fine di spaccio ai sensi dell'art. 73, I comma) individua quella più appropriata; se per contro il pubblico ministero chiede l'applicazione di una determinata misura e delimita anche lo spazio valutativo della ipotesi di reato (art. 73, 5° comma), il Giudice è privo di scelta nell'applicare le misure, assolutamente determinante risultando l'ipotesi di reato di riferimento.

Ma il pubblico ministero, per principio costituzionale, deve esercitare l'azione penale — art. 112 della Costituzione — non è legittimato anche ad applicare le cautele, né deve concorrentemente valutare in fase applicativa la condotta antigiusdica ascrivibile; proprio perché il titolo di reato individuando è quello che può legittimare o meno una misura cautelare piuttosto che un'altra.



Come chiede l'applicazione delle misure, così il pubblico ministero esercita l'azione penale in ordine ad un fatto reato; ciò in ossequio, ancora, al principio di ragionevolezza, che sottende anche l'art. 112 della Costituzione.

Il giudice, cui solo incombe il duplice obbligo di incarcerare e/o scarcerare e, collateralmente di motivare il sotteso provvedimento, deve poter agire liberamente, prescindendo dalla richiesta, «irresponsabile» (poiché non astretta al vincolo della motivazione) di chi esercita l'azione penale e chiede le misure cautelari.

Né può apparire fuorviante a siffatto impianto il dettato dell'art. 299, comma 3 e comma 3-bis del codice di procedura penale, secondo cui il pubblico ministero detiene il potere di chiedere la sostituzione o la revoca della misura cautelare in corso e, comunque, di esprimersi al riguardo.

La norma è applicabile alla fase delle indagini, allorché al giudice vengono sottoposti solo gli atti, quegli atti, che il pubblico ministero ritiene opportuno offrire alla cognizione circoscritta del Giudice.

Non è quest'ultimo ad avere il polso della situazione processuale di fase, bensì il pubblico ministero, che quindi ha la piena libertà di valutare le esigenze cautelari; ben diverso ragionamento vale allorché — come appunto nel caso di specie, che ha compulsato l'eccezione — pur in difettivo supplemento d'indagini, il giudice sia chiamato ad avallare, con una sorta di timbro, il progressivo, apodittico ridimensionamento delle esigenze cautelari e, con fatto di connessa, rilevante portata, riscontri quale inane tentativo la propria diversa qualificazione del fatto.

Progressivamente — ed immotivatamente — ridotte le esigenze cautelari, sino alla loro totale esclusione (consenso sul beneficio della sospensione condizionale della pena), negletta la pur diversa imputazione ex art. 73, I comma, legge stupefacenti, come rappresentata dal Giudice che procedeva in sede di applicazione misure cautelari, si dovrebbe provvedere con l'applicazione pedissequa di titolo di reato e di concessione del beneficio della sospensione.

Altrimenti, il giudice riottoso deve astenersi dal proseguire il giudizio.

Se per contro alla normativa di riferimento si assegna il corretto ambito di prospettazione del titolo di reato e delle connesse misure cautelari *applicande*, riservata al giudice, con evidente obbligo di motivazione, la definizione del titolo di reato effettivamente ritenuto compatibile con la fattispecie concreta sottoposta al suo esame e la concorrente individuazione della misura cautelare più appropriata, non astretta da vincoli iniquamente trasgressivi del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) si ricompatta l'ordine costituzionale dell'attribuzione al pubblico ministero dell'azione penale (art. 112 della Costituzione) e della sottoposizione del Giudice non all'immotivata richiesta del pubblico ministero bensì alla legge ed ai sotesi principi informatori della Costituzione (art. 101, 2° comma della Costituzione)

Solo con siffatto ordine gerarchico, ritualmente sottoposto al principio di impugnazione degli atti del giudice, si può poi procedere al prosieguo del giudizio conclusivo di fase o ai suoi riti alternativi.

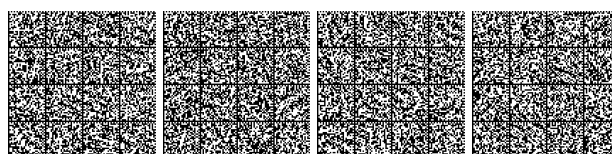
Infine, il meccanismo perverso del combinato disposto delle norme summenzionate prevede che ove il giudice non sia all'unisono in siffatto percorso in discesa debba astenersi per motivi di opportunità (da qui il non occasionale riferimento, *supra*, alla ipotesi di reiezione della proposta di patteggiamento).

Va altresì evidenziato che gli ostacoli ad un'applicazione lineare delle norme in base ai principi costituzionali si sono frapposti sin dalla richiesta di revoca della custodia in carcere, per quanto proposta dal pubblico ministero a diverso giudice; va peraltro detto che, a fronte di una lettura così pervicacemente orientata dell'art. 280 del codice di procedura penale, chiunque avrebbe presumibilmente provveduto in senso conforme, pur consapevole del contrasto applicativo con i suesposti principi costituzionali, né avrebbe potuto sospendere il giudizio lasciando l'arrestato *in vinculis*.

Tuttavia, è tale l'iniquità delle norme nella loro lettura più immediata che tale contrasto si è riproposto, ed anzi in forma quanto mai accentuata, allorché, dismessa autoritativamente — da parte del pubblico ministero — ogni diversa disamina del fatto reato in stretta correlazione con la più grave fattispecie delittuosa (art. 73, I comma, legge stupefacenti) come pur autorevolmente rappresentata dal Giudice — che è l'unico soggetto responsabile del procedimento nel suo *iter*, in quanto sottoposto all'obbligo di motivazione — ha disatteso altresì le pur espresse, in forma concorde, esigenze cautelari, in quel parametro efficacemente evolutivo di accorpamento delle esigenze al titolo del reato.

Pretermissione di ogni giustificazione di legittimità, che pure garantirebbe il principio di osservanza del potere giurisdizionale di fronte a tutti i cittadini; il prevenuto, in forza della non ritenuta applicazione dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale a fronte della dizione di cui all'art. 280 del codice di procedura penale ha trascorso in carcere alcune ore e, indi, assolutamente assorbente in senso a lui favorevole la problematica del domicilio inidoneo, una volta liberato si è reso irrintracciabile fuori dal Comune di ...

Il Giudice, impotente di fronte a siffatta articolazione di guarentigie, non può neppure far valere la pur meditata e ritenuta ipotesi di reato più grave (alla luce delle circostanze di tempo e di luogo — lo spaccio, continuato, reiterato, di cocaina avveniva in pubblico, impudentemente utilizzando quale luogo di appoggio un manufatto comunale destinato



al ricovero dei rifiuti in vetro, quindi in totale promiscuità con la legittima sua fruizione da parte dell'utenza — e di condotta grave perseguita da parte di soggetto clandestino, privo di documenti, già accertato per fatti consimili un anno e mezzo prima), né può con correntemente disapplicare la modesta modulazione delle misure pur a fronte del persistente accertamento di un'evidente grave situazione di concreto, attuale pericolo di reiterazione del crimine e di fuga.

Ciò anche nella ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di applicazione pena, che pende e che certo non esonera il decidente dalla immanenza delle esigenze cautelari, specie ove connessa alla disposta scarcerazione.

Il principio suesposto della responsabilità del giudice è altrettanto immanente quanto le esigenze cautelari; se queste sono persistenti — e non vi è alcuna affermazione del pubblico ministero che siano venute meno — pende responsabilità del giudice in ordine alla sua scarcerazione, che è atto che ha ineludibili effetti succedanei.

Eventuale — e logicamente presumibile — reiterazione del crimine fuori dal Comune di ... da parte del prevenuto consente di affermare persistenza della responsabilità del soggetto processuale che ne ha disposto la scarcerazione.

Se una dose di droga dal medesimo venisse *aliunde* ceduta in danno di un minorenne, di un soggetto reattivamente più sensibile, la collettività potrebbe legittimamente richiedere al giudice che ha proceduto contezza della inopinata scarcerazione.

Le esigenze cautelari prescindono dall'agevole risoluzione della fattualità attraverso i riti alternativi; esse accompagnano il fatto e vanno oltre.

È in contrasto con i principi costituzionali summenzionati e con il principio di ragionevolezza che sottende all'esercizio della giurisdizione improntare un solco blindato, come programmato dal legislatore.

P.Q.M.

(Omissis).

RITENUTO IN DIRITTO

7. Ribadito il contenuto della ordinanza resa in udienza e con la presente integrata, si rileva, ulteriormente, che non solo era presumibile — come ivi affermato — che il recuperato *status libertatis* potesse agevolare il compimento di reiterazione del crimine, ma l'evolversi della situazione ha comportato, per l'appunto, il nuovo arresto a distanza di un mese dal precedente evento criminoso.

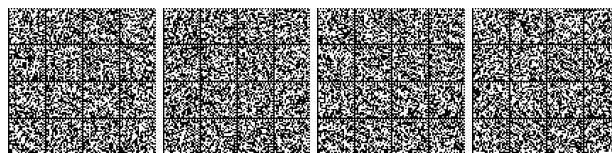
Nuovo evento che — e se ne intende formulare la puntualizzazione in questa seconda parte motiva dell'ordinanza — era assolutamente prevedibile ed era stato concretamente previsto dal giudice procedente, che, a fronte di inapplicabilità di arresti domiciliari, aveva imposto la custodia in carcere. Evento antiggiuridico, che poteva essere evitato, qualora si fosse proceduto ad una lettura orientata dell'accezione «solo quando», di cui al primo comma dell'art. 280 del codice di procedura penale e dell'accezione, seguente «solo per delitti...», di cui al successivo secondo comma.

8. Il legislatore deve chiaramente esprimere — e se non sufficientemente chiaro deve intervenire il Giudice delle leggi per fornire lumi agli interpreti operativi — se prevalga, nel suo costrutto normativo, la delimitazione restrittiva della misura carceraria in fase cautelare rispetto al principio di osservanza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di corretta ripartizione dei ruoli giurisdizionali fra pubblico ministero e giudice.

9. Superfluo precisare al riguardo che, perseguendo il criterio d'inapplicabilità dell'art. 275, prima parte del 3° comma del codice di procedura penale, in ossequio alla lettura dell'art. 280 del codice di procedura penale, con peculiare riferimento alle sue accezioni limitative (solo quando; solo per delitti) ogni soggetto che intenda delinquere e che non sia radicato da tempo sul territorio sceglie molto opportunamente di non munirsi di idoneo alloggio, onde vanificare esigenze cautelari restrittive dello *status libertatis*.

Ciò determinando un gravissimo scompenso equalitario fra cittadini radicati sul territorio, generalmente muniti di alloggio, e soggetti privi di fissa dimora, di documenti anagrafici, di nuclei familiari di riferimento.

10. Né può obiettarsi, ad avviso della scrivente, che nella fattispecie concreta difetta la violazione del surriferito principio costituzionale, in quanto la situazione di maggior svantaggio è virtuale, poiché, per contro, la situazione di maggior vantaggio è stata immediata e concreta, ottenuta il giorno seguente alla convalida: nessun domicilio adeguato, nessuna misura restrittiva della libertà.



Se il prevenuto avesse avuto non una stanza presso terzi, facenti capo ad una famiglia occasionalmente conosciuta in moschea, ma un'abitazione, ove risiedeva da tempo, sarebbe rimasto ristretto e, presumibilmente, non avrebbe neppure commesso il successivo reato.

L'eguaglianza di fronte alla legge non può dipendere da condizioni potestative.

11. Quanto alla lettura dell'art. 291 del codice di procedura penale come una sorta di confine inderogabile ed inviolabile, apposto da chi esercita l'azione penale (come appunto si rinviene in concreto nella fattispecie oggetto di giudizio), il legislatore non si è avveduto che, innovando l'art. 292, comma 2, lettera c) del codice di procedura penale ed imponendo l'autonoma valutazione (ribadendo invero un principio immanente dell'autonomia di giudizio del giudice rispetto al pubblico ministero) ed ancora reiterando tale aspetto nel successivo comma 2-bis, ha radicato l'attribuzione all'organo decidente sulle misure cautelari di una propria discrezionalità in tema di applicazione misure, che supera il percorso (meramente) interpretativo circa la esclusiva attribuzione al pubblico ministero dell'esercizio del potere di decidere il tetto massimo delle misure.

12. Invero l'art. 291 del codice di procedura penale esordisce con un plurale — le misure sono richieste — facendo presupporre che nell'arco delle possibilità il Giudice poi possa decidere liberamente, con autonoma valutazione, quale applicare, in quanto più opportunamente, concretamente ed attualmente appropriata; ma dopo la riforma integrativa dell'art. 292 del codice di procedura penale è lecito chiedersi se il legislatore abbia inteso conservare la determinazione del tetto massimo delle misure cautelari quale prerogativa del (solo) pubblico ministero, residuando, al giudice, la autonoma valutazione delle misure nel mero ambito di quelle richieste dalla pubblica accusa.

13. Restrizione e compressione del principio costituzionale di sottoposizione del Giudice solo alla legge vieppiù — e contraddittoriamente con l'additiva riforma del cit. art. 292 del codice di procedura penale — stigmatizzata da quell'alveo normativo *ratione poenae* (di cui all'art. 280 del codice di procedura penale), che di fatto cristallizza, ai fini di applicazione della misura cautelare, ogni valutazione circa la individuazione della ipotesi di reato e, quindi, della sua pena edittale; ciò peraltro nella precipua fase di richiesta di misure cautelari nel corso del giudizio direttissimo, che prelude ad una immediata decisione e, quindi allorché l'organo decidente si trova nell'ambito dell'esercizio dei pieni poteri giurisdizionali.

Conseguentemente si è ravvisata, ineludibile, la esigenza di sospendere il giudizio in questa precipua fase.

14. Avrebbe dovuto questo Giudice, in dispregio alla valutazione responsabile — poiché sottoposta a motivazione — della pur già svolta, autonoma individuazione di diversa, più grave fattispecie di reato — e della correlata applicazione di cautele — essere subordinato alla individuazione della fattispecie astratta e, quindi, edittale e, correlativamente, cautelare, come formulata dal pubblico ministero, che al riguardo non è tenuto a motivare, neppure allorché dalla richiesta di arresti domiciliari comprime la portata delle esigenze cautelari sino a consentire la sospensione condizionale della pena?

È altrettanto corretta, in tal guisa, l'applicazione dell'art. 112 della Costituzione?

15. Né può eccepirsi — si ribadisce — che qualora il Giudice non ritenga di applicare la pena come prospettata dalle parti, declina l'esercizio delle funzioni, astenendosi, poiché ciò prescinde dalla disamina delle esigenze cautelari, anzi ne rafforza l'attualità e concretezza, non potendo prontamente definirsi il giudizio

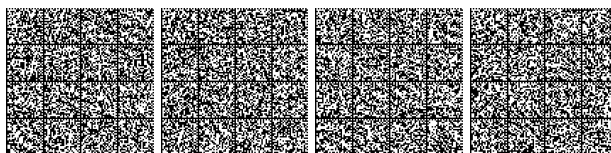
La verifica, il controllo della posizione «cautelare» dell'imputato è immanente e non può il Giudice differirne l'onere valutativo ed applicativo alla determinazione finale del giudizio di fase, da parte di altro, nuovo giudice.

16. Ad avviso della scrivente, la lettura dell'art. 291 del codice di procedura penale modulata con il novellato art. 292 del codice di procedura penale e la lettura dell'art. 280 del codice di procedura penale subordinata all'art. 275 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'applicazione di misura più grave per inidoneità delle misure gradate consentirebbe di superare la violazione dei suesposti principi costituzionali, garantendo al Giudice piena libertà di decisione in tema di applicazione di misure cautelari e di sottesa individuazione della fattispecie di reato.

17. Alternativamente, si crea un corto circuito, di cui il legislatore non si è avveduto, muovendo dall'erroneo presupposto che le richieste del pubblico ministero vadano esaminate con estrema cautela e diffidenza, poiché virtualmente lesive del *favor libertatis* mentre, talvolta, può esservi l'intento dell'A.G deputata a decidere di ravvisare ipotesi di reato più gravi e, corrispondentemente, misure cautelari più afflittive, proprio in ossequio all'autonomia di giudizio, all'autonoma valutazione.

Da qui il rilievo, enunciato in udienza, di contrasto, non solo con i principi costituzionali summenzionati, ma anche con il principio di ragionevolezza che sottende all'esercizio della giurisdizione.

La legge deve fornire, in entrambe le opposte direzioni applicative, percorsi chiari, univoci ed improntati ai principi costituzionali.



P.Q.M.

Il Tribunale di Prato in composizione monocratica, nella persona del Giudice sottoscritto, visto l'art. 23, ultima parte comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta di ufficio la rilevanza, ineludibile ai fini del decidere nel presente giudizio, della questione avente ad oggetto vizio d'illegittimità costituzionalità della norma ex art. 280, comma 2, del codice di procedura penale, anche in combinato disposto con l'art. 291 del codice di procedura penale — letta ciascuna autonomamente nonché in correlazione fra loro — per violazione degli articoli 3, 101, 2° comma e 112 della Costituzione, promuove giudizio di legittimità costituzionale delle suddette norme del codice di procedura penale.

Sospende il presente giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza all'imputato, al suo difensore ed al pubblico ministero, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Dispone la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del giudizio alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle comunicazioni prescritte.

Prato, 26 settembre 2017

Il Giudice: MIGLIORATI

25C00049

N. 37

Ordinanza del 24 ottobre 2024 del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di G. B.

Reati e pene – Armi – Previsione che la custodia delle armi di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 1975 deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica – Previsione, in caso di inosservanza delle prescrizioni, dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda fino a euro 516.

– Legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, in combinato disposto.

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice dell'udienza pre-dibattimentale, dott. Andrea Iacovelli.

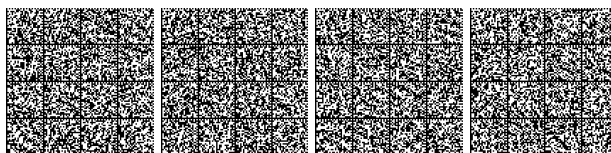
Nel procedimento nei confronti di: B. G., nato a ... il ... imputato del seguente reato: reato previsto e punito dall'art. 20, comma secondo della legge n. 110/1975, perché nella custodia della armi corte e lunghe (con munizionamento), legalmente detenute presso la sua abitazione di ... n. ..., non osservava la diligenza necessaria a garantire un facile accesso alle stesse da parte di soggetti non legittimati, mettendo così a repentaglio la pubblica sicurezza.

Fatti accertati in ... il

Premesso che:

con decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria in data 27 maggio 2024, l'odierno imputato veniva invitato a comparire dinanzi questo ufficio all'udienza predibattimentale ex art. 554-bis codice di procedura penale del 24 ottobre 2024 per rispondere del reato sopra indicato;

che questo giudice, all'esito della valutazione dell'effettiva regolarità del contraddittorio, ritiene che la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 20, comma 1, primo periodo, e 2 legge n. 110/1975 si ponga in contrasto con gli articoli 2, 3, 24, 25, comma 2 della Costituzione, 117 della Costituzione in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;



OSSERVA

1. Rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Deve, anzitutto, valutarsi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel presente giudizio; premettendo, — è doveroso precisarlo — l'impregiudicatezza di ogni valutazione nel merito delle accuse elevate dal P.M., che il Tribunale, in veste di giudice dell'udienza pre-dibattimentale, si riserva di svolgere alla ripresa del giudizio, nell'ambito dello specifico sindacato devoluto al giudice dell'udienza pre-dibattimentale ai sensi dell'art. 554-ter codice procedura penale.

Orbene deve osservarsi che la fattispecie contravvenzionale astratta contestata all'imputato *ex art. 20, comma 2 e 1, primo periodo, legge n. 110/1975* «chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00», richiamando il comma 1 che prevede «La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica») risulta astrattamente applicabile al presente processo in cui è stato contestato all'imputato, non esercente attività di commercio o raccolta di armi, la negligente custodia delle stesse all'interno della sua abitazione sita in ... via ... n. ..., in ragione della circostanza che, nella giornata del ..., si verificava un gravissimo e drammatico incidente endo-familiare.

In particolare il figlio dell'imputato, B. F. G. (nato il ...), a completa insaputa del genitore, ha posto in essere, mediante l'utilizzo di un'arma (in particolare mediante un fucile automatico «marca Franchi, calibro 12, modello presti. Avente matricola ...»), dei gesti autolesionistici determinanti anche il necessario ed immediato accesso in pari data al nosocomio, come dimostrato dall'anamnesi del verbale di pronto soccorso in atti («ferita d'arma da fuoco»), dall'esame obiettivo contenuto nello stesso dove si evince la presenza «intorno alla ferita di corpi estranei (verosimilmente metallici) ritenuti nel sottocute».

L'inconsapevolezza ed estraneità dell'imputato rispetto al gesto del figlio risulta suffragato, invece, sotto un primo profilo, dall'esame dello stesso certificato medico di accesso al pronto soccorso; nella cui occasione B. F. G. ha riferito, sempre in sede di anamnesi, di aver tentato il suicidio.

Sotto altro angolo visuale, il fratello del predetto, B. A. F., intervenuto nell'immediatezza presso l'abitazione familiare, ha dichiarato di aver interloquuto con D. E., madre dei due fratelli e lì presente, la quale gli aveva comunicato che F. G. si era sparato. Quest'ultimo peraltro, nel colloquiare nell'immediatezza del drammatico episodio con il fratello, gli aveva rappresentato, nel giustificare la sua contingente perdita di sangue, «che si voleva uccidere».

La sussistenza effettiva di armi comuni da sparo, anche in termini di rilevante quantità, nell'abitazione dell'imputato veniva effettivamente constatata, invece, sulla base del verbale di perquisizione e sequestro del ... nel quale, oltre alla suindicata arma utilizzata dal figlio dell'imputato, venivano rinvenute altre meglio indicate nel medesimo verbale, in particolare «

un fucile da caccia sovrapposto calibro 12 marca Beretta mod. 556 e con matricola n. ...;

un fucile sovrapposto marca Franchi Calibro 12 matricola n. ...;

un fucile sovrapposto calibro 20 marca Zangletti matricola al momento non rilevata;

un fucile sovrapposto calibro 12 marca Fabarm matricola ...;

una pistola calibro 7,65 marca Bernardelli matricola n. ... con relative cartucce».

Tali armi erano collocate all'interno di un armadietto blindato collocato lungo il corridoio dell'abitazione (*cf.* annotazione di polizia giudiziaria e fascicolo fotografico in atti). La titolarità delle armi in capo all'imputato veniva riscontrata sulla base di accertamenti effettuati mediante i sistemi interni in uso al personale di p.g., che riscontrava anche la sussistenza in capo al B. G. di un porto d'armi n. ... rilasciato in data

Orbene, in via generale deve osservarsi, sempre in punto di rilevanza della questione, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso da questo giudice «L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto dall'art. 20 della legge n. 110/1975 — quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi — deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*»» (*cf.* Cassazione pen. Sez. I, sentenza n. 35453 dell'11 maggio 2021; n. 46265/2004; 8027/2011; 7154/2000; 6827/2013).

Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche deve osservarsi nel caso di specie che, sebbene le armi fossero effettivamente collocate all'interno di un armadietto blindato (di cui peraltro non si è compreso se lo stesso fosse nell'immediatezza chiuso a chiave e di cui deve comunque osservarsi la sua collocazione in un corridoio e quindi l'astratta fruibilità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare), il grado di diligenza esigibile nei confronti dell'imputato, alla luce delle specifiche circostanze già rappresentate e che si illustreranno, doveva essere secondo l'*id quod plerumque accidit*» maggiore.



Sulla base della lettura degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero utilizzabili *ex art. 553* codice procedura penale, infatti, il figlio dell'imputato, B. F. G. (cl. ...), convivente con l'imputato (*cf.* sul punto verbale di s.i.t. di B. A. F.) e utilizzatore dell'arma detenuta dallo stesso, era da tempo in cura per strutturate gravissime condizioni psichiche; come emerso sia dalle dichiarazioni di persone informate dei fatti sia dagli accertamenti medici effettuati nell'interesse di B. F. G. nell'immediatezza dell'accesso al pronto soccorso.

Sotto il primo profilo, infatti, B. A. F., premettendo di essere figlio dell'imputato e fratello di F. G., ha riferito che quest'ultimo «soffriva di problemi psichici da almeno vent'anni ed è in cura col centro di igiene mentale sito in via ...»; in aggiunta il teste ha riferito che, nel tragitto di accompagnamento del fratello presso il pronto soccorso in occasione del gesto autolesionistico suindicato, lo stesso era come «assente».

Tale aspetto veniva riferito anche da M. G., cognato di B. F. G. e di A. F., il quale, premettendo di essere intervenuto nell'immediatezza presso l'abitazione dell'imputato e di aver visto F. G. con una tovaglia sporca di sangue appoggiata sul fianco sinistro, ha dichiarato che «F. da parecchi anni soffre di depressione per la quale per quanto so io è in cura».

Tale particolare precarietà psicologica di B. F. G. veniva constatata anche da B. C., vicina di casa dell'imputato e sopraggiunta anche lei, nell'immediatezza, nell'abitazione del medesimo a seguito della percezione di grida; in particolare la teste ha riferito che «F. appariva confuso e aveva lo sguardo perso» e che «da tempo soffre di depressione ed è attualmente in cura».

In aggiunta, tale difficile condizione mentale del figlio dell'imputato, risulta corroborata *per tabulas* dagli accertamenti medici effettuati in occasione dell'accesso di B. F. G. presso il pronto soccorso del G.O.M. di ... in data

Quest'ultimo, in sede di anamnesi — è doveroso ancora una volta evidenziare — ha riferito infatti agli operatori sanitari di essere giunto presso il nosocomio «per tentato omicidio»; di soffrire di schizofrenia e di essere in terapia con «clozapina brintellix, apazolam tavor».

Nei confronti del B. F. G., dopo che quest'ultimo veniva altresì sottoposto a visita psichiatrica, veniva diagnosticata «ferita d'arma da fuoco in tentato suicidio in paz schizofrenico» con prognosi di venti giorni.

Tale specifica e grave situazione del nucleo familiare dell'imputato esige pertanto, anche in considerazione dello stabile rapporto di convivenza intercorrente tra figlio e il padre idoneo ad ingenerare un costante pericolo di uso improprio da parte di F. G. di una delle plurime armi detenute dall'imputato, uno *standard* di diligenza nella complessiva attività di custodia delle armi superiore a quello concretamente osservato; tenuto conto dell'evidente facile accesso alla disponibilità materiale delle armi da parte del B. F. G..

Da ultimo, sempre in punto di rilevanza della questione, deve evidenziarsi che nel caso di specie non sono evincibili dall'esame del fascicolo del pubblico ministero ulteriori reati (peraltro non contestati nel presente processo) tali da determinare l'operatività della clausola di sussidiarietà prevista dal comma 2 dell'art. 20, legge n. 110/1975 del salvo «che il fatto costituisca più grave reato»; eventualmente apprezzabili da questo giudice nell'esercizio dei poteri riconosciuti ai sensi dell'art. 554-*bis*, comma 6 codice procedura penale.

A tal riguardo deve osservarsi infatti che non sono ravvisabili in capo all'imputato né profili di responsabilità omissiva impropria per lesioni a titolo doloso *ex* articoli 40 cpv./582 codice penale né profili di responsabilità omissiva per lesioni colpose *ex* art. 40 cpv./590 codice penale per le seguenti considerazioni.

Circa tali eventuali profili di responsabilità, infatti, deve rilevarsi la carenza sull'imputato dell'«obbligo giuridico di impedire l'evento» nei confronti del figlio B. F. G.; in altro modo, la maggiore età del B. F. G. al momento del fatto (cl. ...) impedisce di enucleare un'attuale responsabilità genitoriale dell'imputato come prevista dall'art. 316, comma 1 del codice civile, idonea a fondare *ex lege* un obbligo di protezione dei diritti fondamentali legati alla persona e la conseguente «posizione di garanzia».

Sotto altro profilo deve osservarsi che, sebbene B. F. versasse all'epoca dei fatti contestati in una critica situazione psichica, quest'ultimo non risulta, dagli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, sottoposto ad alcun formale provvedimento di interdizione legale tale da poter fa nascere, anche in altro modo, *ex lege* quell'obbligo di impedire l'evento previsto *ex* art. 40, comma 2 codice penale.

Tanto premesso, questo giudice, in sede di udienza pre-dibattimentale, è chiamato, ai sensi dell'art. 554-*ter* codice procedura penale, ad effettuare una valutazione di «ragionevole previsione di condanna» sulla quale fondare la decisione se fissare, ai sensi dell'art. 554-*ter*, comma 3 codice procedura penale, la data dell'udienza dibattimentale per la prosecuzione del giudizio o emettere una sentenza di non luogo a procedere, definitiva della specifica fase del processo; introdotta ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *d*), decreto legislativo n. 150/2022 come modificato dall'art. 6, decreto-legge n. 162/2022 convertito con modificazioni nella legge n. 199/2022.



Ebbene, la questione da deferire al giudice costituzionale risulta rilevante posto che gli elementi fattuali raccolti e illustrati deporrebbero, in assenza di cause estintive del reato e tenuto conto della illustrata gravità del caso concreto tale da precludere in questa sede la riconduzione del fatto nell'istituto dell'art. 131-*bis* codice penale, per la prosecuzione del dibattimento; l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della predetta disposizione determinerebbe, invece, contribuendo a concretizzare la *ratio* di «filtro» attribuita dal legislatore all'udienza pre-dibattimentale, una immediata definizione del processo con l'emissione di una sentenza di non luogo procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a seguito, appunto, della dichiarazione di incostituzionalità che comporta l'espunzione dall'ordinamento giuridico, con effetti *ex tunc*, della norma penale costituzionalmente censurata.

2. Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

Tanto premesso in punto di rilevanza, deve osservarsi che sul giudice comune grava un vero e proprio obbligo di sollevare questione di legittimità costituzionale in caso di serio dubbio di conformità delle disposizioni di legge o degli atti aventi forza di legge rispetto alle disposizioni e ai principi contenuti nella carta fondamentale.

Spetta, infatti, alla Corte costituzionale, quale giudice delle leggi, valutare la fondatezza o meno delle questioni di legittimità, dovendosi limitare il giudice *a quo* a prendere atto (oltre che della rilevanza nel giudizio, di cui si è già detto) della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità poste dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Il deciso *favor* dell'ordinamento giuridico-costituzionale in ordine alla sollevazione della questione di costituzionalità in caso di possibile (ovvero dubbio, purché serio) contrasto della normativa di rango primario con la carta fondamentale emerge chiaramente — non solo dall'art. 1, comma 1, legge costituzionale n. 1/1948, che prevede l'obbligo di rimessione della questione («è rimessa») quando questa «non sia ritenuta dal giudice manifestamente infondata» e dall'art. 23, legge n. 87/1953 che, dal canto suo, contempla il potere/dovere di sollevare questione di legittimità «qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale e non ritenga che la questione sia manifestamente infondata» — ma è indirettamente affermato anche dall'art. 24, legge n. 87/1953 laddove prevede che «l'ordinanza che respinga l'eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata».

A ben vedere, inoltre, il *favor* dell'ordinamento in merito alla rimessione delle questioni di legittimità da parte del giudice comune è dovuto all'assetto del controllo di costituzionalità, di tipo accentrato, e rimesso ad un organo, la Corte costituzionale, che notoriamente non può svolgere d'ufficio lo scrutinio di legittimità costituzionale, ma di regola è investito di tale compito a seguito di rimessione da parte del giudice comune che rilevi incidentalmente una questione nel corso di un giudizio pendente avanti a sé.

2.1 Violazione degli articoli 25, comma 2, 24 della Costituzione, 117, comma 1 della Costituzione in relazione all'art. 7 C.E.D.U. (Firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848)

Orbene, in punto di non manifesta infondatezza della questione devoluta al giudice costituzionale, questo magistrato censura la conformità della fattispecie di reato di cui al comma 2 e comma 1, primo periodo, dell'art. 20, legge n. 110/1975, rispetto ai suindicati parametri costituzionali e sovranazionali, nella parte in cui punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 516,00 «chi non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma...».

Nel caso di specie viene in gioco esclusivamente il primo periodo del comma 1 dell'art. 20, legge n. 110/1975 in particolare «La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica»; non essendo applicabile come già premesso, il secondo periodo espressamente riferito a coloro che esercitano in forma professionale attività in materia di armi o esplosivi o sono autorizzati alla raccolta o alla collezione di armi.

Ad avviso di questo giudice, infatti, tale specifico precetto penale risulta totalmente generico ed indeterminato e pertanto contrastante, sotto un primo profilo, con il principio di tassatività e determinatezza imposto all'art. 25, comma 2 della Costituzione in forza del quale «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso».

È evidente, infatti, la contestuale contraddittorietà e genericità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 20, comma 1, primo periodo, e 2 legge n. 110/1975 laddove, nel punire l'inosservanza delle «prescrizioni» di cui al comma 1 dell'art. 20 legge n. 110/1975 (utilizzando pertanto una locuzione verbale astrattamente idonea a suggerire la sussistenza di un elenco specifico e analitico di comandi/divieti), sviluppa di fatto il significato generale di tale terminologia, giungendo ad operare esclusivamente un richiamo al concetto indefinito e discrezionale di «diligenza», e creando, conseguentemente, un perimetro di tipicità assolutamente indefinito in quanto eretto esclusivamente sulla punizione dell'inosservanza di «ogni diligenza».



Le «modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza», previste dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 20, legge n. 110/1975 sono infatti evidentemente riferite soltanto all'autore del reato che eserciti «professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi»; non potendo le stesse essere estese, se non tramite un'inammissibile interpretazione «contro *voluntas legis*», ai soggetti che non esercitino tali attività.

Tanto premesso, deve evidenziarsi che costituisce orientamento consolidato e risalente della giurisprudenza costituzionale «l'esigenza di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale; costituendo onere della legge penale quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete possa comprendere con specificità e concretezza il contenuto del comando» (cfr. Corte costituzionale n. 96/1981).

Questo giudice è altresì consapevole, condividendola, dell'ulteriore declinazione del principio di tassatività o determinatezza offerto dalla Corte costituzionale, consolidata nell'ultimo trentennio, secondo la quale per verificare il rispetto di tale principio «occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce; in particolare, l'inclusione nella formula descrittiva dell'illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisemi, ovvero di clausole generali o concetti elastici, non comporta un *vulnus* del parametro costituzionale evocato, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice — avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa si colloca — di stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo» (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 327/2008; n. 5/2004; n. 34/1995; 122/1993).

Sulla scorta di tali rilievi della giurisprudenza costituzionale, deve tuttavia ancora una volta osservarsi, che la tipicità della fattispecie contravvenzionale attenzionata — *rectius* la descrizione del fatto incriminato — è caratterizzata *sic et simpliciter* dalla mera omissione dell'osservanza di ogni tipo diligenza, senza pertanto essere neanche astrattamente consentita all'interprete un'operazione ermeneutica di tipo complessivo; essendo peraltro difficoltoso apprezzare, oltre alla precisa tipicità di tale reato, la linea di confine dell'elemento oggettivo dal coefficiente psicologico specificamente richiesto.

Il richiamo esclusivo a «ogni diligenza», in altro modo, rende impossibile l'attribuzione alla fattispecie penale in oggetto di quel contenuto oggettivo e tassativo; impedendo ai consociati altresì la possibilità di comprendere, in termini di prevedibilità e conoscibilità, il preciso perimetro materiale della scelta punitiva manifestata dal legislatore, conseguentemente incidendo negativamente, nell'ambito di un eventuale giudizio penale, sul concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa *ex art. 24* della Costituzione; essendo «*expressis verbis*» richiesto uno sforzo di diligenza «totalizzante» e pertanto inindividuabile.

Tale *vulnus* al principio di determinatezza e tassatività contrasta altresì, in forza del dovere sancito all'art. 117 della Costituzione di osservare gli obblighi internazionali assunti, con l'art. 7 C.E.D.U. (Convenzione europea dei diritti dell'uomo oggetto di ratifica ed esecuzione con legge nazionale n. 848/1955) in forza del quale «nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale.».

La portata normativa di tale disposizione costituisce ormai oggetto di indirizzo consolidato della Corte europea dei Diritti dell'uomo, come suggellata dalla pronuncia della Grande Camera del 23 febbraio 2017 che ha deciso il caso «...» contro Italia mediante la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine all'art. 7 della Convenzione ha statuito «uno dei requisiti derivanti dall'espressione “prevista dalla legge” è la prevedibilità. Pertanto, una norma non può essere considerata una “legge” se non è formulata con sufficiente precisione in modo da consentire ai cittadini di regolare la loro condotta; essi devono essere in grado — se necessario, mediante appropriata consulenza — di prevedere, a un livello ragionevole nelle specifiche circostanze, le conseguenze che un determinato atto può comportare» (si vedano tra le altre pronunce sul punto della Corte europea dei diritti dell'uomo: Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979; Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993; Rekvényi c. Ungheria (GC) n. 25390/1994; ... e ... c. Italia).

Orbene tale pronuncia nel caso sovranazionale «...» risulta particolarmente significativa nella valutazione della non manifesta infondatezza della questione oggi sollevata, non soltanto nell'ambito dell'esigenza di «nomofilachia convenzionale» in ordine al raggio di operatività dell'art. 7 CEDU, ma anche in ragione della specifica norma nazionale penale che era stata sottoposta all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo; in particolare l'art. 75, comma 2



decreto legislativo n. 159/2011 nella parte in cui attribuiva rilevanza penale all'inosservanza delle «prescrizioni» del «vivere onestamente e rispettare le leggi» indicate nelle misure di prevenzione.

Tale citato reato infatti risultava avere, prima della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 25/2019 che di seguito si indicherà, un perimetro di tipicità analogo e, ad avviso di questo giudice, ancora più determinato/tassativo di quello previsto dall'art. 20, comma 1, primo periodo e 2 legge n. 110/1975 che punisce, infatti, come ampiamente illustrato, chi non osserva le prescrizioni costituite da «ogni diligenza» nella custodia delle armi.

Ebbene, la suindicata Grande Camera della Corte EDU ha dichiarato che le prescrizioni di «vivere onestamente e rispettare le leggi» contrastino con l'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; in quanto prescrizioni non sufficientemente dettagliate e pertanto non prevedibili e non conoscibili.

Sulla scorta di tale «monito» sovranazionale, l'ordinamento nazionale ha concretamente reagito dinanzi a tale vizio di determinatezza dell'art. 75, comma 2 decreto legislativo n. 159/2011 dichiarando l'incostituzionalità dello stesso nella parte in cui prevede come reato la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale, con obblighi o divieto di soggiorno, ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi». (cfr: Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 27 settembre 2019).

In definitiva è evidente che per ragioni di coerenza ordinamentale, alla stregua della *vicinitas* di tipicità della fattispecie ex art. 75, comma 2 decreto legislativo n. 159 (ante sentenza n. 25/2019 Corte costituzionale) a quella oggi questionata, sia indispensabile promuovere un vaglio di costituzionalità in ordine alla conformità agli articoli 25, comma 2 della Costituzione e 117 della Costituzione in relazione all'art. 7 CEDU dell'art. 20, comma 2 e comma 1, primo periodo, legge n. 110/1975, laddove sanziona la violazione di «prescrizioni» del tutto indefinite, e riducibili peraltro all'inosservanza di «ogni diligenza».

2.2. Violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Da ultimo deve ossersarsi che l'assoluta indeterminatezza ed imprecisione come argomentata della norma penale in oggetto, avente al suo interno anche una consistente componente precauzionale/cautelare laddove impone nella custodia delle armi un dovere di osservare ogni diligenza ex art. 20, comma 1, primo periodo, legge n. 110/1975, incide negativamente ed irragionevolmente ex art. 2 della Costituzione sulla vita privata del consociato, sullo sviluppo della sua personalità e delle quotidiane e delle complessive formazioni sociali del medesimo, imponendo infatti astrattamente e costantemente all'individuo uno sforzo qualitativo e quantitativo nell'osservanza del dovere di «ogni diligenza» imprecisato e pertanto «inesigibile»; da ciò desumendosi anche la totale irragionevolezza del precetto di cui all'art. 20, comma 1 primo periodo e comma 2, legge n. 110/1975.

3. Impossibilità di un'interpretazione conforme

Alla luce dello specifico e rigoroso tenore normativo del combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 legge n. 110/1975 non risultano percorribili interpretazioni della norma qui censurata in senso conforme alle citate disposizioni della Costituzione e alle norme ad essa interposte; trattandosi di una norma che punisce *sic et simpliciter* l'inosservanza di ogni tipo di diligenza nella custodia delle armi.

4. Sospensione del giudizio e della prescrizione — statuizioni connesse

In via conclusiva, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, in virtù del combinato disposto degli articoli 23, legge n. 87/1953 e 159 codice penale, deve ordinarsi la sospensione del giudizio in corso nei confronti dell'imputato e la conseguente sospensione della prescrizione con riferimento al reato contestato nel presente procedimento.

In punto di sospensione della prescrizione si precisa che questo giudice aderisce ed intende dare attuazione al principio giurisprudenziale, condivisibile e ormai consolidato, secondo cui «In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di una questione di legittimità costituzionale, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine di prescrizione coincide con quella in cui gli atti sono restituiti al giudice remittente» (cfr: Cassazione, sez. V, sentenza n. 7553 del 14 novembre 2012; sez. IV sentenza n. 3086/1979).

Deve, infine, disporsi ai sensi dell'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953 l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale, mandandosi la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.



P.Q.M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale n. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata,

solleva questione di legittimità costituzionale in relazione al reato di cui al combinato disposto dei comma 2 e 1, primo periodo, dell'art. 20, legge n. 110/1975 per la violazione degli articoli 2, 3, 24, 25 comma 2, 117, comma 1 della Costituzione (in relazione degli obblighi discendenti dall'art. 7, comma 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848);

sospende il giudizio in corso nei confronti dell'imputato ed i relativi termini di prescrizione fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale con restituzione degli atti al giudice procedente;

dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Così deciso, Reggio Calabria il 24 ottobre 2024

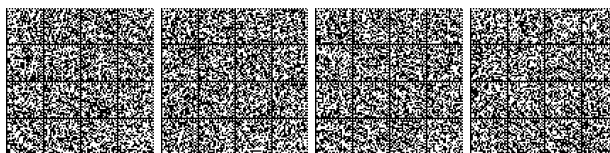
Il giudice: IACOVELLI

25C00050

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUR-010) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 4,00

